

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	26
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	32
DIFESA (IV)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
FINANZE (VI)	»	53
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	69
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	76
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	85

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	96
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	154
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	155

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Esame C. 5194 – Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	3
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2. (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza
del presidente Carolina LUSSANA.*

La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

Esame C. 5194 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del provvedimento all'esame, che introduce alcune limitate modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul

lavoro nei settori ferroviario, marittimo e portuale, nonché nelle microimprese, osserva come esso non presenti alcuna criticità sul piano della specificità e omogeneità delle sue disposizioni.

Dà quindi conto dell'anomala presenza, nel disegno di legge di conversione, accanto alla clausola di conversione e alla disposizione di entrata in vigore, di due norme di natura sostanziale, che concorrono a definire le complessive modifiche che si intendono apportare al decreto legislativo n. 81 del 2008. In proposito, osserva che, negli ultimi anni, si sono registrati solo due precedenti di introduzione nel disegno di legge di conversione di un decreto, nel testo presentato dal Governo, di disposizioni di natura sostanziale, ulteriori rispetto alla clausola di conversione (si tratta, in particolare, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16). Tale circostanza, secondo la seppur limitatissima giurisprudenza del Comitato – formatasi in occasione dell'esame del disegno

di legge di conversione del decreto legge n. 16 del 2004 – appare in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti e con un corretto utilizzo dell’iniziativa legislativa governativa.

Tenuto conto inoltre del contenuto delle disposizioni in questione – volte, l’una, a incidere su un termine già scaduto e, l’altra, a differire il termine per l’adozione di regolamenti di delegificazione il cui compito coincide con quello oggetto di un disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2012 e ponendosi quindi in aperta contraddizione con l’intenzione, manifestata dal Governo in tale occasione, di demandare la stessa materia a norme primarie – osserva come le stesse appaiono pertanto prive di portata innovativa o, quanto meno, del carattere della necessità dell’intervento legislativo. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

Dopo aver precisato che le disposizioni in questione sono volte, l’una, a incidere su un termine già scaduto e, l’altra, a differire il termine per l’adozione di regolamenti di delegificazione il cui compito coincide con quello oggetto di un disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2012 – risultando quindi in aperta contraddizione con l’intenzione, manifestata dal Governo in tale occasione, di demandare la stessa materia a norme primarie – osserva conclusivamente che le disposizioni in questione appaiono pertanto prive di portata innovativa o, quanto meno, del carattere della necessità dell’intervento legislativo. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5194 e rilevato che:

sotto il profilo dell’omogeneità del contenuto:

il decreto-legge – che si compone di un solo articolo, cui si aggiunge una disposizione di carattere sostanziale contenuta al comma 2 dell’articolo 1 del disegno

di legge di conversione – reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad introdurre limitate modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro nei settori ferroviario, marittimo e portuale, nonché nelle microimprese;

sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il disegno legge di conversione, all’articolo 1, contiene, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 3), una disposizione di carattere sostanziale, volta a novellare l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; tale novella sopprime, alla lettera *a*), l’inciso « *e non oltre* », contenuto al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 in questione, in relazione al termine di 36 mesi (peraltro già scaduto) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 entro il quale devono essere individuate le « *particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative* » di cui occorre tenere conto per l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in particolari settori; alla lettera *b*), essa differisce il termine, previsto dalla stessa disposizione e scaduto il 15 maggio, per l’emanazione di regolamenti di delegificazione volti al coordinamento della normativa relativa alle attività lavorative nel settore dei trasporti (segnatamente, a bordo delle navi mercantili, delle navi da pesca e in ambito portuale, nonché nel settore del trasporto ferroviario) con la disciplina generale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro recata dal decreto legislativo n. 81 in questione. In merito all’anomala presenza nel disegno di legge di conversione di un decreto, nel testo presentato dal Governo, di disposizioni ulteriori e di natura sostanziale rispetto alla clausola di conversione, si registrano, negli ultimi anni, solo due precedenti (si tratta segnatamente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, di cui all’atto

Camera n. 3080 della XI legislatura, composto di 5 commi, uno dei quali recante una delega al Governo e del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'atto Camera n. 4644 della XIV legislatura); per il secondo di tali provvedimenti, nella seduta del 4 febbraio 2004, il Comitato per la legislazione formulava una condizione soppressiva della disposizione di carattere sostanziale, rilevando, in proposito, come la presenza di una simile disposizione nell'ambito del disegno di legge di conversione, sia « *in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo* »;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge – mediante due disposizioni che fanno tra loro sistema – interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, allo scopo, rispettivamente, di differire il termine (già più volte prorogato dal decreto-legge n. 207 del 2008, dal decreto-legge n. 194 del 2009 ed, infine, dal decreto-legge n. 225 del 2010) per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 e di novellarne il comma 3 nel senso di prevedere che le disposizioni speciali vigenti nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, restino in vigore non già fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione (come prevedeva la disposizione novellata) bensì fino alla loro effettiva emanazione. Inoltre, i contenuti dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione si intrecciano con quelli di un disegno di legge adottato dal Consiglio dei ministri contestualmente al decreto-legge in esame, in data 11 maggio 2012 che, come risulta dal comunicato stampa relativo alla suddetta riunione, avrebbe lo scopo di introdurre una delega, necessaria al fine di armoniz-

zare la disciplina contenuta nelle differenti normative del settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, adeguandola ai principi e criteri del decreto legislativo 81 del 2008, coincidendo pertanto l'oggetto della delega in questione con il compito ora affidato ai regolamenti di delegificazione di cui il disegno di legge di conversione prevede sia differito il termine di adozione;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è corredato della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge, nonché dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sia soppresso il comma 2, poiché, alla luce di quanto detto in premessa:

a) l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

b) la disposizione contenuta alla lettera a) – che sopprime l'inciso « *e non oltre* » in relazione al termine entro il quale devono essere individuate le « *particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative* » di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n.81 del 2008 in particolari settori – è

priva di portata innovativa, in quanto il termine cui si fa riferimento risulta scaduto;

c) appare dubbia la necessità che – come invece previsto dalla lettera b) – il termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, debba essere differito, tenuto conto che, in data 11 maggio 2012, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di delega, il cui oggetto coincide con il compito affidato ai regolamenti di delegificazione in oggetto».

Il Comitato approva la proposta di parere.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla Commissione XIV).

(Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame degli atti in titolo.

Carolina LUSSANA, *presidente*, comunica che il Comitato per la legislazione è chiamato oggi a pronunciarsi, per la quarta volta nel corso della XVI legislatura e per la settima volta in assoluto, sul programma di lavoro della Commissione per il 2012, nonché, per la seconda volta, sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Ricorda, in proposito, come la competenza del Comitato nell'esame del programma di lavoro della Commissione, si sia radicata a seguito dell'iniziativa, adottata nel marzo del 2004, dal collega Antonio Soda che – in qualità di presidente

pro tempore del Comitato per la legislazione – avanzò presso la Presidenza della Camera la richiesta di uno specifico coinvolgimento del Comitato nella procedura parlamentare di esame di tale importante atto comunitario. Ciò in ragione della presenza nel documento in oggetto, proprio a partire da quell'anno, di peculiari contenuti appositamente dedicati all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa in ambito europeo.

Con riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che è la seconda volta che essa forma oggetto di esame del Comitato, e, più in generale, degli organi parlamentari, trattandosi di un nuovo istituto, introdotto nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha previsto che il Governo presenti, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nel parere espresso il 14 luglio del 2010, la suddetta relazione è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000. L'esame del Comitato si concluderà pertanto con l'approvazione di un unico parere avente ad oggetto tutti e due gli atti.

Ricorda, infine, che i rilievi che il Comitato riterrà di formulare verranno inviati alla Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale procede all'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione e della Relazione programmatica, secondo le modalità stabilite dal già richiamato parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, ritenendo superfluo aggiungere considerazioni ulteriori di ordine procedurale e regola-

mentare rispetto all'esauriente quadro delineato dal presidente, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM (2011)777 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) di cui all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come sostituito dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010);

ricordato che è la seconda volta che il Parlamento è chiamato ad esaminare congiuntamente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e il programma di lavoro della Commissione europea, in quanto la suddetta Relazione programmatica è stata introdotta nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha previsto che il Governo presenti, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno;

ritenuto che l'esame congiunto di tali atti rappresenti una vera e propria sessione europea parlamentare di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione ed al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale il Parlamento potrà definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo;

osservato che nella Relazione programmatica, in premessa, si precisa come tale strumento contribuisca a una precoce presa di coscienza da parte del Parlamento sull'evoluzione dell'Unione europea, delle sue politiche e sulla posizione del

Governo in materia e che, in quest'ottica, si è inteso « *accentuare il taglio strategico e programmatico della Relazione stessa* »;

constatato tuttavia che il Programma di lavoro della Commissione europea è stato predisposto nel mese di novembre dello scorso anno, risultando conseguentemente, allo stato, già in parte attuato, e che la Relazione programmatica è stata presentata alle Camere il 4 maggio 2012, quindi leggermente in anticipo rispetto allo scorso anno (19 maggio 2011) ma comunque in ritardo rispetto alla scadenza legislativamente prevista (31 dicembre di ogni anno) e rilevato che, per effetto di tali circostanze, anche quest'anno l'incidenza della sessione europea di fase ascendente sulla fase della formazione delle politiche europee risulta depotenziata, svolgendosi quest'ultima a metà dell'anno di riferimento, piuttosto che all'inizio;

rilevato che il Programma di lavoro della Commissione per il 2012, redatto in forma sintetica sul modello dell'anno precedente (12 pagine di programma, alle quali si aggiungono 51 pagine di allegati), pur essendo prioritariamente volto a rispondere alle necessità urgenti emerse in seguito all'attuale crisi economica, persegue obiettivi vertenti anche su questioni strutturali in una prospettiva di lungo termine; in tale ambito, il paragrafo 5, dedicato alla « *Regolamentazione intelligente e applicazione efficace* » della normativa UE a tutti i livelli, riveste un notevole interesse per il Comitato: in esso infatti si dà conto del progressivo affermarsi della valutazione di impatto della regolamentazione quale elemento standard del lavoro della Commissione, essenziale per il miglioramento della qualità della normativa; si dà altresì conto dell'impegno a estendere il periodo minimo per la consultazione delle parti interessate (da 8 a 12 settimane) in modo da garantire un effettivo coinvolgimento dei destinatari della regolamentazione sulle principali scelte strategiche pubbliche; si enuncia, infine, l'obiettivo di limitare gli oneri amministrativi « *a quanto strettamente necessario*,

valutando in particolare l'impatto del regolamento UE sulle piccole imprese», mediante il completamento del relativo programma;

preso atto che, in concreta attuazione di tale ultimo impegno, nell'Allegato II al Programma di lavoro della Commissione per il 2012, intitolato «Iniziativa per la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi», sono elencate 28 proposte, tra le quali, in particolare, si segnalano: il «Quadro paneuropeo per l'identificazione, l'autenticazione e la firma elettroniche», (iniziativa n. 2) volto ad incrementare le possibilità d'uso delle firme elettroniche, al fine di facilitare le transazioni elettroniche tra cittadini, imprese e amministrazioni; l'iniziativa legislativa (n. 9) in materia agricola, relativa alla commercializzazione di semi, finalizzata a semplificare la legislazione mediante la sostituzione di dodici direttive con un unico atto; il «Codice dell'immigrazione dell'Unione europea» (iniziativa n. 14) che consolida la normativa vigente in materia di immigrazione contenuta nelle cinque direttive in vigore in materia di migrazione legale, con l'obiettivo di migliorare la coerenza tra gli strumenti, assicurare maggior trasparenza ed identificare eventuali lacune; l'iniziativa legislativa (n. 16) in materia di dispositivi di protezione individuale, finalizzata a chiarire la portata normativa della direttiva di riferimento, allo scopo di facilitarne l'applicazione da parte degli operatori; l'iniziativa in materia di diritto processuale civile (n. 24) che, attraverso la definizione delle norme processuali minime comuni per i procedimenti civili, persegue l'obiettivo di garantire che le procedure civili europee siano coerenti;

evidenziato altresì come anche nell'Allegato I siano ricomprese iniziative che appaiono di particolare rilevanza, sempre sotto il profilo della semplificazione e razionalizzazione della legislazione, tra le quali, ad esempio, quella sulla «Mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la

corretta applicazione delle normative doganale e agricola» (n. 115), volta alla semplificazione e alla «chiarificazione» della legislazione nel settore di riferimento;

constatato che, complessivamente, nell'Allegato I (limitatamente alle iniziative della Commissione per il 2012) e nell'Allegato II al Programma di lavoro della Commissione sono indicate ben 16 iniziative volte alla semplificazione e 10 volte alla riduzione degli oneri amministrativi, cui si aggiungono le ulteriori iniziative dirette a finalità di revisione, riesame e modifica delle direttive, «rifusione» (ovvero aggiornamento ed unificazione di più strumenti normativi) e modifica di un notevole numero di atti normativi;

rilevato che la Relazione programmatica, articolata in tre capitoli, presenta aspetti di interesse per il Comitato per la legislazione in relazione all'individuazione degli strumenti normativi di recepimento e attuazione degli atti normativi europei, nonché in materia di obblighi informativi in capo al Governo nei confronti del Parlamento, al fine di rafforzare la partecipazione delle Assemblee legislative alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea;

osservato che, con riferimento al primo aspetto, la normativa europea ha attribuito all'Italia, da un lato, la facoltà di derogare al regime IVA europeo e, dall'altro, la possibilità di usufruire di un meccanismo facoltativo per il pagamento dell'IVA sulla cessione di quote di gas serra e constatato, in proposito, che la Relazione programmatica si limita a prevedere il monitoraggio delle misure eventualmente adottate in attuazione di tale facoltà di deroga alla normativa europea, senza individuare gli atti a ciò destinati;

preso atto che nella Relazione programmatica viene messo in risalto il numero elevato di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia per il mancato recepimento del diritto europeo – pari a 136 alla data del 31 dicembre 2011 – il 28 per cento delle quali originato dal mancato recepimento di direttive europee; os-

servato in proposito che, come si evince dalla Relazione programmatica, tale contenzioso deriva, in parte, dalla ritardata approvazione della legge comunitaria per il 2010 e in parte dai « forti ritardi » che si registrano anche nei casi di recepimento in via amministrativa;

valutata con favore, a tale ultimo proposito, l'intenzione manifestata dal Governo di ridurre il numero di infrazioni pendenti a meno di 100 unità entro la fine del 2012, cui si accompagna il preciso impegno di risolvere i casi aperti per mancato recepimento delle direttive;

osservato altresì che, in relazione al secondo aspetto (obblighi informativi), la Relazione dà conto della realizzazione del progetto « AIR in comune », nato dall'esigenza di dare attuazione all'articolo 4-*quater* della legge n. 11 del 2005 (in materia di partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà degli atti legislativi dell'Unione europea), al precipuo scopo di migliorare l'informazione al Parlamento sull'impatto della normativa europea sulle regioni e sugli enti locali;

segnalato, tuttavia, in relazione a tale ultimo profilo – in sé assai meritorio – che, fino ad ora, non vi è stato alcun coinvolgimento delle Camere nell'attività di sperimentazione del progetto in questione;

per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012:

in relazione ai tempi di presentazione della Relazione programmatica:

auspica che sia data attuazione all'intendimento del Governo di « *garantire che il prossimo esercizio sia più aderente agli obiettivi che lo ispirano e alle esigenze del Parlamento* », reputando prioritario, in

tale ambito, che si proceda alla tempestiva presentazione alle Camere della Relazione programmatica, al fine di potenziarne ulteriormente « *il taglio strategico e programmatico* »;

sotto il profilo della valutazione d'impatto:

tenuto conto della riserva di legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione, invita ad introdurre le eventuali deroghe al regime IVA europeo nonché alla normativa in materia di pagamento dell'IVA sulla cessione di quote di gas serra mediante l'adozione di provvedimenti di rango legislativo;

invita a valutare l'opportunità di instaurare un costante flusso informativo tra Governo e Parlamento sulle procedure di infrazione pendenti, che dia conto, in particolare, dei criteri in base ai quali avviene la scelta dello strumento di recepimento delle direttive comunitarie (soprattutto ove si prediliga lo strumento amministrativo), nonché dei dati e delle motivazioni riguardanti i « forti ritardi » che si verificano nei casi di recepimento da effettuarsi con atti amministrativi;

con specifico riguardo alla valutazione di impatto, auspica che venga assicurato un tempestivo coinvolgimento delle Camere nel progetto « AIR in comune », tenuto conto che, sino ad ora, esse non sono state informate né del suo avvio né dei passi compiuti;

per quanto concerne il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012, non ritiene di formulare specifiche considerazioni in relazione ai profili di competenza del Comitato ».

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla riunione informale del Consiglio europeo del 23 maggio 2012 (*Svolgimento e conclusione*) 10

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica Lamberto DINI. — Interviene il Ministro degli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla riunione informale del Consiglio europeo del 23 maggio 2012.

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare.

Introduce quindi brevemente la discussione.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Emma BONINO (PD), i deputati Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente della V Commissione della Camera dei deputati*, e Enrico PIANETTA (PdL), il senatore Franco MARINI (PD) e Rossana BOLDI (LNP), *presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, il deputato Sandro GOZI (PD), Lamberto DINI, *presidente*, e i senatori Francesca Maria MARINARO (PD), Raffaele FANTETTI (PdL) e Enrico MORANDO (PD) e i deputati Nicola FORMICHELLA (PdL) e Francesco TEMPESTINI (PD).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Subemendamenti ed emendamenti approvati</i>)	21

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA-CGIL) e dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Atto n. 466) .	20
AVVERTENZA	20

SEDE REFERENTE

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Intervengono il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 17 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che le Commissioni stanno esaminando i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo.

In particolare, nella seduta del 15 maggio scorso sono stati accantonati i subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27, Sisto 0.9.500.109 e Ferranti 0.9.500.72, che riguardano lettera a) del comma 1 dell'articolo 9; Di Pietro 0.9.500.28, Sisto 0.9.500.110, Bocchino 0.9.500.3, Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118, che riguardano la lettera b) del comma 1 del-

l'articolo 9. Nella stessa seduta è stato respinto il subemendamento Sisto 0.9.500.111.

Nell'ultima seduta del 17 maggio scorso sono stati accantonati i subemendamenti Sisto 0.9.500.112 e Ferranti 0.9.500.74 che riguardano la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9; Ferranti 0.9.500.740 relativo alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9; Sisto 0.9.500.113, Contento 0.9.500.120 e 0.9.500.121, Ferranti 0.9.500.75, Lussana 0.9.500.24 e Contento 0.9.500.99, che riguardano la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9. Nella medesima seduta sono stati respinti i subemendamenti 0.9.500.10 del relatore per la II Commissione e Bocchino 0.9.500.4. È stato invece approvato il subemendamento Ferranti 0.9.500.76, la cui approvazione ha precluso la votazione dei subemendamenti Sisto 0.9.500.114 e Contento 0.9.500.100.

Sempre nella medesima seduta, gli onorevoli Lorenzo Ria e Antonio Di Pietro hanno ritirato, rispettivamente a nome dei propri gruppi Unione di Centro ed Italia dei Valori, tutti i subemendamenti presentati dagli stessi gruppi, affinché dal loro esame non derivi un eventuale ritardo dell'inizio della discussione in Assemblea, prevista per lunedì 28 maggio prossimo. Il relatore per la II Commissione, a seguito della reiezione del suo subemendamento 0.9.500.10, ha ritirato i subemendamenti 0.9.500.11 e 0.9.500.12. Sono stati altresì ritirati i subemendamenti Siliquini 0.9.500.5, 0.9.500.6 e 0.9.500.200 nonché Contento 0.9.500.98 e 0.9.500.119.

Prima di passare all'esame del subemendamento Ferranti 0.9.500.79, volto a modificare la lettera h) del comma 1 dell'articolo 9, da la parola al Ministro, che ne ha fatto richiesta.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO fa presente di aver riflettuto attentamente, nei giorni trascorsi dall'ultima seduta, sulle modifiche che è possibile apportare all'emendamento 9.500 del Governo, al fine di venire incontro alle esigenze emerse e ritenute, sin dall'inizio, degne della massima considerazione, pur mantenendo l'impianto sostanziale della

riforma. Ha quindi valutato attentamente una possibile riformulazione della fattispecie di cui al nuovo articolo 346-*bis* che l'emendamento del Governo inserisce nel codice penale, il quale disciplina il traffico di influenze illecite, nonché della nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, delineata nel nuovo articolo 318 del codice penale.

Ritiene quindi possibile accogliere alcune proposte di modifica contenute in taluni subemendamenti presentati, su cui intende proporre una riformulazione. A suo avviso, infatti, questo intervento normativo è troppo importante ed il Governo non può esimersi dal mettere il massimo impegno per arrivare alla definizione di un nuovo testo normativo che sia il migliore possibile, fermo restando l'impianto di base già previsto.

Sottolinea quindi che, se si vuole fare del bene al Paese, questa riforma va approvata, possibilmente oggi stesso.

Invita pertanto i presentatori dei subemendamenti Sisto 0.9.500.113, Contento 0.9.500.121 e Ferranti 0.9.500.75 a riformularli nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Ritiene che in questo modo sia possibile delineare meglio la nuova fattispecie di cui all'articolo 318. Sottolinea infatti che introdurre le parole « indebitamente » e « per » l'esercizio delle funzioni, consente di « stringere » il contenuto della fattispecie rendendo più percepibile il disvalore della condotta e di definire le ipotesi di reato sulla base di una precisa finalizzazione, sottolineando al contempo il contenuto indebito o illecito della condotta.

In merito al nuovo articolo 346-*bis* del codice penale, invita i proponenti a riformulare il subemendamento Ferranti 0.9.500.81 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Rileva, infatti, che la fattispecie del traffico di influenze illecite, di cui al nuovo articolo 346-*bis* del codice penale, è di non facile definizione. La parola « sfruttando » rende più pregnante la condotta mentre le parole « o altro vantaggio patrimoniale » consentono di superare il rischio, presente nella precedente versione,

di colpire condotte che non sono connotate da disvalore come talune attività che rientrano nelle attività di *lobby*. Ha quindi ritenuto opportuno proporre la nuova formulazione al fine di limitare la fattispecie alle sole situazioni in cui vi è riferimento a denaro o ad altro vantaggio patrimoniale.

Per quanto riguarda le ulteriori parti contenute nell'emendamento 9.500 del Governo, chiede ai presentatori di ritirare tutti i subemendamenti presentati e di procedere alla votazione del suddetto emendamento governativo, del quale si assume la piena responsabilità. Ciò al fine di mantenere l'impostazione « piramidale » seguita per quanto riguarda le pene e la « cascata » di valori che sono coinvolti. Resta chiaramente ferma la possibilità di intervenire nella successiva fase in Assemblea.

Ritiene, infatti, che giungere in questa fase ad un'approvazione condivisa della riforma proposta possa costituire un'importante dimostrazione di coesione, quanto mai necessaria al Paese.

Antonio DI PIETRO (IdV) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia data lettura del testo degli articoli 318 e 346-*bis* del codice penale, come risulterebbero dall'approvazione delle modifiche testé prospettate dal ministro Severino. Sottolinea infatti l'esigenza della massima chiarezza rispetto al testo che le Commissioni si apprestano a votare, tanto più alla luce dell'importanza delle modifiche proposte.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà lettura del nuovo testo degli articoli 318 e 346-*bis* del codice penale, come risulterebbero dall'approvazione delle modifiche testé prospettate dal ministro della giustizia: « f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente: « Art. 318. — (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). — Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni »; r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente: « Art. 346-*bis*. — (*Traffico di*

influenze illecite). — Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita ».

Francesco Paolo SISTO (PdL) accoglie la riformulazione proposta dal ministro Severino riguardo al proprio subemendamento 0.9.500.113, che riformula di conseguenza (*vedi allegato*), e ritira tutti i subemendamenti da lui presentati ad eccezione di quest'ultimo e del subemendamento 0.9.500.117.

Quanto alla riformulazione proposta dal ministro Severino, ritiene che l'avverbio « indebitamente » rafforzi le previsioni del testo; dà inoltre atto al Governo dello sforzo compiuto con riguardo al nuovo articolo 346-*bis*, che ha portato ad una formulazione che appare maggiormente compatibile rispetto all'ordinamento. Ritiene oltretutto che, in questo modo, il nuovo articolo 346-*bis* abbia caratteri di più marcata distinzione rispetto ad altre fattispecie, quali il delitto tentato e gli atti preparatori che, come sostenuto dalla dottrina, non hanno rilevanza penale.

Si riserva quindi di presentare in Assemblea proposte emendative volte a giungere ad ulteriori miglioramenti del testo. In questa fase, intende preannunciare alcune questioni che affronterà più diffusamente nella successiva fase dell'*iter*: in

primo luogo, è opportuno un migliore coordinamento del sistema sanzionatorio; in secondo luogo, occorrerà definire più compiutamente alcuni parametri svolgendo ulteriori riflessioni su diversi aspetti.

Manlio CONTENUTO (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.9.500.121 (*vedi allegato*), riconoscendo al ministro Severino di avere tenuto conto dei rilievi sollevati dal proprio gruppo in merito all'esigenza di una migliore formulazione della fattispecie relativa alla corruzione per l'esercizio della funzione. Ritira quindi i suoi ulteriori subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio subemendamento 0.9.500.75 (*vedi allegato*), ritenendo che le modifiche proposte dal ministro contribuiscano ad una migliore definizione della condotta.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva come le proposte di riformulazione del ministro riguardino solamente gli articoli 318 e 346-*bis*, e chiede se non si intenda modificare anche l'articolo 317, dal quale ritiene sia stata arbitrariamente espunta la concussione per induzione. Chiede inoltre al ministro se sia stata adeguatamente valutata la relazione tra fattispecie di concussione e quella di traffico di influenze illecite.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO precisa che l'articolo 317 rimane immutato, così come tutte le altre disposizioni contenute nell'emendamento 9.500, fatta eccezione per quelle per le quali si è proposta una riformulazione, sempre che tali proposte siano accettate e i relativi subemendamenti approvati dalle Commissioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame degli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (*Nuova formulazione*), Contento 0.9.500.121 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 0.9.500.75 (*Nuova formulazione*).

Angela NAPOLI (FLP), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (*Nuova formulazione*), Contento 0.9.500.121 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 0.9.500.75 (*Nuova formulazione*) sia perché ne condivide il contenuto sia perché costituiscono il frutto di una mediazione che consentirà di approvare il provvedimento in tempi rapidi.

Antonio DI PIETRO (IdV) dopo avere ricordato come il gruppo dell'IdV abbia ritirato tutte le proprie proposte emendative, riservandosi di ripresentarle in Assemblea, ribadisce la totale contrarietà all'idea che la fattispecie di cui all'articolo 317 non debba essere estesa alla concussione per induzione e non debba comprendere, quale soggetto attivo, anche l'incaricato di pubblico servizio. Ritiene infatti che quella per induzione sia la vera concussione o, comunque, che sia la più frequente, grave e subdola, mentre la concussione per costrizione, in base alla sua passata esperienza professionale, risulta un'ipotesi quasi inesistente nella pratica. Ritiene quindi che la formulazione dell'articolo 317 contenuta nell'emendamento 9.500 del Governo rappresenti una regressione nella lotta contro la corruzione.

Quanto alla fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, pur ritenendo che la riformulazione proposta dal Governo sia migliorativa del testo, preannuncia la presentazione in Assemblea di emendamenti che rendano la fattispecie ancora più stringente.

Dichiara quindi di non condividere la riformulazione proposta dal Governo relativa alla fattispecie di cui all'articolo 346-*bis*, poiché è contrario a limitare la rilevanza penale al conseguimento di un vantaggio esclusivamente patrimoniale. Ritiene infatti che in questa tipologia di fattispecie ogni tipo di utilità debba essere perseguita, sia essa personale, politica o patrimoniale. Sottolinea inoltre come in questa fattispecie il conseguimento di un vantaggio patrimoniale sia l'ipotesi meno frequente.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sui subemendamenti riformulati in base alle indicazioni del Governo e sull'emendamento 9.500 del Governo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sui subemendamenti riformulati in base alle indicazioni del Governo e sull'emendamento 9.500 del Governo, pur ritenendo il testo migliorabile e pur condividendo alcuni dei rilievi espressi dall'onorevole Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 318 del codice penale risultante dall'emendamento del Governo e dai subemendamenti appena riformulati sia idonea a punire una serie di condotte corruttive che la normativa vigente non riesce a colpire in maniera adeguata.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara il proprio voto favorevole ai subemendamenti appena riformulati, ritenendo che questi individuino meglio la condotta riducendo fortemente il rischio di incriminazioni di condotte prive di una vera e propria lesività dal punto di vista penalistico. Esprime pertanto apprezzamento per il Ministro che attraverso le proposte di riformulazioni di alcuni subemendamenti è riuscito a sintetizzare posizioni di forze politiche che all'inizio del dibattito potevano sembrare inconciliabili.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDDETTO, riferendosi all'intervento dell'onorevole Di Pietro, fa presente che le riformulazioni da lei proposte nella presente seduta si limitano unicamente a subemendamenti inerenti al reato di corruzione per l'esercizio della funzione ed a quello di traffico di influenze illecite, previsti rispettivamente dalle lettere f) ed r) del comma 1 dell'articolo 9 del testo dell'emendamento del Governo. Ciò significa che le disposizioni di tale emendamento riferite ai reati di concussione ed induzione indebita a dare o promettere

utilità rimangono immutate. Con particolare riferimento al reato di concussione così come formulato dall'emendamento del Governo, ribadisce che la scelta di non prevedere più l'incaricato di pubblico servizio quale autore del reato trova la propria giustificazione nella considerazione che quest'ultimo non ha poteri tali da essere in grado di costringere il soggetto passivo del reato, mentre è in grado di indurlo indebitamente a dare o promettere delle utilità. In sostanza, la nuova formulazione dei reati di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita a dare o promettere utilità tiene conto, per quanto attiene al soggetto attivo del reato, alla diversa forza coercitiva del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. Ricorda comunque che l'emendamento del Governo prevede ulteriori modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione introducendo tra l'altro il reato di corruzione tra privati.

Roberto RAO (UdCpTP) ritiene soddisfacente la mediazione testé raggiunta con l'aiuto del Governo. Sottolinea che il suo gruppo avrebbe voluto norme più severe, ma, per agevolare i lavori delle Commissioni, ha ritirato i propri subemendamenti, nella convinzione che, su un tema delicato come questo, le Commissioni non possano registrare una divisione. Ritiene che il lavoro svolto dal Governo in vista del conseguimento di una soluzione condivisa sia stato fondamentale anche per evitare di offrire argomenti ai troppi denigratori del Parlamento. Valuta pertanto favorevolmente la proposta avanzata dal Governo per la riformulazione dei subemendamenti Sisto 0.9.500.113, Contento 0.9.500.121 e Ferranti 0.9.500.75 e preannuncia il voto favorevole sugli stessi.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (*nuova formulazione*), Contento 0.9.500.121 (*nuova formulazione*) e Ferranti 0.9.500.75 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone per ragioni di economia procedurale

di accantonare, condividendolo le Commissioni, tutti i subemendamenti successivi al fine di esaminare immediatamente il subemendamento Ferranti 0.9.500.81, del quale il ministro ha proposto una riformulazione. L'esigenza di esaminare immediatamente il predetto subemendamento è dettata dalla Ricorda che il Ministro ha chiesto, contestualmente all'approvazione del subemendamento riformulato, il ritiro di tutti i restanti subemendamenti, compresi quelli accantonati nelle scorse sedute, per poter approvare poi l'emendamento 9.500 del Governo, come risultante dai su emendamenti approvati.

Tuttavia, per poter esaminare immediatamente il subemendamento Ferranti 0.9.500.81, occorre prima respingere i subemendamenti Sisto 0.9.500.127, Contento 0.9.500.123 e Siliquini 0.9.500.8, salvo che siano ritirati.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.9.500.127.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.9.500.123.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) ritira il suo subemendamento 0.9.500.8.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte quindi che si passa all'esame del subemendamento Ferranti 0.9.500.81.

Donatella FERRANTI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.9.500.81 avanzata dal Governo (*vedi allegato*), chiarendo che il subemendamento in questione si propone di tipizzare meglio le fattispecie di reato onde evitare che, attraverso di esse, si possano colpire condotte non illecite o al limite tra il lecito e l'illecito.

Le Commissioni approvano il subemendamento Ferranti 0.9.500.81 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiede se, alla luce dell'intervento svolto dal ministro della giustizia ed all'approvazione

degli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (*Nuova formulazione*), Contento 0.9.500.121 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 0.9.500.75 (*Nuova formulazione*) nonché del subemendamento Ferranti 0.9.500.81 (*nuova formulazione*), i presentatori dei subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo non ancora esaminati siano disponibili al ritiro degli stessi.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, ritira tutti i suoi subemendamenti non ancora esaminati così da consentire alle Commissioni di concludere i propri lavori e da portare il provvedimento in Assemblea nei tempi stabiliti dal calendario dei lavori. Pur ritenendo, infatti, che il testo del Governo possa essere ancora migliorato, giudica in questo momento prioritario portare in Aula un testo diverso da quello approvato dal Senato, che il suo gruppo giudica del tutto insufficiente. Chiede peraltro la Governo di non lasciar cadere il lavoro da lei svolto in qualità di relatrice per la II Commissione e di tenere quindi conto nelle successive fasi di discussione delle proposte emendative da lei presentate.

Donatella FERRANTI (PD) ritira tutti i propri subemendamenti non ancora esaminati, riservandosi di ripresentarli eventualmente in Assemblea. Ritiene infatti essenziale che l'articolo 9 giunga in Assemblea in un testo diverso da quello approvato dal Senato, che il suo gruppo giudica inadeguato. A suo avviso, tuttavia, il testo del Governo può essere ulteriormente migliorato: segnala, in particolare, l'importanza di garantire, accanto al rigore delle pene, l'effettività delle stesse, comprese quelle accessorie. Sottolinea quindi che serve il massimo sforzo di tutti per contrastare la corruzione, che non soltanto danneggia gravemente l'economia, ma lede lo Stato di diritto.

Manlio CONTENUTO (PdL) dà atto al Governo di aver contribuito a far fare al testo un passo avanti nella direzione di una più precisa determinazione delle fat-

tispecie penali in questione. Ritira, quindi, i suoi subemendamenti nonché, dopo averli sottoscritti, quelli presentati da deputati del suo gruppo che al momento non partecipano alla seduta, manifestando tuttavia al Governo alcune preoccupazioni che si augura trovino attenzione nella successiva discussione del provvedimento in Assemblea. In primo luogo, ritiene che occorra riflettere anche su strumenti diversi da quello della repressione penale, ad esempio prevedendo la incapacità a essere parte contrattuale o la risoluzione del rapporto di impiego. In generale, ritiene necessario intervenire sulla pubblica amministrazione per sradicare una certa mentalità che, anche quando non porta a vere e proprie condotte criminose, tuttavia concorre a creare un malcostume: ricorda l'episodio di un dipendente pubblico che ha denunciato per assenteismo alcuni colleghi e li ha visti in seguito fare carriera e sopravanzarlo in qualifiche superiori. Per quanto riguarda infine l'interdizione dai pubblici uffici, ritiene che serva fare chiarezza, anche coordinando le disposizioni su questo punto con quelle recanti la delega al Governo in materia di incandidabilità. Infine, sottolinea l'importanza di determinare le fattispecie penali con la massima attenzione possibile, per evitare quanto sta oggi accadendo in numerosi comuni italiani, nei quali i sindaci si trovano ad essere imputati sulla base di fattispecie di reato indeterminate.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea la necessità di una riforma coerente ed organica e ritiene che le Commissioni abbiano fatto oggi un passo avanti in questa direzione. Ritira pertanto i propri subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo, riservandosi eventualmente di ripresentarli in Assemblea. Segnala peraltro alcune preoccupazioni che si augura possano essere valutate nel prosieguo della discussione. In primo luogo, osserva che accentuare la repressione penale rischia di provocare distorsioni, inducendo i dipendenti della pubblica amministrazione a comportamenti per così dire « difensivi ». Per quanto riguarda poi il comma 2 del-

l'articolo 9-bis, relativo alla corruzione tra privati, evidenzia il rischio di una eccessiva oggettivazione della responsabilità.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) prende atto della proposta del ministro della giustizia e ritira i propri subemendamenti, riservandosi eventualmente di ripresentarli in Assemblea. Sottolinea comunque l'importanza di una stretta tipizzazione delle fattispecie penali onde evitare l'applicazione estensiva delle stesse in via interpretativa. Quanto alle pene, ritiene preferibile non elevare i minimi edittali, in modo da rimettere alle valutazioni della magistratura l'individuazione delle sanzioni più congrue in relazione ai casi concreti. Quanto infine alla procedibilità per i reati in questione, ritiene che, nei casi in cui ad essere interessate da condotte corruttive siano le società, l'avvio del procedimento deve essere previsto a querela della parte lesa.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritira i propri subemendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto che non sono presenti i presentatori dei subemendamenti 0.9.500.4, 0.9.500.2 e 0.9.500.300 e che, quindi, si intende che vi abbiano rinunciato, avverte che le Commissioni passano ora alle votazioni dell'emendamento 9.500 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo per dichiarazioni di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo ed esprime l'auspicio che in Aula sia possibile addivenire ad una soluzione più soddisfacente, in spirito di condivisione tra i gruppi.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo rilevando come l'emendamento del Governo contenga gli elementi essenziali per una concreta repressione penale del fenomeno della corruzione. Sottolinea inoltre l'importanza politica del fatto di portare in Assemblea un testo diverso da quello

approvato dal Senato, oltre che un testo rispondente agli obblighi internazionali su questa materia.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda che il suo gruppo ha ritirato per primo tutti gli emendamenti e i subemendamenti presentati, considerato che, pur non essendo favorevoli al disegno complessivo proposto dal Governo, si è ritenuto che quest'ultimo avesse il diritto di vedere messo in votazione il proprio emendamento.

Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 9.500 del Governo in quanto, pur apprezzando alcuni aspetti, ne emerge una valutazione nel complesso negativa. Ritiene che « la madre di tutte le verità » sia l'articolo 319-*quater*, in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 317 del codice penale: è questo che fa pervenire il suo gruppo ad un giudizio nel complesso contrario su uno dei punti più qualificanti del provvedimento. L'Italia dei valori ritiene, infatti, che non fosse avvertita la necessità di procedere ad uno « spaccettamento » dell'articolo 317 del codice penale, nel senso di distinguere il reato di concussione per costrizione da quello per induzione. Si tratta di un'operazione tecnicamente complessa che non tiene oltretutto conto del fatto che le ipotesi di concussione per costrizione sono molto rare, diversamente da quelle per induzione che, ricomprendendo oltretutto molti atteggiamenti di stampo mafioso, è molta diffusa nel Paese.

Ribadisce pertanto come sia estremamente complicata la distinzione tra concussione per costrizione e concussione per induzione e per tale ragione l'attuale articolo 317 del codice penale pone le due ipotesi sullo stesso piano.

Ritiene inoltre che i testi all'esame delle Commissioni, una volta entrati in vigore, daranno luogo a rilevanti problemi rispetto ai processi in corso. Non è infatti chiaro come si dovrà procedere rispetto a condotte che hanno i profili dell'induzione e che sono stati contestati ai sensi di una precisa disposizione del codice penale ma che vedono ora l'articolo 319-*quater* fare riferimento all'induzione indebita a dare o

promettere utilità. Le possibili problematiche in termini di successione delle leggi nel tempo sono state già oggetto di richiamo da parte di molti esperti del settore e non sarà facile comprendere come agire rispetto ai procedimenti in corso.

Prende peraltro atto che rispetto alle modifiche proposte vi è il massimo consenso da parte di tutti i gruppi, fatta eccezione per il solo gruppo dell'Italia dei valori, che è l'unico ad aver presentato subemendamenti riferiti alla lettera i), che riguarda appunto il nuovo articolo 319-*quater* del codice penale.

In conclusione, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo per le ragioni esposte.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente che da parte del suo gruppo vi è un « assenso propositivo » rispetto all'emendamento 9.500 del Governo, come risultante dalle modificazioni testé proposte. Il suo gruppo esprimerà infatti un voto favorevole sullo stesso, riservandosi di presentare ulteriori emendamenti in Assemblea per una migliore formulazione del testo.

Ritiene inoltre che, rispetto ad uno dei più gravi problemi del Paese qual è il fenomeno della corruzione, le risposte non possono venire dal codice penale ma devono essere piuttosto riscontrate nell'ambito delle procedure e del settore amministrativo, nonché con l'istituzione di un'anagrafe patrimoniale dei dipendenti pubblici da cui sia facile evincere anomalie reddituali che possono essere indice di fenomeni corruttivi.

Ritiene peraltro che il testo definito al termine dell'esame presso le Commissioni abbia una valenza migliorativa, con la previsione più articolata delle fattispecie previste, che consente di differenziare con maggiore chiarezza le ipotesi di maggiore rilevanza rispetto a quelle di minima importanza.

Lorenzo RIA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, tenuto conto in particolare che il ministro Severino ha portato avanti una mediazione

utile per una migliore formulazione del testo rispetto al disegno di legge originario nonché in quanto lo stesso ministro si è dichiarato disponibile ad ulteriori modifiche del testo volte a migliorarne la formulazione nella successiva fase in Assemblea.

Rileva peraltro che si sarebbe aspettato, in questa fase, un voto favorevole da parte di tutte le forze politiche che sostengono il Governo: non vorrebbe infatti che l'astensione preannunciata vada nella direzione di voler portare avanti una trattativa ad oltranza nella discussione in Assemblea anziché volere una migliore formulazione del testo, nell'impianto di base definito dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.500 del Governo, come modificato dai subemendamenti già approvati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 9.500 del Governo, s'intendono preclusi gli ulteriori emendamenti volti a modificare l'articolo 9. Per quanto attiene agli articoli aggiuntivi all'articolo 9 e gli altri in materia penale accantonati nelle precedenti sedute, avverte che si intendono preclusi quelli che hanno per oggetto medesime disposizioni, sia pure con contenuto diverso, contenute nell'emendamento 9.500 appena approvato. Chiede quindi ai presentatori dei rimanenti articoli aggiuntivi in materia penale se intendano mantenerli.

Federico PALOMBA (IdV) ritira tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea, con particolare riguardo a quello relativo al reato di autoriciclaggio.

Roberto RAO (UdCpTP) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo

gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, ritira tutti gli articoli aggiuntivi da lei presentati, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL) *relatore per la I Commissione*, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10, considerato che essi affrontano temi importanti ma di elevata complessità. È quindi opportuno in questa fase procedere al ritiro degli stessi, così da concludere entro la giornata odierna l'esame del testo in discussione, ferma restando la necessità di un ulteriore approfondimento, riferito all'articolo 10, che potrà essere svolto nella successiva fase di esame in Assemblea.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime le medesime valutazioni della relatrice con riguardo agli emendamenti ed agli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10, sottolineando l'esigenza di svolgere adeguati approfondimenti delle misure previste alla luce della complessità dei temi che affrontano.

Roberto RAO (UdCpTP) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Guido MELIS (PD) ritira tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI preannuncia l'intenzione del Governo di presentare in Assemblea alcune proposte emendative riferite alla prima parte del testo in esame, che riguardano essenzialmente il rafforzamento del contenuto minimo dei piani nazionali contro la corruzione e l'individuazione di responsabili in tale ambito, nonché alcune misure in materia di incompatibilità con particolare riguardo alle commissioni per i concorsi pubblici ed all'affidamento di lavori. Preannuncia inoltre la presentazione di una disposizione riguardante i codici di comportamento dei dipendenti pubblici e le conseguenze connesse alla loro violazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia, anche a nome del presidente Bruno, i ministri presenti e tutti i componenti delle

Commissioni per il lavoro svolto. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 maggio 2012.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA-CGIL) e dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Atto n. 466).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.500
DEL GOVERNO.

Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: « in relazione all'esercizio » con le seguenti: « per l'esercizio ».

Conseguentemente sostituire la parola: « riceve », con le seguenti: « indebitamente riceve ».

*** 0. 9. 500. 113** (nuova formulazione) Sisto.

Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: « in relazione all'esercizio » con le seguenti: « per l'esercizio ».

Conseguentemente sostituire la parola: « riceve », con le seguenti: « indebitamente riceve ».

*** 0. 9. 500. 121** (nuova formulazione) Contento.

Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: « in relazione all'esercizio » con le seguenti: « per l'esercizio ».

Conseguentemente sostituire la parola: « riceve », con le seguenti: « indebitamente riceve ».

*** 0. 9. 500. 75** (nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 1, lettera r), capoverso, al primo comma, sostituire le parole: « avvalendosi di » con le seguenti: « sfruttando ».

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole « altra utilità » con le seguenti « altro vantaggio patrimoniale » e dopo la parola « mediazione » aggiungere la seguente: « illecita ».

Conseguentemente al secondo e terzo comma sostituire la parola utilità con le seguenti « vantaggio patrimoniale ».

0. 9. 500. 81 (nuova formulazione) Ferranti.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO.

ART. 9.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: « 319-bis, » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater, »;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: « 319-ter » sono aggiunte le seguenti: « , 319-quater, primo comma, »;

c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni »;

e) all'articolo 317-bis, le parole: « 314 e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « 314, 317, 319 e 319-ter »;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

« ART. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

g) all'articolo 319, le parole: « da due a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette »;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: « da tre a otto » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci »;

2) nel secondo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

« ART. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni »;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio »;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: « che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « , in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri »;

n) all'articolo 322-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: « concussione, » sono inserite le seguenti: « induzione indebita a dare o promettere utilità »;

2) nel secondo comma, dopo le parole: « Le disposizioni degli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater, secondo comma, »;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: « a tale prezzo » sono aggiunte le seguenti: « o profitto »;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro »;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: « 319, » sono inserite le seguenti: « 319-quater »;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

« ART. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita ».

ART. 9-bis.

(Modifiche al codice civile).

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono

atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

ART. 9-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: « Concussione » sono aggiunte le seguenti: « , induzione indebita a dare o promettere utilità »;

2) al comma 3, dopo le parole: « 319-ter, comma 2, » sono aggiunte le seguenti: « 319-quater »;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

« s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ».

ART. 9-*quater*.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: « 319-*ter* » sono aggiunte le seguenti: « , 319-*quater* ».

ART. 9-*quinquies*.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 319-*ter*, » sono aggiunte le seguenti: « 319-*quater*, »;

b) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « 319-*ter*, » sono aggiunte le seguenti: « 319-*quater*, ».

ART. 9-*sexies*.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), » sono aggiunte le seguenti: « 319-*quater*, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità) »;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « 319-*ter* » sono aggiunte le seguenti: « , 319-*quater* ».

ART. 9-*septies*.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: « 319-*ter* » sono aggiunte le seguenti: « , 319-*quater* ».

9. 500. Il Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.20 alle 10.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) 26

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Atto n. 462.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 26 maggio 2012 e che la Commissione Bilancio ha già espresso i propri rilievi in data 8 maggio 2012.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione all'articolo 2 della Direttiva 2009/136/CE. Evidenzia che la predetta direttiva modifica il quadro normativo comunitario dettato dalla Direttiva 2002/58/CE, in materia di trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – attuato nel nostro ordinamento con il cosiddetto Codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 – prevedendo una maggior tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali e lo *spam* nel settore delle comunicazioni elettroniche. Osserva che il presente schema di decreto legislativo ade-

gua quindi l'ordinamento interno a quello comunitario mediante modifiche ed integrazioni al citato Codice della *privacy*, prevedendo sia un rafforzamento della disciplina a tutela dei dati personali degli utenti sia una maggiore responsabilizzazione in tal senso dei fornitori dei servizi di telecomunicazione e accesso ad *Internet*. Sullo schema in esame, rileva, il 29 marzo 2012 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere favorevole con alcune osservazioni e raccomandazioni che, come riferisce la relazione del Governo, allegata al presente schema di decreto, sono state in gran parte recepite. Fa notare che non risulta invece recepita la raccomandazione del Garante di delineare con chiarezza il quadro giuridico riferibile alla figura dell'abbonato-persona giuridica: infatti, sia la normativa europea sia quella nazionale non escludono le persone giuridiche dalla nozione di «abbonato ad un servizio di comunicazione elettronica», con il conseguente diritto ad usufruire delle garanzie sul trattamento dei dati personali offerto dal Codice. Rileva che tale diritto, tuttavia, non emerge con chiarezza dall'attuale formulazione del Codice, dal momento che la tutela amministrativa e giudiziaria, ai sensi dell'articolo 141 del Codice stesso, è assicurata al solo interessato-persona fisica. Inoltre, va ricordato come il decreto-legge n. 201 del 2011, escludendo le imprese da una serie di adempimenti amministrativi in materia di *privacy*, abbia nel contempo privato le persone giuridiche delle garanzie offerte dal Codice. In ordine al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, ricorda che lo schema consta di tre articoli. Riferisce che l'articolo 1 è composto da 13 commi; il comma 1 novella l'articolo 4 del Codice, adeguando le definizioni di «chiamata telefonica», di «reti di comunicazione elettronica» e di «rete pubblica di comunicazioni» a quelle attualmente adottate nell'ordinamento comunitario e contenute nella versione consolidata della direttiva 2002/58/CE, modificata dall'articolo 2 della direttiva 2009/136/CE. Inoltre, sottolinea, è aggiunta la definizione di «viola-

zione di dati personali», funzionale al rafforzamento del diritto alla *privacy* degli utenti delle reti che il provvedimento intende perseguire. Infine, sempre in tema di definizioni, osserva che il successivo comma 12 sostituisce nell'intero Codice della *privacy* la definizione di «abbonato» con quella di «contraente». A questo riguardo, reputa opportuno puntualizzare che tale sostituzione dovrebbe essere effettuata ovunque ricorra nel codice tale espressione. Il comma 2, rileva, modifica l'articolo 32 del Codice in materia di titolarità ed obblighi in tema di sicurezza dei dati: innanzitutto, risulta modificata la rubrica dell'articolo 32 che viene espressamente riferita «ai fornitori di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico», anziché a «particolari titolari». In secondo luogo, osserva, vengono estesi anche agli altri soggetti cui sia affidata l'erogazione del servizio gli obblighi di adozione delle adeguate misure di sicurezza dei dati personali previste dall'articolo 31, oltre a quelli di comunicazione previsti dal nuovo articolo 32-*bis* del Codice, introdotto dal presente provvedimento. Infine, evidenzia, dopo il comma 1 dell'articolo 32, sono aggiunti due commi; il primo prevede che, da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica – fermi restando gli altri obblighi di sicurezza – sia garantito l'accesso ai dati del solo personale autorizzato per fini legalmente autorizzati; il secondo stabilisce che le misure di sicurezza devono garantire che i dati relativi al traffico e all'ubicazione nonché gli altri dati archiviati o trasmessi siano protetti da distruzione e perdita, anche accidentali, da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti nonché che sia assicurata una politica di sicurezza. Riferisce che il comma 3 dello schema di decreto aggiunge al Codice un articolo 32-*bis*, che detta una serie di adempimenti a cui i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica sono obbligatoriamente tenuti in caso di violazione di dati personali. In particolare, rileva, si prevede che, in caso di violazione dei dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elet-

tronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante della *privacy*: quando la violazione dei dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza del contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi, senza ritardo, l'avvenuta violazione. Tale comunicazione, osserva, non è dovuta, se il fornitore dimostra al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione. Fa notare che ove il fornitore non vi abbia provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione. Precisa che la comunicazione al Garante della *privacy* contiene, inoltre, le conseguenze della violazione nonché le misure apprestate dal fornitore per porvi rimedio. Infine, rileva, viene previsto che lo stesso Garante possa emanare istruzioni sugli obblighi di comunicazione delle violazioni da parte del fornitore e che quest'ultimo debba tenere un aggiornato inventario delle violazioni dei dati personali, per finalità di controllo da parte dello stesso Garante. Osserva che il comma 4 integra la formulazione dell'articolo 121 del Codice, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina del titolo X (Comunicazioni elettroniche), che attualmente si riferisce al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, anche alle reti che supportano i dispositivi di raccolta e identificazione dei dati. Rileva che il comma 5 modifica la disciplina relativa all'uso indesiderato dei cosiddetti *cookies*, novellando l'articolo 122 del Codice, relativo all'utilizzo delle informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente. Attualmente, evidenzia, il comma 1 dell'articolo 122 vieta l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato

o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. Fa notare che il successivo comma 2 del testo vigente dell'articolo 122 rinvia inoltre al codice di deontologia ai fini dell'individuazione dei presupposti e dei limiti entro i quali è consentito derogare a tale divieto per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, sempre che questi ultimi abbiano espresso il proprio consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento. Sottolinea che tale disciplina, fermo restando il generale divieto di cui si è detto, previsto ora al comma 2-*bis*, anziché al comma 1, viene modificata, prevedendo un diverso regime delle deroghe al predetto divieto; infatti, a tal fine non si fa più rinvio al codice di deontologia, ma, al comma 1, si precisa che l'accesso alle suddette informazioni è consentito solo con il preventivo consenso dell'interessato, da esprimere oralmente o per iscritto, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, salvo che per le semplici archiviazioni tecniche di dati e le trasmissioni effettuate a seguito di un servizio richiesto dallo stesso interessato al fornitore. Al riguardo, reputa che si potrebbe precisare che, ai fini determinazione delle modalità di manifestazione del preventivo consenso dell'interessato, si debba tenere conto anche delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte. Osserva inoltre, che al successivo comma 2 si puntualizza che, per l'espressione del consenso, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi o dispositivi di facile utilizzabilità da parte dell'utente o contraente; al riguardo, potrebbe essere opportuno specificare espressamente le modalità tecnologiche necessarie per consentire all'interessato di esprimere il proprio consenso. In particolare, evidenzia, si potrebbe fare riferimento ai programmi informatici o

dispositivi riconosciuti dai principali enti standardizzatori o dai codici di autoregolamentazione previsti dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate. Riferisce che il comma 6 novella il comma 3 dell'articolo 123 del Codice, precisando che il consenso del contraente o utente al trattamento temporaneo dei suoi dati da parte del fornitore del servizio di comunicazione elettronica, a fini commerciali o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, deve essere manifestato preliminarmente; il trattamento, quindi, potrà avvenire solo dopo il consenso dell'avente diritto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore per la II Commissione*, nell'illustrare le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, il comma 7 dell'articolo 1, che introduce talune modifiche ai commi 1 e 5 dell'articolo 130 del Codice in materia di comunicazioni indesiderate (articolo 2, par. 7, della direttiva).

Il citato comma 1 consente solo con il consenso dell'interessato l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, è premesso a tale comma un periodo che fa salva la disciplina degli articoli 8 e 21 del decreto legislativo n. 70 del 2003 ovvero l'adempimento degli obblighi di specifica informativa per le informazioni commerciali e l'applicazione delle relative sanzioni (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro, limiti raddoppiabili in caso di particolare gravità o di recidiva).

Un'ulteriore modifica riguarda il comma 5 che, nell'attuale formulazione, vieta in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità commerciali o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il

quale l'interessato possa esercitare i diritti di accesso (cancellazione, rettifica, ecc.) ai propri dati personali.

Nel comma 5 è inserito il richiamo al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003 (quindi agli obblighi di informativa specifica) nonché il divieto delle comunicazioni commerciali con cui si invita l'utente o il contraente a visitare siti *web* che non rispettano i predetti obblighi di informativa.

Il comma 8 dell'articolo 1 aggiunge al Codice della *privacy* l'articolo 132-*bis*, rubricato « Procedure istituite dai fornitori » con cui si prevede l'obbligo per questi ultimi di regolamentare la prassi interna per adempiere alle richieste degli utenti di accesso ai propri dati personali. La norma stabilisce, altresì, obblighi informativi nei confronti del Garante della *privacy*, che può richiedere ai fornitori notizie sulle procedure istituite, sul numero di richieste ricevute, sulle risposte fornite (articolo 2, par. 9, della direttiva)

Un'ulteriore disposizione (articolo 162-*ter*) è aggiunta al Codice dal comma 9.

La norma detta il quadro sanzionatorio per le violazioni dell'articolo 32-*bis* del Codice (aggiunto dal comma 3 dell'articolo 1) ovvero per le infrazioni degli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica a seguito di una violazione di dati personali (articolo 2, par. 10, della direttiva). Si prevedono le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei fornitori: da 25.000 a 150.000 euro per la mancata tempestiva comunicazione al Garante della violazione di dati personali (comma 1); da 150 a 1.000 euro per ogni omissione o ritardata comunicazione della violazione agli interessati (contraente a altra persona); dal riferimento alla non applicazione dell'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 consegue l'impossibilità di triplicare la sanzione in caso di pluralità di violazioni. Un ulteriore limite quantitativo della sanzione deriva dall'impossibilità per quest'ultima di superare il 5 per cento del volume d'affari del fornitore (riferito all'ultimo esercizio chiuso prima della notifica della contestazione della violazione). All'applicabilità della disciplina

dell'articolo 164-*bis* del Codice consegue, di converso, il possibile aumento fino al quadruplo delle sanzioni quando queste possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore (commi 2 e 3); da 20.000 a 120.000 euro per la mancata tenuta dell'inventario delle violazioni di dati personali.

Le sanzioni indicate sono irrogabili anche ai soggetti cui il fornitore abbia affidato l'erogazione dei servizi ove questi non abbiano tempestivamente comunicato al fornitore le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione all'interessato previsti dal nuovo articolo 32-*bis* a seguito dell'avvenuta violazione dei suoi dati personali.

Il comma 10 integra il contenuto del comma 1 dell'articolo 164-*bis* del Codice prevedendo ipotesi di minore gravità anche per gli illeciti puniti dal nuovo articolo 162-*ter* (ovvero le violazioni di dati personali compiute dai fornitori dei servizi di comunicazione).

Nelle ipotesi meno gravi, avuto anche riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 162-*ter* sono, quindi, applicati in misura pari a due quinti.

Il comma 11 aggiorna l'articolo 168 del Codice (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) in relazione al nuovo articolo 32-*bis* prevedendo come reato le false dichiarazioni o attestazioni di notizie o circostanze (o produzione di atti o documenti falsi): nella comunicazione al Garante della *privacy* dell'avvenuta violazione di dati personali (articolo 32-*bis*, comma 1) da parte del fornitore dei servizi di comunicazione elettronica; nella comunicazione al fornitore, ai fini degli adempimenti conseguenti alla violazione di dati personali, da parte del soggetto cui il fornitore stesso abbia affidato l'erogazione del servizio (articolo 32-*bis*, comma 8).

Entrambi gli illeciti sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi del successivo comma 12, alla definizione di « abbonato » è sostituita quella di « contraente », ritenuta maggior-

mente aderente alla natura contrattuale del rapporto col fornitore del servizio di comunicazione elettronica.

Attualmente, l'articolo 4, comma 2, lettera *f*) del Codice definisce « abbonato », qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate.

Infine, gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto sono relativi, rispettivamente, alla disposizione finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Il sottosegretario Massimo VARI si riserva di esprimere l'orientamento del Governo in esito alla presentazione della proposta di parere dei relatori.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che sono pervenute da parte dei gruppi richieste di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani. Fa notare tuttavia che, considerati i tempi stretti richiesti per l'espressione del parere, non si potrà ulteriormente rinviare l'esame del provvedimento che dovrà inderogabilmente concludersi nella giornata di domani.

Carlo MONAI (IdV) reputa particolarmente delicato il tema oggetto del provvedimento in esame, in quanto interessa milioni di cittadini in relazione alla tutela della *privacy* nell'utilizzo dei mezzi informatici. Soffermandosi in particolare sulle problematiche relative ai *cookies*, osserva che gli utenti della rete, dopo avere acquistato specifici servizi *online*, iniziano a ricevere nella propria casella di posta elettronica numerosi messaggi promozionali relativi a servizi analoghi a quello acquistato e ciò rappresenta una indebita violazione della *privacy*. Sottolinea che occorre tener conto in primo luogo, delle esigenze di tutela dei contraenti deboli. Invita al riguardo i colleghi a prestare attenzione alla valenza del nuovo termine utilizzato, ovvero contraente in luogo di

abbonato, che sembra voler assegnare alla figura del contraente un ruolo paritario rispetto a quello del fornitore del servizio. Il che non è assolutamente confermato dalla prassi e dall'esperienza dei servizi forniti su *internet* rispetto ai quali il consenso prestato dall'utente è spesso carpito attraverso l'utilizzo di metodologie che non garantiscono la consapevolezza dell'adesione dell'utente alle condizioni di acquisizione dei servizi offerti *online*. Precisa l'esigenza che a tutela della *privacy* nei servizi acquisiti via *internet* non debba sussistere alcun automatismo nella delicata fase in cui l'utente presta il consenso alla trasmissione dei propri dati al fornitore del servizio.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che il principale elemento di perplessità in ordine al provvedimento in esame sia rappresentato dalla manifesta sproporzione sanzionatoria, evidenziando come le sanzioni siano estremamente tenui quando il

danno è subito dall'utente. Ricorda quindi come la *ratio* della normativa in esame dovrebbe essere quella di tutelare in via preminente il consumatore.

Daniele TOTO (FLpTP) ritiene che l'elemento di maggiore perplessità opportuno ascoltare l'orientamento dei relatori in ordine ai rilievi critici testé evidenziati dai colleghi.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, assicura, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Rossomando, che gli interventi svolti nel corso del dibattito saranno attentamente valutati ed i rilievi avanzati saranno recepiti nella proposta di parere dei relatori.

Silvia VELO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A	32
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. Emendamenti C. 5044-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	36
---	----

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi. Emendamenti C. 749-A Paniz e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	36
---	----

AVVERTENZA	36
------------------	----

ERRATA CORRIGE	36
----------------------	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 maggio 2012.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.55 alle 11.25 e dalle 15.25 alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame, composto da due articoli, reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con la finalità di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Quest'ultimo prescrive alle pubbliche amministrazioni di ridimensionare i propri assetti organizzativi attraverso ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento e di ridimensionare le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.

Si tratta, dunque, di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste dall'articolo 74, commi 1, lettere da a) a c) e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e dall'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Lo schema di regolamento in esame reca quindi una serie di interventi volti, in particolare, alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale; alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale; alla ride-

terminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del ministero della difesa; alla riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Come precisato dal Governo nell'allegato documento sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sul piano quantitativo, gli obiettivi fissati dalla legge si realizzano attraverso una riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale.

Con riferimento alla riduzione della spesa annua, la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali comporta una a regime un risparmio di euro. 1.151.318,40. Con specifico riguardo, invece, al personale civile della difesa non dirigenziale, l'organico si riduce dagli attuali 33.402 posti a 30.381 unità, con una decurtazione di 3.021 posizioni ed una conseguente riduzione della spesa annua a regime di euro 115.850.903,02.

In particolare, con riferimento all'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale, l'articolo 1, comma 1, lettera e) dello schema di regolamento interviene prevedendo, da una parte, la soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio, di cui all'attuale articolo 120 del Testo unico e la contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale. Secondo quanto riferito dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento, la soppressione della citata direzione generale determina la riduzione di complessive 8 posizioni dirigenziali di livello non generale.

In secondo luogo, il provvedimento in esame prevede la costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale. Tale unificazione, come evidenziato nella relazione illustrativa, oltre a stimolare il perseguimento di migliori risultati per l'amministrazione in materia di con-

tenzioso, consente di liberare risorse umane e strumentali per sopperire alle riduzioni dei contingenti dirigenziali non generali e non dirigenziali in servizio presso altre strutture dell'Area tecnico-amministrativa e conseguenti alle riduzioni delle dotazioni organiche conseguenti a precedenti provvedimenti di riorganizzazione.

Da un punto di vista organizzativo, il VI Reparto contenzioso e affari legali sarà retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del ministero della difesa e determinerà la soppressione di 11 strutture di livello dirigenziale non generale attualmente dedicate alla medesima funzione dislocate in ordine sparso.

Viene inoltre precisato che questo intervento non comporterà oneri relativi alla sua organizzazione in quanto si servirà di infrastrutture già in uso e in atto presso la segreteria generale.

Ai sensi del nuovo comma 5 dell'articolo 106 del Testo unico, la distribuzione delle complessive 129 posizioni di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale fra le diverse strutture di livello generale dello stesso Segretariato, con contestuale individuazione delle specifiche attribuzioni, sarà definita con apposito decreto del Ministro della difesa.

Ulteriori interventi di riorganizzazione di strutture dirigenziali non generali sono, infine, previsti dalle seguenti lettere dell'articolo 1, comma 1.

Per quanto riguarda poi gli uffici di diretta collaborazione che, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia militare, esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, lo schema di regolamento in esame prevede la riduzione, da 153 unità a 145, della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell'Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Al contempo, si stabilisce la riduzione, da dieci a nove, del numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale

non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione ed una implementazione, da 12 a 13, del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata.

Nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame si richiama la sempre più pressante esigenza di implementare le capacità di coordinazione e collegamento fra autorità politica responsabile delle attribuzioni del dicastero connesse con la difesa nazionale e la tutela degli interessi nazionali in Patria e all'estero e l'area tecnico-operativa (le Forze armate), direttamente impegnate nell'espletamento di tali attribuzioni. In questo quadro, in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse, la diminuzione di una unità dirigenziale non generale civile accompagnata dal contestuale incremento di una unità dirigenziale non generale militare (con il grado di Colonnello o Generale di brigata) nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione, consente, ai fini del soddisfacimento della descritta esigenza, di disporre di maggiori e più adeguate professionalità specifiche del settore militare e operativo, certamente meglio rintracciabili in un ufficiale superiore delle Forze armate piuttosto che in un dirigente civile di seconda fascia, che, altrettanto certamente, risulta invece più proficuamente impiegabile nell'espletamento delle attribuzioni tipiche dell'area tecnico-amministrativa.

Si prevede, infine, la soppressione dell'incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. Dalla relazione illustrativa sembrerebbe che tale soppressione sia funzionale al transito nell'ambito dell'Area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa di una posizione dirigenziale generale in qualità di responsabile del VI Reparto del Segretariato generale della Difesa.

Il provvedimento reca ulteriori interventi relativi al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordina-

mento militare non direttamente connessi con le misure di riduzione degli assetti organizzativi imposte dal decreto-legge n. 138 del 2011. Come precisato nella relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, si tratta di interventi che in un primo momento erano stati inseriti nello schema di regolamento correttivo del Testo unico regolamentare e poi, «concorde la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da esso espunti, poiché per quel provvedimento correttivo non sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari, invece necessari per le disposizioni aventi impatto ordinamentale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988».

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni: l'articolo 1, comma 1, lettera b), che novella l'articolo articolo 55, comma 2, del Testo unico al fine di ridurre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA); l'articolo 1 comma 1, lettera c), che interviene sull'articolo articolo 81, comma 8, del Testo unico, al fine di precisare che con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina e non al conferimento dell'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate; l'articolo 1, comma 1, lettera q), che sostituisce il comma 10 dell'articolo 320 del Testo unico al fine di consentire la possibilità per i Capi di stato maggiore di Forza armata di autorizzare il titolare di alloggio ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), al mantenimento della conduzione dello stesso, in una sede diversa da quella in cui presta servizio, solamente se in tale luogo non risulti disponibile altro alloggio destinato all'incarico; articolo 1, comma 1, lettere dd) e ee) che novellano gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti rispettivamente la composizione del Consiglio centrale (COCER), e la composizione dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR).

Per quanto attiene a quest'ultima disposizione, le modifiche proposte dallo schema di regolamento in esame riguar-

dano, in particolare: la riduzione da 63 a 60 dei componenti del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER); la riduzione dei componenti dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) da 240 a 234.

In relazione a tali modifiche, è peraltro opportuno richiamare le modifiche apportate dal decreto-legge n. 216 del 2011 il cui articolo 8, attraverso una novella ai commi 2 e 3 dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che nell'organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa, «fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti».

Su queste ultime disposizioni, in ogni modo, sarà necessaria un'attenta valutazione nel prosieguo dell'iter parlamentare.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 22 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.**Emendamenti C. 5044-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.**Emendamenti C. 749-A Paniz e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.55.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti* n. 649, del 9 maggio 2012, a pagina 82, prima colonna, ventiseiesima riga, leggasi « 3 » al posto di « 2 »; ventinovesima riga, leggasi « 4 » al posto di « 3 »; trentaduesima riga, leggasi « 5 » al posto di « 4 »; trentanovesima riga, leggasi « 6 » al posto di « 5 »; quarantacinquesima riga, leggasi « 7 » al posto di « 6 ». Alla medesima pagina 82, seconda colonna, ventesima riga, leggasi « 2 » al posto di « 3 »; ventiquattresima riga, leggasi « 3 » al posto di « 4 ». A pagina 83, prima colonna, quinta riga, leggasi « attività » al posto di « attiva ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160-4084-4113-A 37

INTERROGAZIONI:

5-06490 Fadda: Sull'eventuale chiusura del Reparto Investigazioni Scientifiche – RIS di Cagliari 37

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 42

RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare (*Discussione congiunta e rinvio*) 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

AVVERTENZA 41

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 maggio 2012.

**Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
C. 3160-4084-4113-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GA-

ROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.10.

5-06490 Fadda: Sull'eventuale chiusura del Reparto Investigazioni Scientifiche – RIS di Cagliari.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Paolo FADDA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale ed esauritiva risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ha fugato ogni dubbio sulla paventata ipotesi della chiusura del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari dell'Arma dei carabinieri.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Francesco BOSI (UdCpTP) osserva che le risoluzioni in esame affrontano un tema già noto alla Commissione. Ricorda, infatti, che a inizio della legislatura una delegazione della Commissione difesa ha svolto una visita presso l'Istituto Geografico Militare (IGM) di Firenze, prendendo atto della situazione di crisi attraversata dall'ente e delle principali problematiche emerse.

La presentazione dell'atto di indirizzo a sua firma intende ribadire l'esigenza di prestare particolare attenzione a tale situazione, ulteriormente aggravata dai drastici tagli effettuati in conseguenza delle recenti manovre economiche che hanno progressivamente ridotto il finanziamento dell'ente da circa 3 milioni di euro a poco più di 250 mila euro. Si sofferma, quindi, sugli effetti negativi indotti da tali riduzioni che, da un lato, stanno impedendo all'Istituto di continuare a erogare determinati servizi che hanno finora consentito

introiti considerevolmente superiori agli stessi finanziamenti ricevuti, dall'altro, di riflesso, recano danno anche alle aziende private ed ai comuni, che per talune loro attività hanno necessità di avvalersi dei servizi offerti dall'Istituto stesso.

In considerazione di quanto evidenziato, la risoluzione di cui è primo firmatario, tende a superare l'attuale situazione di difficoltà attraversata dall'Istituto individuando una diversa forma di gestione della struttura – modellata su tipologie aziendali o similari – che consentano all'ente di darsi una dimensione interforze o addirittura interministeriale e di utilizzare anche le risorse derivanti come corrispettivo dei servizi offerti.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) osserva, innanzitutto, che sul tema oggetto di discussione – su cui peraltro aveva presentato una specifica interrogazione – esiste un problema di progressiva riduzione delle risorse disponibili. Tale criticità appare riguardare principalmente il personale civile dell'Istituto che si occupa dei servizi di cartografia, talvolta rimpiazzato mediante un ricollocamento di personale militare che, tuttavia, non possiede la medesima specializzazione. Ritiene invece che, a fronte della riduzione dei finanziamenti concessi, debbano essere maggiormente salvaguardate proprio le attività svolte dal personale specializzato civile e che debbano essere supportate in misura minore le attività di tipo militare. Diversamente da quanto sostenuto dal collega Bosi, ritiene che la strada da percorrere non sia quella di una sorta di aziendalizzazione dell'Istituto, bensì quella di valorizzarne e differenziarne le diverse competenze. Ritiene, quindi, che sia necessario procedere a una riorganizzazione dell'Istituto sulla base degli obiettivi che esso si deve prefiggere e della relativa pianta organica. Ribadisce, al riguardo, l'esigenza di salvaguardare – in tale processo di riorganizzazione – il personale civile che rappresenta il segmento in grado di offrire i servizi più specialistici e di portare avanti gli obiettivi utili alle funzioni dell'ente.

In conclusione, formula un invito al collega Bosi affinché si possa giungere all'elaborazione di un testo condiviso che costituirebbe un segnale importante per il futuro dell'ente e del personale in esso impiegato.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione 7-00845 Ruggia.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ringrazia i proponenti delle risoluzioni in esame perché hanno posto all'attenzione della Commissione una problematica importante e da tempo seguita dal Ministero della Difesa. Al riguardo, intende subito assicurare i due presentatori che il Ministero sta prestando la dovuta attenzione sia al problema della maggiore capacità di efficientamento dell'Istituto, sia a quello del personale civile. Questo ultimo non risulta in alcun modo ridotto in quanto la recente ristrutturazione operata ha comportato esclusivamente una decurtazione dei posti risultanti nella pianta organica, che tuttavia non risultavano effettivamente coperti.

Rammenta, quindi, che l'Istituto Geografico Militare (IGM) è stato costituito con Regio Decreto n. 1084 del 1872 (tuttora vigente) quale Istituto Topografico Militare e rinominato, nel 1882, Istituto Geografico Militare. Esso era nato per svolgere un ruolo preminente in ambito militare, in quanto incaricato di fornire il supporto geospaziale agli enti dell'Esercito per esigenze di pianificazione, operative ed addestrative. Solo successivamente, quindi, l'Istituto ha assunto anche il ruolo di Ente Cartografico Ufficiale dello Stato, ai sensi della legge n. 68 del 1960. Tale carattere squisitamente operativo ha trovato conferma sia nelle conclusioni cui è pervenuto un Gruppo di Progetto nominato *ad hoc* nel 2009, con lo scopo di pervenire a una organizzazione più snella ed orientata al potenziamento dell'*output* operativo nel settore geocartografico, sia nella Direttiva di pianificazione per le attività del supporto geospaziale, elaborata in considerazione delle nuove esigenze operative

emerse negli attuali scenari nazionali ed internazionali, nonché dalla necessità di razionalizzare le attività dell'Istituto alla luce dei nuovi fattori economico e finanziari.

La recente riconfigurazione dell'Istituto, pertanto, risponde alla prioritaria esigenza della Forza armata di mantenere costantemente elevata l'efficienza dello strumento operativo terrestre, nell'assolvimento dei molteplici impegni in ambito nazionale e internazionale, attraverso il potenziamento di peculiari settori, quali anche i Nuclei *Geo-Tac-Print* (GTP), al fine di consentirne l'impiego in operazioni fuori area.

In tale quadro, tuttavia, l'Amministrazione non ha trascurato l'importanza di assicurare le condizioni adeguate per lo svolgimento delle attività dell'Istituto anche nel campo civile. In tale prospettiva, la Forza armata, ha perseguito la salvaguardia, sotto il profilo organizzativo, delle attività dell'Istituto in ambito civile, in funzione di Ente cartografico dello Stato con l'emanazione, in data 16 settembre 2010, delle nuove Tabelle organiche, previa partecipazione alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, che ne hanno, inoltre, potenziato l'*output* operativo nel settore geocartografico.

In tale contesto, è stata conseguita una riduzione di posizioni organiche per il personale civile, prevista nel nuovo assetto dell'IGM, per rispondere alla duplice esigenza di rendere la configurazione dell'Ente più adeguata alla missione da assolvere e di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008 e 2, comma 8-bis), lettera b) del decreto legge n. 194 del 2009, che hanno imposto una riduzione complessiva del 20 per cento della spesa relativa alle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale. Come già evidenziato, tale riduzione organica non ha avuto riflessi sul personale effettivo, preservando le posizioni organiche effettivamente coperte, né sulla capacità di produzione del personale cartografico tecnico, dal momento che sono state preservate le unità orga-

nizzazioni dedicate alla lavorazione per la produzione di cartografia civile, intervenendo con provvedimenti di razionalizzazione esclusivamente sulle strutture di supporto.

Si sofferma, quindi, sulle problematiche di ordine finanziario, affrontate dalla risoluzione a prima firma dell'onorevole Bosi, evidenziando che gli stanziamenti sul capitolo 4267, (considerando sia i fondi del bilancio ordinario sia quelli recati dai provvedimenti di autorizzazione delle missioni fuori area) sono passati da 2.442.284 euro del 2006 a 962.000 del 2012 e che gli incassi (proventi) dovrebbero riaffluire al bilancio della difesa mediante la riassegnazione dei fondi versati in Tesoreria (MEF). Tuttavia, tale strumento non garantisce il pieno recupero delle risorse finanziarie a causa sia della complessità dell'*iter* per la riassegnazione a bilancio (ad esempio: i versamenti effettuati entro il 31 ottobre devono essere riassegnati al bilancio nello stesso esercizio finanziario ma di fatto, se avvengono nei mesi da luglio a settembre, non ci sono i tempi tecnici per la riassegnazione e rimangono nelle casse del MEF), sia delle disposizioni impartite nel tempo dal MEF tese a limitare le possibilità di riassegnazione per conseguire obiettivi di risanamento dei conti pubblici. In particolare, dal 2008 è stato istituito il « fondo per le riassegnazioni » la cui dotazione è stata inizialmente determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006, ma che viene annualmente rideterminata sulla base dei versamenti riassegnabili dei due esercizi precedenti. Il prelievo da tale Fondo non è automatico, ma avviene in corso d'anno e solo in funzione degli effettivi versamenti effettuati dagli aventi causa (comunque fino alla concorrenza del Fondo stesso). In tale contesto, si evidenzia che, la nuova versione delle tabelle organiche dell'IGM non è stata ancora applicata, in quanto è stato attivato un nuovo Gruppo di Progetto, il cui mandato, fermi restando i recuperi organici da realizzare discendenti dall'applicazione di norme di rango primario, è quello di individuare ulteriori tempera-

menti organizzativi che dovranno tener conto anche del progetto di revisione dello strumento militare.

In considerazione di quanto premesso, propone – con riferimento alla risoluzione a prima firma dell'onorevole Bosi – alcune modifiche alla premessa dell'atto di indirizzo, nonché una riformulazione dell'impegno in quanto l'adozione di un modello aziendale così come prospettato, non garantirebbe l'assolvimento del compito prioritario dell'IGM e cioè di supporto geospaziale alle attività di pianificazione, operative ed addestrative di Enti, Comandi ed Unità dell'Esercito in ambito Forza armata. Inoltre, ogni eventuale revisione strutturale ed organizzativa dell'Istituto, dovrà necessariamente tener conto del progetto di revisione dello strumento militare. In tale contesto, si conferma l'esigenza di orientare le risorse verso unità organizzative che forniscano un output operativo coerente con gli impegni dell'Esercito e della Difesa.

Propone, pertanto, le seguenti modifiche.

Con riguardo al primo inciso della premessa, premettere il seguente periodo « L'IGM è stato costituito con Regio Decreto n. 1084 del 27 ottobre 1872 (tuttora vigente) quale Istituto Topografico Militare e rinominato, nel 1882, Istituto Geografico Militare e »;

Al quinto inciso, aggiungere in fine il seguente periodo « Di fatto tali database costituiscono ad oggi i nuovi dati di riferimento a copertura nazionale dai quali l'Istituto attinge, tramite processo di derivazione, per la produzione della cartografia di interesse militare afferente principalmente alle scale 1:25000, 1:50000; 1:250000 (di interesse anche civile) »;

Propone, inoltre, di espungere l'ottavo inciso, ritenuto non condivisibile per le ragioni suesposte.

Con riferimento al nono inciso, chiede di valutare una riformulazione del seguente tenore: « è da notare che i finanziamenti, stanziati dal Ministero della difesa per l'Istituto geografico militare per la produzione dati geotopografici (cap. 4267), sono passati da euro 2.442.284 del 2006 a

euro 962.000 per il 2012 e che la riassegnazione al bilancio della difesa dei proventi di tale attività versati in Tesoreria non garantisce il pieno recupero delle risorse finanziarie impiegate, a causa della complessità dell'iter e delle disposizioni in materia impartite nel tempo dal Ministero dell'economia e delle finanze, tese a limitare le possibilità di riassegnazione per conseguire obiettivi di risanamento dei conti pubblici».

Infine propone la seguente riformulazione della parte dispositiva della risoluzione: « ad assumere tempestive decisioni che, nel confermare il ruolo prioritario di Ente Militare e del relativo *output* operativo a favore dei Comandi/Enti/Reparti della Forza armata, ne valorizzino altresì il grande patrimonio professionale esistente, consentendo un rilancio del ruolo di servizio di ausilio per le problematiche territoriali e per le decisioni, incrementandone, inoltre, le notevoli potenzialità di introiti, per la vendita dei prodotti cartografici, da destinare all'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti, anche esplorando l'opportunità di un modello societario del tipo Agenzia industrie difesa ovvero anche l'utilizzo della Società Difesa Servizi, ferma restando la conferma della priorità del ruolo/compiti militari dell'Istituto e quindi della permanente disponibilità degli assetti operativi in ambito Forza armata ».

Per quanto riguarda la risoluzione dell'onorevole Ruggia propone le seguenti modifiche alla premessa. Riformulare il primo inciso nel modo seguente: « l'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) è un Ente militare dell'Esercito il cui compito principale, attribuito con Regio Decreto n. 1084 del 27 ottobre 1872 (tuttora vigente), è quello di fornire il supporto geospaziale per le esigenze e le attività di pianificazione, operative ed addestrative di Enti, Comandi ed Unità dell'Esercito. L'Istituto, ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68, svolge anche funzioni di ente cartografico dello Stato italiano ». Sopprimere all'ultimo periodo del secondo inciso

le parole « sia dal punto di vista degli obiettivi di produzione, sia delle piante organiche ». Espungere il quarto inciso in quanto non condivisibile per le ragioni già esposte.

Propone quindi di riformulare la parte dispositiva nel seguente modo. Il primo impegno è accoglibile ove siano espunte le parole « agli obiettivi di produzione » e, dopo le parole « pianta organica dell'ente, » siano aggiunte le seguenti: « che tenga in considerazione il processo di revisione dello strumento militare in atto in ambito Difesa, anche ». Inoltre, occorre sostituire la parola « crescita » con la parola « nazionalizzazione » e la parola « rinnovamento » con « ottimizzazione ».

Ritiene che anche il secondo impegno possa essere accolto aggiungendo dopo le parole « quelle » la parola « prioritarie », per le ragioni su esposte.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06621 Tommaso Foti: Sulla possibile chiusura della base aerea di San Damiano, in provincia di Piacenza, a seguito dell'ipotesizzato trasferimento del 50° stormo caccia bombardieri.

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-06490 Fadda: Sull'eventuale chiusura del Reparto
Investigazioni Scientifiche – RIS di Cagliari.**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante chiede di sapere:

Quesito 1: Se corrisponda al vero la notizia della chiusura del RIS di Cagliari e nell'ambito di una razionalizzazione dell'Arma dei Carabinieri l'apertura di un omologo reparto in altra sede fuori dalla Sardegna;

RISPOSTA:

Posso assicurare che non è stata attivata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alcuna richiesta – nel senso paventato dall'Onorevole interrogante – riguardante il R.I.S. di Cagliari. Aggiungo che, nel quadro dei provvedimenti volti a migliorare la componente tecnico-scientifica dell'Arma dei Carabinieri, è stata attuata una ristrutturazione del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, nell'ambito della quale, non è stata, comunque, contemplata alcuna soppressione del R.I.S. di Cagliari, tantomeno, un'eventuale riduzione organica di tale reparto.

Quesito 2: Se intenda adottare tutti i provvedimenti necessari perché venga scongiurata tale chiusura che, per le osservazioni fatte in premessa, non sarebbe per niente vantaggiosa ma al contrario arrecherebbe unicamente forti disagi e determinerebbe senza dubbio maggiori oneri per la finanza pubblica;

RISPOSTA:

Nel ribadire che non è stata avanzata alcuna proposta di chiusura che interessi il R.I.S. di Cagliari, colgo l'occasione per sottolineare come l'Arma dei Carabinieri rappresenti una delle istituzioni più vicine ai cittadini, nei confronti dei quali svolge la sua costante azione di prevenzione quale espressione significativa della presenza dello Stato sul territorio, grazie alla capillare distribuzione dei suoi presidi, privilegiando le aree maggiormente interessate da problemi di sicurezza, con una loro mirata ricollocazione, in piena sintonia con le altre Forze di polizia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	43
Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame degli articoli da 1 a 5 – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. C. 5044-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	49
Disposizione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	50
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	51
AVVERTENZA	52
ERRATA CORRIGE	52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Renato BRUNETTA (PdL) sottolinea come la seduta della Commissione, inizial-

mente convocata per le 10, sia stata successivamente convocata alle ore 14, per essere quindi rinviata, in coincidenza con l'orario della convocazione, alle 14.45. Pur ringraziando il presidente per i chiarimenti forniti informalmente, ritiene che sia opportuno stigmatizzare pubblicamente la situazione che si è creata, osservando che sarebbe stato opportuno avviare la seduta ed esporre le ragioni che hanno determinato il rinvio dell'avvio della seduta, in modo da consentire ai componenti della Commissione di valutare tali ragioni, che ritiene in ogni caso riconducibili alla responsabilità del Governo. Invita, per-

tanto, la Commissione ad assumere le opportune iniziative per stigmatizzare il comportamento dell'Esecutivo.

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'associarsi, con particolare riferimento all'assenza del rappresentante del Governo, alle osservazioni formulate dall'onorevole Brunetta, sottolinea come sia opportuno annunciare in seduta i motivi di eventuali assenze. Evidenzia quindi come l'organizzazione dei tempi di lavoro della Commissione sia già complicata e ciò richieda un maggiore rispetto per il Parlamento e per la Commissione in particolare.

Renato CAMBURSANO (Misto), associandosi ai colleghi che l'hanno preceduto, osserva come i comportamenti stigmatizzati dall'onorevole Brunetta e dall'onorevole Baretta abbiano di fatto stravolto le regole che sovrintendono ai rapporti tra Parlamento e Governo. Ritiene, infatti, che, anche in presenza di circostanze che giustificano l'impossibilità per il Governo a prendere parte ai lavori della Commissione, i componenti della Commissione stessa debbano comunque essere informati nell'ambito della seduta già convocata delle ragioni del suo rinvio.

Massimo POLLEDRI (LNP), nell'associarsi alle osservazioni formulate dai colleghi della maggioranza, rileva come sia giusto che l'opinione pubblica sappia che il Parlamento era pronto per la seduta, mentre il rinvio è addebitabile al Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come le difficoltà riscontrate nella partecipazione dei rappresentanti del Governo ai lavori della Commissione sono da ricondursi essenzialmente alla ristrettezza della compagine governativa, che conta due soli sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze. Fa presente, inoltre, che in prossimità della seduta convocata per le 14 è stato comunicato che il sottosegretario Polillo per motivi personali non potrà prendere parte ai lavori parlamentari che si svolgeranno questa settimana e, pertanto, alla seduta odierna

dovrebbe intervenire il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come ciascun parlamentare abbia una molteplicità di impegni e come una tempestiva organizzazione dei lavori della Commissione sia la condizione necessaria per potersi organizzare conseguentemente.

Renato BRUNETTA (PdL) sottolinea come la limitatezza numerica della compagine governativa sia stata una scelta politica libera del Governo stesso, anche al fine di riscuotere l'apprezzamento dell'opinione pubblica, ma osserva che essa non può incidere sulla funzionalità del Parlamento e l'Esecutivo si deve fare carico delle proprie responsabilità.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento alle considerazioni del presidente Giorgetti, sottolinea come nella compagine ministeriale sia presente anche un Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che, come ha avuto modo di sottolineare già in passato, potrebbe partecipare più intensamente ai lavori parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come il Viceministro sia spesso impegnato a rappresentare il Governo a livello internazionale ed europeo.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al presidente di aggiornare i lavori della Commissione ad un orario certo in cui sia garantita la presenza del rappresentante del Governo.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che, se la Commissione non è nelle condizioni di esprimere i pareri sui provvedimenti all'esame dell'Assemblea, è sempre possibile chiedere di rinviare la seduta dell'Assemblea, il cui avvio è imminente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare che il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo D'Andrea, è giunto in Commissione, riassume i

termini del dibattito svoltosi a beneficio del rappresentante del Governo.

Renato BRUNETTA (PdL) chiede di informare il Presidente della Camera e il Governo della grave situazione che si è creata, al fine di evitare che essa si ripeta in futuro.

Claudio D'AMICO (LNP), nel richiamare le osservazioni svolte dall'onorevole Polledri, sottolinea come la Commissione svolga un ruolo importante e non possa essere considerata alla stregua di un passacarte, chiedendole di adottare decisioni in tempi particolarmente ristretti. Osserva che, in caso di protrarsi dei lavori, occorrerebbe rinviare la seduta dell'Assemblea e rileva la necessità di garantire alla Commissione adeguati tempi di lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, come avviene nella prassi consolidata, la Commissione proseguirà nei propri lavori fino a quando non siano previste votazioni in Assemblea, segnalando che al momento non è ancora stato dato l'avviso di cui all'articolo 49, comma 5, del Regolamento. Preso atto dell'orientamento della Commissione, avverte, che informerà il presidente della Camera di quanto verificatosi affinché rappresenti al Presidente del Consiglio la necessità di assicurare una più puntuale presenza del rappresentante del Governo ai lavori parlamentari.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

C. 4826 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Riesame degli articoli da 1 a 5 – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia il riesame degli articoli da 1 a 5 del provvedimento, non-

ché l'esame degli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, con riferimento agli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea contenuti nel fascicolo n. 2, sui quali la Commissione non si è espressa nella seduta del 17 maggio 2012, rappresenta che l'emendamento Cambursano 1.4 sopprime gli articoli 1 e 2 e prevede l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei partiti e movimenti politici, senza tuttavia prevedere una specifica copertura finanziaria. Osserva, in particolare, che non vengono abrogate le disposizioni vigenti in materia di rimborsi elettorali. Rileva quindi che l'emendamento Donadi 1.221 modifica l'articolo 1 recante la definizione del sistema di finanziamento in favore dei partiti e movimenti politici e che esso ha contenuto analogo agli emendamenti 1.218 e 1.219 sui quali la Commissione aveva rinviato nella precedente seduta l'espressione del parere, precisando tuttavia che la proposta emendativa sembra superare le criticità evidenziate con riferimento agli emendamenti 1.218 e 1.219, che non sono contenuti nel fascicolo n. 2 degli emendamenti. Ritiene infatti che l'emendamento garantisca risparmi ulteriori rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 1 e pertanto non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala, tuttavia, la necessità di coordinare con tali modifiche le disposizioni di cui all'articolo 5. Evidenzia quindi che l'emendamento Cambursano 5.5 sostituisce l'articolo 5 prevedendo una detrazione fiscale pari al 22 per cento sia per le erogazioni liberali comprese tra i 250 e i 1.000 euro effettuate dalle persone fisiche, sia per quelle effettuate dalle società di capitali e dagli enti commerciali. Non ritiene peraltro evidente se si preveda una detrazione per le erogazioni di importi superiori ai 1.000 euro. Al riguardo, anche alla luce della formulazione della proposta emendativa, osserva che, in assenza di una relazione tecnica volta a quantificare con precisione l'onere deri-

vante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Fa presente che l'emendamento Orsini 5.204 dispone che le detrazioni per le erogazioni liberali di cui all'articolo 5 possano essere previste per i versamenti effettuati non solo nei confronti delle liste o dei partiti che abbiano almeno un rappresentante eletto, ma anche nei confronti dei partiti e movimenti che abbiano presentato liste o candidature elettorali. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che è suscettibile di determinare un ampliamento delle erogazioni alle quali si applica la detrazione. Osserva che il subemendamento Vassallo 0.6.502.4 modifica l'articolo 6-bis, sostituendo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici con il collegio presso la Corte dei conti già previsto ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 515 del 1993. Osserva come la proposta emendativa preveda, tuttavia, che il suddetto collegio sia coadiuvato da dodici addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Rileva, quindi, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Comunica, inoltre, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso otto nuovi emendamenti, di cui sei approvati dalla Commissione. Dei suddetti emendamenti segnala che tre costituiscono riformulazioni di carattere formale di proposte emendative sulle quali la Commissione ha già espresso parere favorevole nella seduta del 17 maggio 2012, mentre le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con rife-

rimento alle proposte emendative 5.602 e 5.600, segnala che le stesse hanno sostituito l'emendamento 2.502, alla cui approvazione la Commissione bilancio aveva subordinato il parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea. Ritiene, quindi, di dover confermare, ai fini dell'espressione del parere favorevole, l'approvazione delle suddette proposte emendative. A tal fine, in attesa che la Commissione di merito esamini gli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 5, propone di dare parere sul testo all'esame dell'Assemblea limitatamente agli articoli da 1 a 5, con la condizione summenzionata. Comunica inoltre che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso 6 ulteriori subemendamenti non compresi nel fascicolo n. 2. Con riferimento ai subemendamenti, ritiene opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito al subemendamento Maurizio Turco 0.2.501.2, che prevede il concorso al contributo di cui all'articolo 2 di tutti i partiti e i movimenti politici indipendentemente dai voti validi conseguiti. Al riguardo, fermo restando il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, ritiene che occorra precisare se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di non condividere le considerazioni del relatore riferite ai suoi emendamenti 1.4 e 5.5. In particolare, evidenzia che l'emendamento 1.4 non determina oneri ulteriori rispetto alla proposta di legge, in quanto il meccanismo di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determina senz'altro oneri inferiori rispetto all'attuale formulazione degli articoli 1 e 2 della proposta in esame. Ricorda, infatti, come la legge n. 2 del 1997 prevedesse al riguardo una soglia di 110 miliardi di lire, sensibilmente inferiore all'onere di 91 milioni di euro derivante dagli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame. Per quanto riguarda l'emendamento 5.5 fa presente che esso determina un abbassamento dell'aliquota di detrazione prevista

dal provvedimento e dalle proposte emendative presentate dalla Commissione e, pertanto, non può determinare oneri aggiuntivi.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda con le considerazioni dell'onorevole Cambursano, evidenziando che l'emendamento Cambursano 1.4 presenta un contenuto analogo all'emendamento Vanalli 1.2, sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 17 maggio 2012.

Claudio D'AMICO (LNP) sottolinea come l'emendamento Vanalli 1.2, analogamente all'emendamento Cambursano 1.4, intenda rimettere ai cittadini la scelta in ordine al finanziamento dei partiti e movimenti politici, attraverso una devoluzione del 5 per mille dell'imposta sui loro redditi. Evidenzia come tale proposta emendativa non presenti problemi di copertura finanziaria, sottolineando come essa preveda l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1999 in materia di rimborsi elettorali e la devoluzione a finalità benefiche e di pubblica utilità dell'ultima rata dei rimborsi spettanti per l'anno 2008.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, con riferimento alle proposte emendative segnalate dal relatore, fa presente in primo luogo che l'emendamento Donadi 1.221 non è corredato di una relazione tecnica che dimostri in modo certo l'ammontare degli oneri rispetto agli articoli 1 e 2 del provvedimento, ricordando come i risparmi siano utilizzati con finalità di copertura finanziaria degli articoli 5 e 9 della proposta di legge. Ritiene, tuttavia, che possa concordarsi con le considerazioni del relatore, evidenziando come in ogni caso occorrerebbe prevedere espressamente che il contributo previsto dall'emendamento non sia deducibile dal reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Cambursano 1.4, che è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e co-

pertura finanziaria, e sull'emendamento Cambursano 5.5, dal momento che, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile quantificarne gli effetti finanziari. Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sull'emendamento Orsini 5.204, che determinerebbe un ampliamento delle erogazioni alle quali è applicabile la detrazione, e sul subemendamento Vassallo 0.6.502.4, che potrebbe determinare oneri privi di copertura finanziaria con riferimento alla previsione che il collegio costituito presso la Corte dei conti sia integrato da due componenti aggiuntivi, dodici addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, ribadisce che l'emendamento Cambursano 1.4 è suscettibile di determinare oneri non quantificati, in quanto esso non dispone la modifica o la soppressione delle disposizioni in materia di rimborsi elettorali di cui alla legge n. 157 del 1999.

Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminati gli articoli da 1 a 5 del progetto di legge C. 4826 e abb.-A, recante misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, e esaminati gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2, sui quali la Commissione non ha espresso parere nella seduta del 17 maggio 2012 e gli emendamenti 1.600, 2.501 (*nuova formulazione*), 3.500 (*nuova formulazione*), 5.300, 5.301, 5.600 e 5.602, l'articolo aggiuntivo 2.0500 (*nuova formulazione*) e i subemendamenti 0.2.501.2, 0.2.504.1, 0.2.0500.3, 0.2.0500.2, 0.3.500.3, 0.3.500.2, 0.5.500.1, 0.6.500.1, 0.6.501.1, 0.6.502.9, 0.6.502.10, 0.6.502.11, 0.7.500.1, 0.9.500.2, 0.9.500.3;

considerato che il Comitato dei nove ha provveduto ad una riscrittura degli emendamenti alla cui approvazione era condizionato il parere favorevole sul provvedimento, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

ritenuto pertanto necessario esprimere nuovamente il parere sugli articoli da 1 a 5 del testo del progetto di legge C. 4826 e abb.-A;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo degli articoli da 1 a 5 del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

siano approvati gli emendamenti 5.600 e 5.602;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 5.5, 5.204 e sul subemendamento 0.6.502.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione, contenuta nel parere espresso in data 17 maggio 2012, che prevedeva l'approvazione dell'emendamento 2.502. ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come i termini previsti per la presentazione dei subemendamenti, anche per la concomitanza con le sedute della Commissione, hanno, di fatto, impedito la predisposizione

di proposte emendative. Chiede se vi è stata un'adeguata valutazione sulle conseguenze finanziarie delle nuove proposte emendative della Commissione e rileva la necessità di poter comunque disporre di maggior tempo per l'esame dei medesimi.

Massimo VANNUCCI (PD), pur ricordando di aver espresso in precedenza dubbi sull'opportunità del percorso procedurale seguito, evidenzia come la Commissione abbia avuto modo di approfondire in modo adeguato le implicazioni finanziarie del provvedimento e delle relative proposte emendative e sia quindi nella condizione di esprimere il proprio parere, non essendo questa la sede per formulare valutazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione di merito e dell'Assemblea.

Renato CAMBURSANO (Misto), con riferimento al parere contrario sul suo emendamento 1.4, ribadisce come il medesimo non sia idoneo a produrre effetti finanziari negativi, non incidendo sulle norme di copertura già previste dal testo unificato in discussione. Rileva altresì come la proposta emendativa non rechi l'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di rimborsi in quanto si procedere alla loro sostituzione con il meccanismo nuovo recato dalla proposta emendativa medesima. Preannuncia pertanto il suo voto contrario alla proposta presentata dal relatore nel caso in cui questi non intendesse modificarlo.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, conferma la propria proposta di parere.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere in tempi troppo ristretti e non sia pertanto stato possibile chiarire tutte le incongruenze segnalate dal relatore, rilevando, ad esempio, come sull'emendamento Donadi 1.221 il rappresentante del Governo abbia evidenziato l'esigenza di acquisire una relazione tecnica, che tuttavia non è stata richiesta. Dichiaro, inoltre, di non comprendere le ragioni del parere contrario sull'emendamento Cam-

bursano 1.4, che – analogamente all'emendamento Vanalli 1.2 – intende rimettere ai contribuenti la scelta in ordine al finanziamento dei partiti e movimenti politici.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 6 marzo 2012. In quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare è stata prevista l'introduzione di una esplicita clausola di copertura finanziaria corredata dalla relativa clausola di salvaguardia. Ricorda che la Commissione di merito, nella seduta del 28 marzo 2012, ha adottato come testo base un testo unificato predisposto dal relatore, che recepiva la condizione formulata dalla Commissione bilancio, e ha successivamente concluso l'esame in sede referente senza introdurre modifiche. Il testo all'esame dell'Assemblea non presenta, quindi, profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con il relatore sull'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

C. 5044-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante la partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 aprile 2012. In quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione, che non richiama l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta ad apportare modifiche di forma all'indicazione della missione e del programma ai quali fa riferimento la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4. Ricorda che la Commissione di merito, nella seduta del 24 aprile 2012, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea non presenta, quindi, profili problematici dal punto di vista finanziario. In data 22 maggio 2012, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In particolare, il fascicolo contiene gli emendamenti Scilipoti 1.1 e 1.2. Al riguardo rileva

che l'emendamento 1.1, prevedendo che agli eventuali oneri si provveda non mediante imputazione, ma con prelievo dal programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» non appare correttamente formulato dal punto di vista contabile. Rileva, altresì, che l'emendamento 1.2 prevede l'istituzione di un'apposita tassa di scopo prelevata dai conti di tesoreria delle banche partecipanti al capitale della Banca d'Italia qualora si rendesse necessario il versamento delle somme richieste ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con il relatore sull'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario sul testo ed esprime parere contrario sugli emendamenti Scilipoti 1.1 e 1.2.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5044-A, recante partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. ».

Claudio D'AMICO (LNP) stigmatizza la scelta di provvedere alla copertura del provvedimento a valere su fondi destinati agli incentivi alle imprese in un momento di particolare difficoltà per il sistema produttivo italiano. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Nuovo testo unificato C. 2744 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e che l'esame della seduta odierna ha per oggetto il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2744 e delle proposte ad essa abbinate. Ricorda che la Commissione, in data 11 aprile 2012, ha iniziato l'esame in sede consultiva del provvedimento, deliberando la richiesta di una relazione tecnica. Quest'ultima – verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato – è stata trasmessa in data 26 aprile 2012 ed è stata quindi presa in esame dalla Commissione Bilancio che – in considerazione dell'ampiezza dei rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato – ha ritenuto di invitare la Commissione di merito a riconsiderare il contenuto del provvedimento alla luce delle criticità evidenziate. In data 16 maggio 2012, la XIII Commissione, al fine di

tener conto dei rilievi formulati nella relazione tecnica presentata dal Governo e dei pareri già espressi da alcune Commissioni, ha elaborato il nuovo testo unificato, oggi in esame. Nel richiamare il contenuto della documentazione predisposta dagli uffici della Camera, evidenzia che le modifiche apportate dalla Commissione di merito non consentono di superare i rilievi critici formulati in sede di verifica della relazione tecnica, ritenendo che si renda necessario acquisire una nuova relazione tecnica sul testo in esame. A tale proposito, reputa comunque opportuno evidenziare come la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento al precedente testo sia assolutamente insoddisfacente e abbia determinato la verifica negativa della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, rilevando come tale condotta sembri testimoniare un atteggiamento scarsamente collaborativo del Ministero rispetto a proposte di legge di iniziativa parlamentare. A fronte di tale situazione, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato in esame entro un termine di dieci giorni.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che il provvedimento in esame presenti numerosi profili finanziari problematici ed invita pertanto il Governo a valutare attentamente l'opportunità di dare ulteriore corso, specialmente nell'attuale congiuntura, ad una proposta di legge che reca misure onerose riferite ad un settore ben circoscritto.

La Commissione delibera di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro il termine di dieci giorni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, che modifica l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, è già stata esaminata dalla Commissione bilancio che, nella seduta del 27 ottobre 2011, ha espresso nulla osta. Fa presente, altresì, che la Commissione di merito, nella seduta del 9 novembre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche. A suo avviso, quindi, il testo all'esame dell'Assemblea non presenta quindi profili finanziari problematici, così come le proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, reputa opportuno comunque acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA conferma l'assenza di profili finanziari problematici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3160 e abb.-A, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui

al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n.1;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI
DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 653 del 17 maggio 2012, a pagina 99, seconda colonna, sostituire le righe da 17 a 35 con le seguenti: « Paola DE MICHELI (PD), relatore, ricorda che in data 28 marzo 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2618 e abb., recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di venti giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 18 aprile. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi. C. 1777 Di Pietro (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	64

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative alla razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4149 Comaroli (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione</i>)	62
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi.

C. 1777 Di Pietro.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1777 Di Pietro,

recante modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 1895 Di Pietro.

La proposta, che ha subito rilevanti modifiche rispetto al testo originario, si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica il primo comma dell'articolo 2621 del codice civile, il quale disciplina il reato di false comunicazioni sociali.

La fattispecie criminosa è definita dalla norma indicando la condotta con cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui co-

municazione sia imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 2621 la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ed è, comunque, esclusa se determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In base al quarto comma la punibilità è altresì esclusa se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente, differiscano da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento.

In particolare, la novella inasprisce l'attuale sanzione, che passa dall'arresto fino a due anni, alla reclusione fino a tre anni. La sostituzione della pena dell'arresto con quella della reclusione muta la natura giuridica della fattispecie penale, che passa da reato contravvenzionale a delitto.

L'articolo 2 apporta invece alcune modifiche all'articolo 2622 del codice civile, il quale disciplina attualmente la fattispecie delle false comunicazioni in danno delle società, dei soci e o dei creditori

Al riguardo ricorda che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 2622 definisce la condotta punita come quella in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, e cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La disposizione prevede, a querela della persona offesa, la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni.

In tale contesto la lettera *b)* sostituisce il predetto primo comma dell'articolo 2622, modificando sotto diversi profili la configurazione della fattispecie.

In primo luogo si prevede che la fattispecie di reato si applichi solo alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Inoltre si elimina l'elemento soggettivo costituito dall'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché l'elemento oggettivo costituito dal fatto di aver cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Un'ulteriore modifica riguarda il fatto che la norma non fa più riferimento all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ma all'esposizione di informazioni false.

Viene altresì specificato che l'esposizione delle informazioni false o l'omissione delle informazioni dovute per legge deve essere consapevole e deve essere concretamente idoneo ad indurre i destinatari delle informazioni stesse in un errore rilevante per natura o per entità.

Si elimina quindi la condizione di punibilità costituita dalla presentazione di querela da parte della persona offesa.

Infine, si innalza la sanzione, attualmente prevista nella reclusione da sei mesi a tre anni, alla reclusione da uno a quattro anni.

La lettera *d)* abroga i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 2622.

Passando a sintetizzare il contenuto dei commi di cui si propone l'abrogazione, ricorda che il secondo comma dell'articolo 2622 prevede la procedibilità a querela di

parte anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee; la soppressione del comma è quindi connessa all'eliminazione della condizione di procedibilità a querela conseguente alla riformulazione del primo comma.

Parimenti, la soppressione del terzo comma, il quale stabilisce che, nel caso di società con azioni quotate, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, è anch'essa connessa all'eliminazione della procedibilità a querela, nonché al fatto che la novella del primo comma innalza appunto la pena edittale da uno a quattro anni e circoscrive l'applicazione della norma alle società quotate.

Per quanto riguarda il quarto ed il quinto comma, che innalzano la pena da due a sei anni, nelle ipotesi in cui il fatto riguardi società quotate, qualora esso cagioni un grave nocimento ai risparmiatori, circostanza che si considera verificata quando il danno abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del PIL, rileva come la loro abrogazione si colleghi con la scelta di circoscrivere la fattispecie alle sole società quotate o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Segnala inoltre come l'articolo 3 del testo preveda una circostanza aggravante, nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionino un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società.

Il settimo comma esclude la punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per

cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento, mentre l'ottavo comma esclude in ogni caso la punibilità se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. A tale proposito rileva come l'abrogazione di tali disposizioni appaia connessa all'eliminazione, nella norma incriminatrice del primo comma, dell'elemento oggettivo costituito dal fatto di aver cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, nonché al venir meno del richiamo al fatto che i fatti materiali esposti nei documenti societari possono essere oggetto di valutazione.

Il nono comma stabilisce, nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, l'irrogazione della sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Le lettere *c)* e *a)* dell'articolo 2 recano alcuni interventi di coordinamento conseguenti alle modifiche apportate dalle lettere *b)* e *d)*.

In particolare, la lettera *c)* elimina, al sesto comma dell'articolo 2622, il quale estende la punibilità anche all'ipotesi in cui le informazioni false o omesse riguardano beni posseduti o amministrati dalla società, i riferimenti al primo e terzo comma dell'articolo, in ragione dell'abrogazione, disposta dalla lettera *d)*, di tutti i commi del medesimo articolo 2622 diversi dal primo e dal sesto.

La lettera *a)* sostituisce invece la rubrica dell'articolo, che diverrebbe « False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari ».

Come segnalato in precedenza, l'articolo 3, attraverso l'introduzione nel codice civile di un nuovo articolo 2622-*bis*, pre-

vede una circostanza aggravante, nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionino un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, stabilendo in tale ipotesi l'aumento della pena, in misura peraltro non specificata.

L'articolo 3-*bis*, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 2622-*ter*, prevede una circostanza attenuante, nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 siano di particolare tenuità, stabilendo in tale ipotesi la diminuzione della pena, anche in questo caso in misura non specificata.

L'articolo 4 novella i commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010, il quale reca la disciplina penale nel caso di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale dei conti.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce il comma 1, prevedendo che i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a quattro anni.

Rispetto alla vigente formulazione della disposizione si elimina l'elemento soggettivo costituito dall'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, mentre si introduce un elemento oggettivo costituito dal fatto che l'errore in cui sono indotti i destinatari delle predette comunicazioni deve essere rilevante per natura o per entità.

Inoltre si elimina l'inciso secondo cui la norma del comma 1 si applica nel caso in cui la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Tale soppressione si connette con la sostituzione, operata dalla lettera *b*) dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 27, il quale attualmente prevede una pena più alta (reclusione da uno a quattro anni)

nel caso in cui le false comunicazioni abbiano causato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni stesse. In sostanza, dunque, il nuovo sistema sanzionatorio delineato dai novellati commi 1 e 2 prevede una sanzione base a prescindere dalla sussistenza del danno patrimoniale, ed un'aggravante nel caso di danno grave.

Infine si modifica la natura della pena, che non è più l'arresto ma la reclusione, e se ne innalza a quattro anni la misura, che attualmente è stabilita fino a un anno. Anche in tal caso la sostituzione dell'arresto con la reclusione muta la natura giuridica della fattispecie, che passa da reato contravvenzionale a delitto.

Come appena rilevato, la lettera *b*) dell'articolo 4 sostituisce il comma 2 del predetto articolo 27, prevedendo, qualora la condotta di cui al comma 1 abbia cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, l'aumento della pena, in misura peraltro non determinata.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che nella seduta di domani si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, l'ulteriore nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino e C. 4978 Di Pietro, recante disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

In primo luogo ricorda che la Commissione ha già esaminato la precedente versione del testo unificato, esprimendo su di esso parere favorevole con quattro osservazioni, nella seduta del 20 aprile 2010.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, modificato dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, reca, a decorrere dal 1° giugno 2011, una serie di misure di carattere assicurativo e previdenziale in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, definiti, ai sensi del comma 21 del medesimo articolo, come lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati.

L'ambito di applicazione di tali previsioni è stabilito dal comma 1, il quale prevede che le norme di cui ai commi da 2 ad 8 si applicano a tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, nel cui ambito sono considerati, ai sensi del comma 6, anche i lavoratori con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata, mentre le norme di cui ai commi da 9 a 13 si applicano ai soli lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. La disposizione specifica inoltre che i commi da 2 a 17 si applicano decorrere dal 1° giugno 2012.

In particolare, i commi da 2 a 4 estendono, per un periodo non superiore a 180 giornate, l'indennità contro la disoc-

cupazione ai lavoratori dello spettacolo che: all'atto della domanda abbiano versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive; abbiano percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; non abbiano superato quindici giornate lavorative in cinque mesi. A tal fine il comma 5 istituisce presso l'INPS un Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012, di 10 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il comma 7 estende ai lavoratori dello spettacolo l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il comma 8 prevede, a decorrere dal 1° giugno 2012, la corresponsione di un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio, in favore delle lavoratrici rientranti nelle categorie dello spettacolo.

Il comma 9 consente ai lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, i quali non raggiungono i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni, di versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero.

Il comma 10 stabilisce che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, ai lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari all'ammontare dei contributi versati nel corso dell'anno, a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti reddituali personali e cumulati per il riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'as-

sicurazione generale obbligatoria; la disposizione precisa che il predetto accredito è consentito per un numero di anni non superiore a 10. Inoltre il comma 11 consente ai medesimi lavoratori di inserire come giornate di lavoro non retribuite, nei contratti di ingaggio, le giornate di prova per la preparazione degli spettacoli organizzate autonomamente, le quali sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri; tali giornate sono gravate di contributi, computati sul minimo contrattuale, ai fini della previdenza assicurata dall'INPS gestione ex ENPALS. Le previsioni del comma 11 riprendono il contenuto del terzo, quarto e quinto periodo del comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1997, soppressi dal comma 4 dell'articolo 43 della legge n. 289 del 2002, che è conseguentemente abrogato dal comma stesso.

In connessione con i commi 10 e 11, il comma 12 interviene sulla disciplina relativa alle modalità di calcolo ed ai requisiti d'accesso alla pensione per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo che siano computati a fini pensionistici tutti i contributi versati o accreditati, comprese quelli per prosecuzione volontaria della contribuzione, fermo restando che i contributi relativi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo devono essere pari ad almeno due terzi del totale dei contributi.

Il comma 13 stabilisce che i lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, possono cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti, al fine di maturare i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione.

Il comma 14 abroga alcune norme in materia di regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.

In particolare sono abrogati: l'articolo 40, numero 5, del regio decreto n. 1827 del 1935, il quale esclude dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria il personale artistico, teatrale

e cinematografico; il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, il quale esclude dal calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile la parte delle retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000, rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo; il comma 4 dell'articolo 43 della legge n. 283 (*rectius*: 289) del 2002, il quale ha soppresso i periodi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182 del 1997, i quali, a loro volta, stabiliscono l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dovuta per talune categorie di personale già iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ex ENPALS, destinano al predetto Fondo le quote di contribuzione riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, e pongono a carico dei datori di lavoro l'eventuale onere residuo derivante dalla differenza tra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella relativa al già citato Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, che è elevata progressivamente in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il comma 15 equipara a tutti gli effetti i modelli, i fotomodelli e gli indossatori ai lavoratori del settore dello spettacolo, prescrivendo conseguentemente l'obbligo per tali soggetti di iscriversi all'INPS, gestione ex ENPALS.

Il comma 16 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sia ripristinata la coincidenza tra l'ammontare massimo della retribuzione imponibile a fini contributivi e l'ammontare massimo della retribuzione pensionabile, prevista in generale dal comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 67 del 1988, ed estesa ai lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS dall'articolo 5 del decreto-legge n. 11 del 1993.

Il comma 17 prevede che i contributi versati dal lavoratore all'INPS e alle altre gestioni previdenziali, diverse dagli enti e

dalle casse previdenziali privatizzati, e dagli enti previdenziali dei soggetti che svolgono attività autonoma libero professionale, possono essere ricongiunti ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai sensi del comma 18 l'attuazione dell'articolo è disciplinata con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, in base al comma 19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 20, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emana uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, entro un limite massimo stabilito in termini percentuali al compenso annuale fatturato.

In merito al comma 20 rileva come la Commissione di merito non abbia recepito le osservazioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* del parere già espresso dalla Commis-

sione Finanze sul testo precedentemente trasmesso dalla Commissione Lavoro.

La prima osservazione sottolineava l'esigenza di coordinare la previsione del comma 20 con quella, analoga, contenuta nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 ed abbinata, recante la legge quadro dello spettacolo dal vivo.

Al riguardo ricorda che l'articolo 13, comma 4, del predetto testo unificato, all'esame in sede referente presso la Commissione Cultura, riconosca la deducibilità, da parte dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale, dei costi sostenuti per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali alla prestazione artistica, nonché delle spese relative al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione, nelle misura e con le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

In merito rileva come l'agevolazione di cui all'appena descritto 13, comma 4, del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 sembra potersi, almeno in parte, sovrapporsi con quella recata dal predetto comma 20 dell'articolo, nella misura in cui quest'ultima si applichi anche ai lavoratori dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale.

La seconda osservazione contenuta nel parere precedentemente espresso invitava invece la Commissione di merito a chiarire la connessione tra i decreti ministeriali che dovrebbero realizzare la corrispondenza tra imponibile contributivo e imponibile tributario e la deduzione introdotta dalla disposizione, in quanto la predetta agevolazione non può essere direttamente introdotta con un atto normativo di rango secondario, e a disciplinare quindi espressamente la fattispecie di deducibilità, con l'indicazione esplicita di quali siano i soggetti che possono fruire del beneficio, nonché dell'ammontare dello stesso.

L'articolo 2, oggetto di modifiche da parte della Commissione di merito, disci-

plina il contratto di lavoro che regola i rapporti di lavoro dei lavoratori dello spettacolo.

Al riguardo il comma 1 denomina tale figura contrattuale come « foglio d'ingaggio », prevedendo che in esso siano prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova.

In tale contesto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze la previsione secondo la quale il contratto deve anche indicare le modalità per la dimostrazione del rispetto degli obblighi fiscali, nonché previdenziali e assicurativi.

Al riguardo segnala come la Commissione Lavoro, sulla falsariga dell'osservazione di cui alla lettera *c)* del parere espresso dalla Commissione Finanze, abbia chiarito meglio il senso della disposizione, la quale, in precedenza, stabiliva che il foglio d'ingaggio indicasse « la disciplina relativa agli obblighi fiscali » del lavoratore dello spettacolo.

La norma di cui al comma 1 prevede altresì che il contratto è individuale, è sottoscritto dalle parti ed è « corrisposto » al lavoratore antecedentemente alla data della prima prestazione lavorativa prevista.

Il comma 2 prevede che le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio siano disciplinate con il regolamento interministeriale di attuazione dell'articolo 1 contemplato dal comma 8 del medesimo articolo.

Interessa i profili di competenza della Commissione Finanze anche il comma 3, ai sensi del quale l'INPS si avvale della SIAE per migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori.

In tale ambito segnala come la Commissione Lavoro, sostanzialmente recependo l'osservazione di cui alla lettera *d)* del parere espresso dalla Commissione Finanze, abbia integrato la disposizione,

facendo salve le competenze in materia dell'Agenzia delle entrate e degli altri organismi dell'Amministrazione finanziaria.

Il comma 4 prevede che le imprese dello spettacolo espletino le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede, il quale comunica agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.

Il comma 5 stabilisce che le procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, sono effettuate attraverso una procedura telematica istituita presso il portale dell'INPS.

L'articolo 3, non modificato rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione Finanze, disciplina l'attività degli agenti degli artisti di spettacolo, i quali sono definiti dal comma 2 come i soggetti che, in forza di un contratto di mandato, rappresentano i lavoratori dello spettacolo, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;

b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;

c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;

d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;

e) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

Il comma 3 sancisce l'incompatibilità dell'attività professionale di agente con quella di produttore e stabilisce che essa non può in alcun caso essere svolta da un unico soggetto, né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso partecipazioni.

Il comma 4 interdice l'esercizio dell'attività di agente ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.

Il comma 5 esclude che agenzie degli artisti di spettacolo siano in alcun modo equiparate alle agenzie per il lavoro che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.

Il comma 6 novella il regolamento di applicazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inserendo anche le « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari » che svolgono attività di intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui.

L'articolo 4, a sua volta non modificato rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione Finanze, istituisce, al comma 1, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, l'iscrizione nel quale è peraltro libera e non costituisce requisito vincolante per l'esercizio delle relative attività.

Ai sensi dei commi 2 e 3, l'iscrizione al registro è consentita ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda. In sede di prima applicazione, possono altresì essere iscritti nel registro coloro che presentano una domanda corredata da

idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che deve essere valutata da apposita Commissione.

Il comma 5 stabilisce che per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro, non si applica la parziale esenzione contributiva prevista dal comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza.

Ai sensi del comma 6 le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione al registro, nonché la gestione di quest'ultimo, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Il comma 7 stabilisce che la figura professionale della « maschera », operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (cosiddetti « *steward* »): conseguentemente la disposizione esclude l'applicazione a tale figura professionale delle disposizioni in materia contenute nei commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per il 2013 e a 15 milioni a decorrere dal 2014, ai quali si provvede, quanto all'anno 2012, attraverso

le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, e, quanto all'anno 2013, mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente.

Rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, oltre allo spostamento in avanti di un anno dei riferimenti alle annualità di decorrenza degli oneri, l'unica differenza riguarda il fatto che è stata introdotta una clausola di copertura per gli oneri a decorrere dal 2014, a cui si provvederà attraverso la legge di stabilità annuale.

Il comma 2 incrementa sino al 2 per cento, per gli iscritti alla gestione ex ENPALS dell'INPS, limitatamente al 2012, l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento stabilita dall'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, a carico dei dipendenti pubblici e privati che abbiano aliquote contributive lavoratore inferiori al 10 per cento, nonché a carico di tutti i lavoratori autonomi, sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale introduce per il 2012 un contributo di solidarietà straordinario, stabilito nella misura del tre per cento, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS, applicabile agli importi di pensione superiori a due volte i limiti reddituali, personali e cumulati, stabiliti ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Formula quindi una proposta di parere (*vedi allegato*), nella quale si ribadiscono sostanzialmente le due osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sul precedente testo del provvedimento, che non sono state recepite dalla Commissione di merito.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere alla seduta di domani, al fine di consentire di approfondire meglio il contenuto del testo trasmesso dalla Commissione Lavoro.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce della richiesta in tal senso del deputato Fluvi rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative alla razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4149 Comaroli.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP) e Santo Domenico VERSACE (Misto-ApI), ai quali risponde Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, interviene, a più riprese, formulando quesiti ed osservazioni ai quali replica Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Pongono ulteriori quesiti Santo Domenico VERSACE (Misto-ApI) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, svolge alcune considerazioni, ringrazia il dottor Scalera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb.)**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 ed abbinate, recante « Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto di come la Commissione di merito abbia recepito, sia pure solo in parte, le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Commissione Finanze sul testo precedentemente trasmesso dalla Commissione Lavoro,

ribadita l'esigenza di coordinare la norma di cui all'articolo 1, comma 20, la quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze emani uno o più decreti volti a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, entro un limite massimo stabilito in termini percentuali al compenso annuale fatturato, con quella, analoga, contenuta nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 ed

abbinate, recante la legge quadro dello spettacolo dal vivo, all'esame in sede referente presso la Commissione Cultura, il quale, all'articolo 13, comma 4, riconosce la deducibilità, da parte dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale, dei costi sostenuti per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali alla prestazione artistica, nonché delle spese relative al vitto e all'alloggio, in quanto tale ultima previsione sembra potersi, almeno in parte, sovrapporre con quella recata dal predetto comma 20, nella misura in cui quest'ultima si applichi anche ai lavoratori dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, si ribadisce l'opportunità che la Commissione riformuli la disposizione, disciplinando invece *ex lege*, senza fare rinvio ad un atto normativo di rango secondario, la fattispecie di deducibilità ivi delineata, indicando esplicitamente quali siano i soggetti che possono fruire dell'agevolazione, nonché l'ammontare massimo della stessa, casomai affidando ad un successivo decreto ministeriale la sola definizione della relativa disciplina attuativa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (*Seguito dell'esame e conclusione – Nomina del Comitato dei Nove*) 65

SEDE LEGISLATIVA:

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (*Discussione e rinvio*) 65

SEDE REFERENTE

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nomina del Comitato dei Nove*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, avendo verificato che non sussistono le condizioni per dare seguito alla condizione prevista dal parere della Commissione affari costituzionali, chiede al rappresentante del Governo se è favorevole al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato Roberto CECCHI ritiene non vi siano le condizioni per il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ritiene allora necessario che il Governo si faccia carico, soprattutto attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, di chiedere che il provvedimento sia inserito all'esame dell'Assemblea in tempi brevi.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore il mandato a

riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo n. 4432 e abbinare.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Paola FRASSINETTI, *presidente e relatore*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito. Ricorda quindi che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un testo unificato, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 17 maggio 2012. Illustra quindi il contenuto del provvedimento, ricordando gli innumerevoli momenti in cui nel corso delle recenti celebrazioni del centocinquantenario dell'unità d'Italia è stata sottoli-

neata l'importanza dell'Inno di Mameli. Propone, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il testo unificato elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Ricardo Franco LEVI (PD), intervenendo a titolo personale, richiama il dibattito che si è svolto in Aula in occasione della discussione sull'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge in esame, che contengono, a suo avviso, un riconoscimento autentico del senso di unità nazionale, simboleggiato dalla bandiera e dall'inno nazionale. Manifesta, tuttavia, il suo dispiacere per il fatto che le proposte di legge in esame, pur meritando la solennità della sede assembleare, saranno esaminate nel ristretto perimetro della Commissione riunita in sede legislativa.

Davide CAVALLOTTO (LNP) manifesta le perplessità del gruppo al quale appartiene in merito al contenuto delle proposte di legge in esame, ponendo l'accento sull'importanza del riconoscimento delle specificità del territorio. Queste ultime, infatti, costituiscono l'espressione della consapevolezza e della valorizzazione della diversità, elemento portante dell'identità collettiva.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene necessario che il provvedimento in esame, che appare molto delicato per la provincia di Bolzano, preveda una disposizione che salvaguardi l'autonomia scolastica di quel territorio. Preannuncia, quindi, la presentazione di un emendamento in tal senso, che auspica possa essere condiviso anche dagli altri gruppi.

Bruno MURGIA (PdL), preannunciando il suo voto favorevole sui provvedimenti in esame, sottolinea tuttavia l'importanza della tradizione autonomistica, particolarmente spiccata nella storia della cultura sarda.

Maria Letizia DE TORRE (PD), condivide le osservazioni formulate dal collega Zeller, giustificate dalla complessità del

contesto esistente in Trentino Alto Adige, integrato in una dimensione europea.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), pur comprendendo le indicazioni dei colleghi e le legittime osservazioni in merito al tema delle specificità culturali, ritiene che si debba tenere conto di quanto prevede la Costituzione. In questo senso, considera l'inno d'Italia unificante e non divisivo.

Maria COSCIA (PD) sottolinea l'importanza delle proposte di legge in esame, finalizzate a garantire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere ed approfondire la storia d'Italia, avendo piena consapevolezza dei simboli dell'identità nazionale, espressione delle ragioni, delle regole, dei valori e delle speranze condivisi del popolo italiano. Ricorda, inoltre, che la sua proposta di legge C. 2135 prevede che il 17 marzo venga dedicato al ricordo dell'Unità d'Italia e al richiamo dei valori incarnati dalla Costituzione e dalla bandiera italiana, non configurandosi come una mera giornata celebrativa, ma quale tappa finale di percorsi didattici e di processi educativi inseriti nella disciplina denominata « Cittadinanza e Costituzione ».

Manuela DI CENTA considera necessario ricordare che anche il territorio che lei rappresenta gode di autonomia speciale, ma fa comunque parte dell'Italia. Aggiunge poi che l'insegnamento dell'inno italiano in territori come il Trentino-Alto Adige non rappresenterebbe un'imposizione, ma un'apertura per i cittadini italiani che vi abitano e in particolare modo per i campioni sportivi, soprattutto degli sport invernali, che da quella regione provengono.

Eugenio MAZZARELLA (PD), concordando con l'onorevole Levi nel senso che sarebbe stato preferibile esaminare in Assemblea i provvedimenti in discussione, ritiene imprescindibile salvaguardare il senso di unità e coesione nazionale, pur nel rispetto delle realtà territoriali e del complessivo quadro europeo di riferimento.

Erica RIVOLTA (LNP) stigmatizza il fatto che, in un periodo particolarmente difficile per il Paese, il Parlamento sia impegnato nella discussione di un provvedimento che considera inutile, in quanto, a suo avviso, per rendere obbligatorio l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole, sarebbe stata sufficiente una circolare del Ministro dell'istruzione.

Giovanni Battista BACHELET (PD) osserva che soltanto una consapevolezza profonda dei principi e dei valori comuni può consentire di realizzare un'efficace azione di integrazione socio-culturale e di condivisione di ideali. In particolare, tiene a ribadire l'importanza del valore identitario insito nella bandiera italiana, simbolo della convivenza, della fedeltà alla Costituzione, della resistenza alla malavita e della speranza nel futuro. Sottolinea, infine, che il valore dell'identità nazionale non svilisce né offende il rispetto per le singole realtà territoriali.

Emerenzio BARBIERI (PdL) non concorda con il collega Zeller in merito all'esigenza di salvaguardare l'autonomia scolastica della provincia di Bolzano, mentre giustifica e comprende, pur non condividendole, le osservazioni svolte dai colleghi Cavallotto e Rivolta, i quali considerano il popolo italiano non nella sua oggettività ma come somma di tanti popoli differenti. Esprime, inoltre, alcune perplessità su quanto affermato dall'onorevole Bachelet, ringraziando, infine, le onorevoli Frassinetti e Coscia, prime firmatarie dei provvedimenti in esame, i quali contribuiscono a consolidare la speranza di rafforzare il sentimento di coesione e di appartenenza alla stessa Patria.

Caterina PES (PD) sottolinea il profondo significato politico sotteso alle proposte di legge in esame, che valorizzano la comune appartenenza ad un popolo, pur nel rispetto delle specificità e delle diverse tradizioni territoriali. Con particolare riferimento al popolo sardo, ricorda la sua profonda formazione culturale ed identitaria, che tuttavia non ha impedito il

consolidarsi del senso di comune appartenenza al popolo italiano.

Rosa DE PASQUALE (PD) auspica che diventi anche legge il provvedimento pendente presso la Commissione affari costituzionali che istituisce con legge nazionale l'Inno di Mameli.

Giuseppe GIANNI (PT) pur venendo da una terra, la Sicilia, che ha sofferto centocinquanta anni fa l'unificazione, ritiene opportuno che dopo tanto tempo sia approvata la legge in esame.

Paola GOISIS (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno rin-

viare il seguito della discussione ad altra seduta, essendo imminenti votazioni in Assemblea.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'AGI (Associazione Imprese Generali) e dell'AISCAT (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori) nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.) 69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.) . 70

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 70

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del capitano di vascello Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre. Nomina n. 144 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 72

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». Testo base C. 4913 Nicco (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 maggio 2012.

Audizione di rappresentanti dell'AGI (Associazione Imprese Generali) e dell'AISCAT (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori) nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione affari esteri, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea.

L'Accordo quadro in esame, che si pone come finalità principale quella di perseguire il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione a fronte delle sfide

globali, prevede, in particolare, lo sviluppo della cooperazione in alcune aree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza.

L'Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli.

Il titolo I (articoli 1 e 2) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in risalto la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite (articolo 1).

Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2.

Il titolo II (articoli 3-7) riguarda il dialogo politico e la cooperazione. L'articolo 3 individua gli obiettivi del dialogo politico (tra i quali hanno particolare rilievo la promozione della democrazia e della soluzione pacifica delle controversie), nonché le forme della sua attuazione.

L'articolo 4 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Il titolo III, composto dal solo articolo 8, impegna le Parti alla cooperazione sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l'ASEM (vertice Asia-Europa) e il dialogo ASEAN-UE.

Il titolo IV (articoli 9 –20) riguarda la cooperazione in materia di sviluppo economico. L'articolo 9 definisce i termini generali della cooperazione in tema di commercio e investimenti, facendo rinvio all'accordo di libero scambio e stabilendo che essa dovrà principalmente consistere nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie.

Gli articoli 17 e 18 si occupano di energia e trasporti: la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In particolare segnalo che l'Accordo in esame riconosce particolare importanza, nel settore dell'energia, alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici per rafforzare forme di energie nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, nonché all'utilizzo razionale dell'energia medesima attraverso la promozione dell'efficienza energetica. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della circolazione delle merci e della sicurezza dei trasporti marittimi e aerei.

Con particolare riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione, segnala, in particolare, le disposizioni contenute nel titolo V (articoli 21-27) che riguarda la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica (articolo 23) con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico, l'adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l'adozione di tecnologie e servizi ambientali. Le parti si adoperano, pertanto, per rafforzare la cooperazione in modo da salvaguardare le generazioni attuali e future e la protezione dell'ambiente anche in un contesto regionale.

Fra le tematiche a carattere globale su cui si intende realizzare un più stretto coordinamento figura inoltre la lotta contro i cambiamenti climatici (articolo 24) su cui l'Unione europea intende promuovere un ruolo maggiormente attivo della Corea del Sud. L'articolo prevede che la collaborazione in tale ambito è finalizzata tra l'altro ad una rapida transizione verso società a bassa emissione di carbonio, e quindi allo scambio di conoscenze sui benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di emissione, al miglioramento degli strumenti di finanziamento dei settori pubblico e privato, alla colla-

borazione in materia di ricerca, nonché alla promozione dell'impiego efficiente delle risorse.

Del titolo VI, cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura, fanno parte gli articoli 28 e 29 con i quali, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le Parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni – in tali materie, nel rispetto della loro diversità.

Il titolo VII (artt. 30-38) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza all'interno del quale le Parti convergono nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo (articolo 30).

Gli articoli da 39 a 42 sono contenuti nel titolo VIII (cooperazione in altri settori) quali il turismo (articolo 39), pubblica amministrazione (articolo 41), miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, statistiche (articolo 42): la collaborazione è volta all'ottenimento di dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili.

Il titolo XI (articoli 43-46) disciplina il quadro istituzionale; il titolo X (articoli 47-53) reca invece le disposizioni finali. Gli articoli 47 e 52 sono rispettivamente dedicati alla definizione delle parti e all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 49 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, e stabilisce inoltre la sua applicazione provvisoria.

L'articolo 53, infine, individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i

suoi Stati membri e la Repubblica di Corea. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Segnala infine che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che afferma come dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano in quanto le maggiori spese connesse all'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori individuati, all'organizzazione dei dialoghi settoriali e alle riunioni del Comitato misto saranno interamente coperte dal bilancio comunitario.

In conclusione, nel dichiarare che non sussistono profili problematici in ordine alle disposizioni rientranti nei profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di nomina del capitano di vascello Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre.

Nomina n. 144.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), *relatore*, ricorda la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'ar-

ticolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina del capitano di vascello Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Premesso che sulla nomina in questione è stata acquisita l'intesa con la regione Liguria, a norma di quanto previsto dalla legge n. 394 del 1991, osserva che il designato alla carica di Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre vanta una significativa competenza ed esperienza nel settore dell'ambiente marino. Già addetto e poi capo della Sezione tecnica e sicurezza della navigazione di diverse Capitanerie di porto, il capitano di vascello Vittorio Alessandro ha ricoperto diversi incarichi nel Reparto ambientale marino del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ritenuto quindi che il designato abbia le prerogative necessarie per svolgere adeguatamente le funzioni di presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea come il designato alla carica di Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre sia una persona di grande qualità, con un *curriculum* che evidenzia la particolare competenza nel settore della sicurezza in campo ambientale. Ciò premesso, fa notare come il Parco Nazionale della Cinque Terre stia vivendo un momento di difficoltà che passa anche attraverso vicende giudiziarie. Ritiene che in tale contesto la nomina del capitano di vascello Vittorio Alessandro non possa che contribuire a fornire serenità ad un Parco di particolare rilievo quale quello delle Cinque Terre.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si interroga sulla effettiva conoscenza del territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre da parte del capitano di vascello Vittorio Alessandro, stante che, secondo quanto si legge nel *curriculum*, il capitano risiede nella città di Roma.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), *relatore*, precisa che il capitano Vittorio Alessandro vanta sicuramente una conoscenza del territorio delle Cinque terre e che, a sua conoscenza, vive a La Spezia.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».

Testo base C. 4913 Nicco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo della proposta di legge in

titolo, rinviato nella seduta del 17 aprile 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 aprile 2012 la Commissione ha adottato la proposta di legge C. 4913 Nicco come testo base per il prosieguo dei lavori. Prima di procedere alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, la Commissione aveva convenuto di svolgere un'audizione informale delle rappresentanze sindacali unitarie dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, che ha avuto luogo il 9 maggio scorso.

Pertanto, esaurita l'istruttoria richiesta, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 4913 adottata come testo base, a lunedì 28 maggio alle ore 15.

La Commissione consente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	74
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Silvia VELO (PD) avanza una richiesta di audizione, in tempi stretti, del Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti Corrado Passera, al fine di acquisire dal Governo utili elementi informativi in merito alle diverse problematiche afferenti alla gestione operativa e del personale di Poste e Tirrenia.

Jonny CROSIO (LNP) si associa alla richiesta avanzata dalla collega Velo.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel condividere la richiesta avanzata dalla collega Velo, reputa necessaria la tempestiva pre-

senza in Commissione del ministro Passera proprio in considerazione della delicatezza ed urgenza delle richiamate questioni.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Atto n. 463.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione Bilancio in data 17 maggio 2012, ha espresso i propri rilievi

sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto legislativo in esame.

Carlo MONAI (IdV) ritiene necessario apportare puntuali modifiche allo schema di decreto legislativo in esame, che reputa carente nei contenuti in relazione a punti qualificanti quali il principio della tutela della libertà della rete, la disciplina dei poteri dell'Agcom e la tutela dei consumatori-utenti. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo presenterà una serie di proposte di modifica dello schema di decreto legislativo in esame al fine di superare talune delle criticità evidenziate. Sostiene altresì l'esigenza che la Commissione sia maggiormente coinvolta in ordine al profilo della nomina dei componenti dell'Agcom.

Il sottosegretario Massimo VARI manifesta la disponibilità del Governo a collaborare con spirito costruttivo con la Commissione per contribuire a migliorare l'articolo in esame, pur rilevando che i tempi sono molto stretti e la Commissione è tenuta ad esprimere tempestivamente il parere di competenza al fine di evitare che sia portata a compimento la procedura di infrazione che grava sull'Italia.

Michele Pompeo META (PD) sostiene la necessità di un più ampio approfondimento dei delicati profili connessi allo schema di decreto in esame; avanza, quindi, la richiesta di un rinvio dell'esame del provvedimento.

Jonny CROSIO (LNP) si associa alla richiesta di rinvio formulata dal deputato Meta, rilevando l'opportunità di una maggiore ponderazione da parte dei gruppi sul testo in esame.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), nel ricordare che sulla materia in oggetto pende una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sottolinea l'esigenza che la Commissione si pronunci tempestivamente sul testo in esame. Ravvisa l'op-

portunità che nell'odierna seduta il relatore ed il Governo esprimano le proprie valutazioni in merito al provvedimento consentendo quindi ai gruppi di effettuare una ulteriore riflessione in materia e concludere l'esame del provvedimento nella giornata di domani.

Il sottosegretario Massimo VARI riferisce che qualora entro il 31 maggio non si concludesse favorevolmente il procedimento in esame l'Italia verrà deferita alla Commissione di giustizia. Reputa quindi necessario che la Commissione fornisca tempestivamente il parere di competenza.

Jonny CROSIO (LNP) accoglie con favore l'orientamento dei colleghi di consentire un maggiore approfondimento delle questioni in oggetto e si dichiara disponibile a fornire il proprio contributo in esito alla presentazione della proposta di parere da parte del relatore.

Settimo NIZZI, *relatore*, si impegna a predisporre in tempi brevi una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nella giornata di domani.

Il sottosegretario Massimo VARI segnala che nella giornata di domani si svolgerà una riunione di coordinamento del Governo volta ad accelerare la procedura necessaria a superare i rilievi posti dall'Unione europea ed evitare quindi l'applicazione di sanzioni.

Jonny CROSIO (LNP) suggerisce al presidente di definire un più stretto coordinamento tra le attività della Commissione e le esigenze del Governo affinché i tempi richiesti dal Governo siano rispettati pur consentendo i dovuti approfondimenti dei temi trattati ai gruppi in commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	76
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 477 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti del MEF – Dipartimento del Tesoro e di rappresentanti dell'ENI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 10.30.

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

Atto n. 476.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano SAGLIA (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che il documento in titolo è stato trasmesso dal presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2012, recante misure urgenti in materia di energia; il citato decreto-legge prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico (AU), un Sistema Informativo Integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi

dei clienti finali. In particolare, l'articolo 1-*bis* stabilisce, al comma 2, che i flussi informativi del SII potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, sulla base di indirizzi generali definiti dall'AEEG, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. Il successivo comma 3 dispone che gli specifici criteri e le modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili sono adottate dall'AEEG nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Illustra, quindi, il contenuto del decreto-legge, rilevando che con la deliberazione in esame, l'AEEG ha definito i suoi primi orientamenti sulla creazione, in seno al futuro Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente unico, della Banca dati degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali del settore energetico (BICSE).

Secondo questi orientamenti la Banca dati sarà gestita da AU nel quadro del SII e sarà accessibile alle imprese di vendita. Conterrà informazioni su tutti i clienti finali con riferimento al regolare svolgimento dei rapporti di vendita e alla tempestività e regolarità dei pagamenti. L'adesione delle imprese alla BICSE sarà facoltativa e il cliente dovrà essere opportunamente informato del trattamento dei suoi dati e potrà consultare la BICSE limitatamente alle informazioni che lo riguardano.

La creazione della BICSE si rende necessaria alla luce della rilevanza del fenomeno della morosità, che rappresenta un ostacolo allo sviluppo del mercato libero e pesa in varie forme sui prezzi dell'energia.

L'introduzione del SII è volta ad agevolare e semplificare la gestione del cliente finale, tenuto conto che la separazione delle responsabilità tra distributori e venditori comporta la necessità dell'implementazione di continui scambi di flussi informativi tra i due operatori. La disponibilità di informazioni relative agli ina-

dempimenti contrattuali del cliente finale potrebbe quindi contribuire a minimizzare le registrate asimmetrie informative.

L'Autorità, con la deliberazione 162/2012/R/com in esame, ha avviato il procedimento finalizzato – una volta ottenuto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli indirizzi generali – all'implementazione della BICSE.

Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della BICSE dovranno essere successivamente stabiliti, in coerenza con gli indirizzi generali, i livelli di dettaglio delle informazioni in essa contenute, le modalità di caricamento e aggiornamento dei dati nonché gli obblighi in capo ai soggetti che possono accedere alla citata banca dati, anche al fine di garantire la tutela dei clienti finali.

Gli indirizzi generali in relazione ai quali viene richiesto il parere alle Commissioni parlamentari competenti sono individuati nella forma di criteri e sono da intendersi come complementari e non alternativi gli uni agli altri.

La BICSE dovrà contenere informazioni relativamente a tutti i clienti finali distinguibili in:

a) informazioni desumibili da altri processi che il SII dovrà gestire;

b) informazioni, appositamente caricate dai soggetti che possono accedere alla BICSE, relative ai rapporti contrattuali di cui sia parte un cliente finale.

Gli operatori che possono chiedere di accedere alla BICSE sono i soggetti operanti nel settore energetico, come i venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas o gli altri operatori comunque legittimati, sulla base della regolazione emanata dall'Autorità, ad interfacciarsi con il distributore/trasportatore ai fini dell'esecuzione dei contratti e dell'equilibrio del sistema.

La partecipazione alla BICSE è facoltativa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità rilevi necessario prevedere un gruppo di soggetti obbligati, comprendente, ad esem-

pio, gli esercenti i regimi di tutela con riferimento ai clienti da tali esercenti serviti. I soggetti che richiedono di accedere alla BICSE assumo la qualifica di partecipanti.

I partecipanti, per poter consultare i dati della BICSE, sono tenuti ad alimentare la BICSE stessa, caricando le informazioni relative ai clienti finali serviti. La BICSE potrà essere consultata solo relativamente ad alcuni momenti del rapporto contrattuale.

Le informazioni, caricate nella BICSE, relative ai clienti finali e ai punti di prelievo serviti devono essere veritiere, aggiornate e corrette. A tal fine, dovranno essere definiti appositi obblighi in capo ai partecipanti e al Gestore del SII. Ciascun venditore sarà tenuto ad informare il cliente finale sul fatto che le informazioni, caricate nella BICSE, relative al medesimo cliente saranno integrate con quelle archiviate nel Registro Centrale Ufficiale (RCU), e pertanto nel SII, con riferimento ai punti che risultano nella titolarità del cliente finale medesimo.

Con riferimento alle informazioni relative agli inadempimenti, ciascun partecipante dovrà provvedere a caricare le informazioni entro un termine ritenuto congruo dal momento in cui l'informazione acquisisce titolo ad essere registrata nel sistema. I dati saranno conservati per periodi non superiori ad un triennio in caso di informazioni relative agli inadempimenti mai sanati; i tempi di conservazione dei dati in caso di morosità successivamente sanate risulteranno, invece, non superiori al tempo medio di durata dei contratti di fornitura, pari a un anno. Ciascun cliente ha diritto di richiedere, sia presso i partecipanti che hanno effettuato l'iscrizione sia direttamente presso il Gestore, quali dati relativi alla propria posizione sono contenuti nella BICSE. Il cliente, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della *privacy*, che regola i diritti di accesso ai dati personali da parte dell'interessato ai dati che lo riguardano.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 477.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2002 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli Ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.

Lo schema di decreto, trasmesso alla Camera il 4 maggio 2012 per l'espressione del parere da parte della X Commissione, è costituito da un articolo unico ed è corredato dalla relazione illustrativa nella quale, peraltro, contestualmente agli elementi di illustrazione della proposta di ripartizione per il 2012, sono forniti elementi di consuntivo sull'utilizzo delle risorse nell'esercizio 2011, come richiesto dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi negli anni precedenti.

La relazione illustrativa evidenzia che, come già avvenuto nel decorso esercizio, non è stata attribuita la quota tradizionalmente riservata alle PMI a causa della progressiva contrazione delle risorse disponibili. Si è pertanto proceduto ad attribuire tali somme e a ripartire il relativo valore percentuale proporzionalmente tra le altre finalità previste.

Nel dettaglio la ripartizione dei fondi per il 2012, per un totale pari a 350.576,00 euro, risulta la seguente (comma 1):

contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani pari a 252.415,00 (72 per cento del totale) destinati, sotto forma di contributo forfetario, all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) — gli organismi di normalizzazione italiani riconosciuti in sede comunitaria a partire dalla direttiva 83/189/CEE. Il contributo viene concesso a fronte del servizio reso in ottemperanza alla direttiva 98/34/CE sulla procedura di informazione;

contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, comma 3, legge n. 128/98) pari a 84.138,00 (24 per cento del totale) sono destinati alla stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI ai fini della trasposizione delle norme tecniche europee per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, comma 3, legge n. 128/1998);

contributo per la elaborazione e diffusione di linee guida applicative per la direttiva macchine (articolo 6, decreto legislativo n. 17/2010) pari a 14.023,00 euro.

Il comma 2 dell'articolo unico precisa che il contributo agli organismi di normalizzazione sarà ripartito applicando i criteri del decreto ministeriale 16 novembre 1992, n. 568. Ai sensi di tale decreto il contributo annuale forfetario, destinato agli organismi di normazione UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) sarà erogato, dietro presentazione di documentazione probatoria, a parziale copertura delle diverse voci di spesa (spese generali, per riunioni, per quote associative internazionali, investimenti, stampa e diffusione delle norme, personale). Entro il primo quadrimestre di ogni anno sarà erogata, come anticipo del contributo relativo allo stesso anno, una somma pari al 20 per cento del contributo già erogato l'anno precedente.

Quanto al consuntivo sull'utilizzo delle risorse stanziato per il 2011, la somma assegnata per il contributo annuo forfetario, pari a 247.272 euro, ha permesso di concedere un contributo forfetario annuo di 165.302,77 euro all'UNI e di 81.969,23 euro al CEI.

Le risorse assegnate nel 2011 per la pubblicazione delle norme, pari, secondo la relazione illustrativa, a 82.424,00 euro, hanno permesso di concedere un contributo di 41.212,00 euro all'UNI e una somma di uguale importo al CEI.

Lo schema in esame prevede, come già accennato, un contributo di 14.023,00 euro (4 per cento del totale) finalizzato all'elaborazione e divulgazione delle linee guida applicative volte ad una corretta attuazione della cosiddetta direttiva macchine. In proposito, ricorda che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 17 del 2010, di recepimento della nuova « direttiva macchine » (direttiva 2006/42/CE), ha disposto che le autorità di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine ai prescritti requisiti essenziali di sicurezza possono avvalersi dell'ISPESL (Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) per lo svolgimento degli accertamenti di carattere tecnico. Si ricorda, altresì che in seguito alla soppressione dell'ISPESL le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL.

Quanto al consuntivo sull'utilizzo delle risorse stanziato per l'esercizio precedente, la relazione precisa che per il 2011 il contributo concesso all'INAIL (ex ISPESL) per l'attività in oggetto, pari a 12.737,49 euro, ha consentito iniziative di elaborazione e diffusione di linee guida applicative presso i fabbricanti di macchine e le amministrazioni pubbliche competenti in materia (ASL, Ispettorati del lavoro), e conseguentemente la pubblicazione di queste informazioni su siti internet, nonché la predisposizione e presentazione di un rapporto biennale sull'attuazione della « direttiva macchine » in Italia.

Dopo attenta verifica della documentazione fornita dal Governo, formula una proposta di parere favorevole.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Laura FRONER (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in titolo che integra e corregge il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 che ha attuato la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno.

Ricorda in proposito che la legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) ha previsto all'articolo 1, comma 3, la procedura per l'emanazione del decreto legislativo in esame; nella medesima disposizione si stabilisce la previa presentazione dell'atto alle Camere per l'espressione del prescritto parere, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge. Il termine per l'espressione del parere è fissato in quaranta giorni trascorsi i quali il decreto può essere in ogni caso emanato; inoltre al comma 5 del medesimo articolo 1 si prevede la possibilità per il Governo di emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che il provvedimento è motivato, in primo luogo, dalla necessità di recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Lo schema in esame è, altresì, volto a rettificare alcuni refusi ed errori materiali

contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'intervento normativo è, infine, finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento.

Gli articoli 1-6 e 10-17 introducono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA) per le seguenti attività:

somministrazione di alimenti e bevande (l'esercizio di detta attività viene liberalizzato prevedendosi che l'autorizzazione sia necessaria solo per le zone in cui l'apertura degli esercizi è oggetto di programmazione);

esercizi di vicinato (quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);

spacci interni;

vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

vendita per corrispondenza, per mezzo della televisione od altri sistemi di comunicazione;

attività di facchinaggio;

intermediazione commerciale e di affari;

attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere, acconciatore, estetista, e di tinto lavanderia, ovviando, in tale ambito, al vuoto legislativo relativo all'esercizio di attività di lavanderia self-service.

L'articolo 7, oltre ad introdurre la SCIA anche per l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori, stabilisce che

l'attività degli incaricati alle vendite sia da considerarsi abituale e, quindi, non occasionale, quando:

il soggetto percepisce un reddito superiore a 5.000 euro nell'anno solare di riferimento;

la relazione illustrativa precisa che l'attività è rilevante ai fini IVA, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto delle deduzioni forfetarie delle spese, superiore a 5.000 euro;

è estranea al rapporto di agenzia in quanto non ha l'esclusiva di zona né vincoli di durata e l'incaricato non ha assunto l'obbligo di svolgere attività promozionale nei confronti dell'impresa affidante.

L'articolo 8 modifica le norme che stabiliscono i requisiti di accesso e d'esercizio delle attività commerciali, con particolare riguardo a quelli morali, di onorabilità e professionali. Più nello specifico:

si prevede che non possono esercitare tali attività coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza (attualmente il riferimento è solo a quelle non detentive);

è soppresso come causa ostativa l'infrazione riguardante le norme sui giochi (in quanto contrastante con l'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede nel caso il provvedimento di sospensione della licenza da parte del Sindaco);

sono inclusi i reati riguardanti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli che determinano la preclusione all'esercizio dell'attività per cinque anni (attualmente riferito ai soli reati riguardanti in generale le attività commerciali) estendendo al legale rappresentante o ad altra persona preposta a società, associazioni od organismi operanti nel campo il possesso dei requisiti di onorabilità;

viene limitato il possesso di alcuni requisiti (aver frequentato un corso professionale, aver prestato la propria opera

per un certo periodo antecedente e continuativo nel settore alimentare, essere in possesso di un particolare titolo di studio) alle sole attività di commercio rivolte all'alimentazione umana, sopprimendo la necessità che tali requisiti siano posseduti dal legale rappresentante;

viene, infine, eliminato l'attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso e al dettaglio, prevedendo l'applicazione delle discipline relative alle due attività all'intera superficie del locale.

L'articolo 9 prevede:

la liberalizzazione dell'attività di commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, sopprimendo la disciplina specifica in materia;

l'abrogazione dell'albo dei commissari, mandatari e astatori tenuto dalle Camere di commercio;

la previsione che basta il solo possesso dei requisiti di onorabilità per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei e ittici.

L'articolo 14 elimina la Commissione centrale sull'istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri e trasferisce le relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 18 prevede la soppressione di due ruoli, (stimatori e pesatori pubblici e mediatori per le unità da diporto), e semplifica la gestione del ruolo dei periti e degli esperti; viene introdotta la segnalazione di inizio attività (SCIA) per l'attività inerente ai magazzini generali e a quella dei molini.

L'articolo 19 prevede un sistema sanzionatorio che impone ai soggetti gestori di marchi di inserire sul sito internet tutte le informazioni ritenute importanti affinché le stesse siano idonee a chiarire il significato di taluni marchi.

L'articolo 20 prevede modifiche e abrogazioni di disposizioni attualmente vigenti al fine di eliminare riferimenti normativi erronei e la duplicazione di disposizioni. Di particolare rilevanza la modifica al codice del consumo di cui alla lettera e) che consente la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi, in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.

L'articolo 21 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 ed abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vico, illustra il nuovo testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 4790 e C. 4795, recanti modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. L'obiettivo del testo, comune alle due proposte iniziali, è quello di migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, così da poter sostenere esigenze di liquidità stagionali ed altre necessità operative contingenti; l'ottica è quella, condivisibile, di ampliare gli strumenti di finanziamento

delle imprese alternativi al tradizionale meccanismo del credito bancario.

Segnala in proposito che la Commissione di merito ha avviato la procedura prevista per l'esame in sede legislativa a dimostrazione del sostanziale accordo raggiunto sul testo unificato in esame.

Entrando nel merito dell'articolato, l'articolo 1 modifica, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, la durata delle cambiali finanziarie, prevedendo una scadenza non inferiore a un mese (rispetto alla vigente durata minima di tre mesi) e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione (rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi).

L'articolo 2 modifica le disposizioni in materia di legittimazione soggettiva all'emissione di cambiali finanziarie di cui all'articolo 2 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994. In particolare, il nuovo comma 2-*bis* dispone che possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza di determinati requisiti:

a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;

b) lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:

1. al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;

2. al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);

3. al 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2).

c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;

d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali.

Il successivo nuovo comma 2-ter prevede, inoltre, che si possa derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita da garanzie, prestate da una banca o da un'impresa di investimento o da un consorzio di garanzia collettiva fidi, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione.

Infine, il nuovo comma 2-quater prevede che per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita da garanzie, prestate da una banca o da un'impresa di investimento o da un consorzio di garanzia collettiva fidi, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.

L'articolo 3 consente la smaterializzazione del titolo; a tal fine, il comma 1 dispone che l'emittente può avvalersi di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. Il successivo comma 2 contiene la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata. In particolare, l'emittente deve inviare una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute. La richiesta deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ogni cambiale e il numero com-

pletivo; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione, nonché alcuni tra gli elementi distintivi del vaglia cambiario (ai sensi dell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669) nonché le eventuali garanzie a supporto dell'emissione.

Infine, per favorire, anche dal punto di vista fiscale, l'emissione di cambiali finanziarie dematerializzate, il comma 5 prevede inoltre l'esenzione delle stesse dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ferma restando l'esecutività del titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti del MEF – Dipartimento del Tesoro e di rappresentanti dell'ENI.

(Svolgimento e conclusione).

Laura FRONER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco PARLATO, *Capo della Direzione VII (Finanza e privatizzazioni) – Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni SANGA (PD), Ignazio ABRIGNANI (PdL), Raffaello VIGNALI (PdL), Lido SCARPETTI (PD), Paolo ROMANI (PdL), Alberto TORAZZI (LNP) e Matteo COLANINNO (PD), cui risponde il dottor Francesco PARLATO, *Capo della Direzione VII (Finanza e privatizzazioni) – Dipartimento Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e introduce l'audizione di rappresentanti dell'ENI.

Leonardo BELLODI, *Responsabile dei rapporti istituzionali di ENI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Federico TESTA (PD), Stefano SAGLIA (PdL), Margherita Angela MASTROMAURO (PD), Paolo ROMANI (PdL) cui risponde il dottor Leonardo BELLODI, *Responsabile dei rapporti istituzionali di ENI*.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	85
7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	88
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	95
Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B. C. 102 Vico (<i>Esame e rinvio</i>)	91

RISOLUZIONI:

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	93
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
---	----

RISOLUZIONI

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 11.

Sull'ordine dei lavori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, esprime il suo profondo dolore per i drammatici

eventi occorsi a Brindisi e in Emilia nel fine settimana, manifestando il più sentito cordoglio ai familiari delle vittime. Facendo notare, inoltre, che nell'evento sismico che ha coinvolto alcuni territori emiliani hanno perso la vita 4 lavoratori – di cui uno di cittadinanza straniera – che stavano adempiendo al proprio dovere, invita la Commissione a svolgere una riflessione profonda sulle condizioni difficili a cui spesso sono sottoposti i lavoratori nel Paese.

Maria Grazia GATTI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal presidente, esprimendo la sua forte vicinanza ai fa-

miliari delle vittime dei recenti eventi che hanno colpito il Paese. Nel far notare che i lavoratori sono morti, a causa dell'evento sismico verificatosi in Emilia, mentre stavano svolgendo il proprio turno di notte, osserva che tale circostanza fa apparire questa tragedia ancora più drammatica, in quanto a rimanere coinvolte sono realtà produttive che in talune zone del Paese risultano ancora pienamente vitali, nonostante la crisi. Fatto presente, altresì, che il lavoratore immigrato deceduto rivestiva, nel momento in cui si è verificato il sisma, il ruolo di capoturno, essendo titolare di importanti compiti di comando, sottolinea come tale episodio, pur nella sua tragicità, testimoni l'elevato grado di integrazione raggiunto in Italia dai lavoratori extracomunitari. Invita, infine, la Commissione a vigilare sulla situazione produttiva generale di quei territori gravemente colpiti da tale calamità naturale, soprattutto in relazione alla corretta applicazione degli strumenti di sostegno al reddito attivati dalla regione nei confronti dei lavoratori coinvolti, valutando l'eventualità di avviare iniziative specifiche a tutela delle zone colpite.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nel far notare di aver fatto riferimento al lavoratore immigrato rimasto vittima nell'evento sismico emiliano proprio per sottolineare quanto sia significativo il contributo offerto al Paese dai lavoratori extracomunitari, osserva che qualsiasi iniziativa della Commissione a sostegno delle popolazioni coinvolte potrà essere valutata nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 25 ottobre 2011.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo l'illustrazione delle risoluzioni 7-00657 Giammanco e 7-00659 Fedriga e che – anche al fine di approfondire la documentazione consegnata dal rappresentante del Governo – si è convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. In proposito, comunica che sono state nel frattempo presentate anche le risoluzioni n. 7-00800, a prima firma del deputato Muro, e n. 7-00825, a prima firma del deputato Mattesini, vertenti sul medesimo argomento: per tale ragione, avverte che – secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – si è concordato di discutere congiuntamente le citate risoluzioni.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nel rilevare preliminarmente che vi è la disponibilità del suo dicastero a seguire con attenzione la questione oggetto degli atti di indirizzo in discussione, fa presente anzitutto che il Governo è favorevole alla risoluzione 7-00657 Giammanco, a condizione che sia riformulata nella parte dispositiva, facendo riferimento – nel primo impegno – alle iniziative per giungere alla definitiva soluzione della questione, espungendo la parola « normative », e limitando lo stesso impegno alla parte iniziale, nonché assorbendo il secondo impegno all'interno di quello precedente.

Quanto alla risoluzione 7-00659 Fedriga, esprime un orientamento favorevole, solo se riformulata nel senso di riferire ai soli ricorrenti l'impegno ad uniformarsi ai principi della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché di espungere dalla parte dispositiva le parole da « cui lo

Stato » sino a « 349 del 2011 » e le parole da « secondo l'anzianità maturata » sino alla fine dell'impegno.

Informa che il Governo è, altresì, favorevole alla risoluzione 7-00800 Muro, a condizione che sia riformulata nel senso di sostituire, nella parte dispositiva, le parole « prendere atto di quanto innanzi specificato e per l'effetto procedere » con le parole « valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ».

Osserva, infine, che la posizione del Governo è favorevole anche rispetto alla risoluzione 7-00825 Mattesini, solo se la parte dispositiva viene riformulata, sostituendola con la seguente: « a trovare una equilibrata e rapida soluzione alla vicenda, al fine di garantire l'applicazione della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e al fine di valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative, anche normative ».

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur comprendendo le ragioni addotte dall'Esecutivo per motivare le richieste di riformulazione della sua risoluzione, che attingono all'onerosità dell'intervento in questione, chiede che sia concesso ai gruppi un tempo congruo per approfondire le questioni poste dal Governo. Fa notare, peraltro, che una eventuale riformulazione del proprio atto d'indirizzo che, secondo le indicazioni del Governo, limiti l'impegno ai soli ricorrenti determinerebbe il venir meno della sua ragione fondante, generando altresì seri dubbi di costituzionalità sul suo contenuto, attesa la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra i lavoratori che hanno agito in giudizio e coloro che non lo hanno fatto. Fatto notare che non si può prevedere a livello legislativo il riconoscimento di un diritto, condizionandolo all'esperimento di un'azione giudiziaria, ritiene opportuno che i gruppi svolgano un confronto informale con il Governo per svolgere ulteriori accertamenti sulle tematiche in gioco, affinché siano concordati impegni seri e realmente efficaci.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), associandosi alle osservazioni testé svolte dal

deputato Fedriga, chiede di poter disporre di un margine temporale al fine di approfondire le tematiche in questione, alla luce del parere espresso dal Governo. Con riferimento alla richiesta di riformulazione della risoluzione a sua prima firma, espressa dal rappresentante dell'Esecutivo, ritiene che essa sia troppo generica e richieda una ricostruzione più dettagliata della questione delle carriere del personale ATA e ITP, ricordando come i profili professionali delle due categorie siano tra loro alquanto differenti. Auspica, quindi, che il Governo possa riflettere ulteriormente sul parere testé espresso, valutando eventualmente una riformulazione più completa e razionale.

Rosa DE PASQUALE (PD), cofirmataria della risoluzione n. 7-00825, nel giudicare opportuno un ulteriore confronto con il Governo, in vista dell'assunzione di impegni certi su iniziative condivise, ritiene che l'Esecutivo debba meglio specificare la natura delle iniziative che intende portare avanti, avendo già riconosciuto implicitamente, anche attraverso l'accoglimento di taluni ordini del giorno presentati precedentemente in Assemblea, la fondatezza giuridica delle pretese dei lavoratori coinvolti. Pur comprendendo che un eventuale intervento a sostegno dei lavoratori in questione richiederebbe il reperimento di risorse economiche non indifferenti, per la cui effettiva disponibilità potrebbe servire del tempo, giudica opportuno assumere da subito iniziative importanti, come, ad esempio, la sospensione del recupero illegittimo delle somme già corrisposte a tali lavoratori, misura giudicata fattibile anche in termini finanziari, trattandosi di risorse già stanziata ed erogate per tale finalità dallo Stato. Auspica, infine, che nell'impegno al Governo possa anche essere previsto un termine entro il quale risolvere le questioni sul tappeto.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, invita i gruppi a confrontarsi informalmente con il Governo, in vista dell'elaborazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione,

che abbia ad oggetto impegni condivisi ed ragionevoli, a tutela dei lavoratori coinvolti.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA dichiara che il Governo sarebbe grato alla Commissione se si potesse giungere alla definizione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione, sul cui contenuto ritiene che si possa ragionare con serietà. Fa presente, peraltro, che il suo Ministero è impegnato a esaminare con attenzione la questione, interloquendo anche con gli altri dicasteri interessati e, in particolare, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, propone alla Commissione di avviare un confronto informale tra gruppi, finalizzato alla eventuale definizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, che possa anche tenere conto – nei limiti del possibile – delle valutazioni svolte dal Governo.

La Commissione conviene.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sul nuovo testo unificato in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente: la I Commissione (Affari costituzionali) e la II Commissione (Giustizia) hanno espresso parere favorevole, la VI Commissione (Finanze) ha espresso parere favorevole con condizione, mentre la V Commissione (Bilancio) e la VII Commissione (Cultura) hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Avverte, dunque, che il relatore ha presentato taluni emendamenti, diretti a recepire i principali rilievi formulati nei pareri espressi (*vedi allegato*).

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, avverte di avere presentato, a seguito dell'espressione dei prescritti pareri, taluni emendamenti al testo in esame, al fine di apportare alcune modifiche dirette al recepimento di tali pareri. Fa notare, in particolare, che le principali proposte emendative sono volte a dare seguito alle condizioni poste nel parere della V Commissione (Bilancio), per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. A tale riguardo, fa presente che è stata segnalata l'esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie, mettendo altresì gli enti territoriali nelle condizioni di attingere alle graduatorie dei concorsi nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni; inoltre, sempre in quella sede, è stato suggerito di considerare attentamente le disposizioni relative al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, invitando altresì a valutare un coordinamento con la normativa vigente in materia di contributo di ammissione ai concorsi. Osserva, altresì, che un ulteriore emendamento è volto ad accogliere l'unica

condizione formulata dalla VI Commissione (Finanze), con la quale si chiede di specificare nel testo che restano salve le previsioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, che hanno mirato a garantire un efficace contrasto all'evasione e ad assicurare la funzionalità delle strutture amministrative coinvolte, da un lato consentendo alle agenzie fiscali di espletare procedure concorsuali, dall'altro autorizzando la Guardia di finanza ad effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni di ispettori. Rileva, infine, di non avere ritenuto opportuno presentare emendamenti diretti a recepire le condizioni poste nel parere della VII Commissione (Cultura), atteso che in tale parere sono state avanzate proposte di modifica su materie assolutamente non riconducibili alla competenza di quella Commissione e che rientrano, invece, nella piena discrezionalità della Commissione di merito.

Per le ragioni esposte, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, anche a nome del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Donella MATTESINI (PD), prima di procedere alla votazione degli emendamenti, si chiede se il relatore, in fase di predisposizione delle proposte emendative presentate, abbia valutato con attenzione anche la questione delle graduatorie concorsuali delle agenzie fiscali, dalle quali, a suo avviso, sarebbe preferibile attingere per soddisfare le esigenze di personale, prima ancora di bandire nuovi concorsi.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, ribadisce che il suo emendamento 1.50 è richiesto in maniera condizionante dalla VI Commissione, poiché tende a far salva la possibilità per le agenzie fiscali di espletare nuove procedure concorsuali e per la Guardia di finanza di effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni di ispettori, rendendo il testo

in esame coerente con quanto già stabilito da un recente provvedimento d'urgenza adottato dal Governo e definitivamente convertito dalle Camere. Fa presente, inoltre, che sono state le stesse amministrazioni coinvolte ad aver manifestato l'esigenza di bandire nuovi concorsi, tenuto conto che le graduatorie in essere – riferite a concorsi risalenti a molti anni fa (in ordine ai quali, peraltro, sono ancora pendenti numerosi contenziosi) – potrebbero impedire l'assunzione di nuovo personale dalla preparazione qualificata e adeguata alle attuali sfide richieste all'amministrazione finanziaria.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che l'emendamento 1.50 del relatore si limita a richiamare quanto da poco approvato dalle Camere in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54 del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non poter votare a favore del provvedimento in esame, dal momento che esso contiene ancora numerosi elementi di criticità, sottolineati a più riprese dal suo gruppo nel corso dell'*iter*. Ritiene che i gruppi favorevoli al provvedimento abbiano preferito cavalcare il malcontento – spesso manifestato in forme pressanti e convincenti – dei vincitori di concorso e degli idonei, ignorando, al contrario, le legittime ragioni di quei giovani che, pur non protestando formalmente e non facendo sentire la propria voce in manifestazioni ufficiali, desiderano partecipare a nuovi concorsi in vista dell'accesso alla Pubblica Amministrazione. Fa notare, peraltro, che il testo in esame offre tutele eccessive soprattutto nei confronti degli idonei, i quali, a suo avviso, non vanterebbero alcuna fondata pretesa giuridica.

Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo nella deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che il testo in esame, seppur non esente da alcune critiche, sia la migliore risposta che il Parlamento può fornire in questo momento di crisi ad un problema urgente, riguardante un numero elevato di soggetti vincitori di concorso ed idonei, in attesa da tempo di un'assunzione presso la Pubblica Amministrazione. Fa notare, infatti, che il provvedimento in esame è volto a fronteggiare una situazione abnorme che si è venuta a creare nel settore pubblico, a causa del blocco del *turn-over*, offrendo una via di uscita a coloro che sono rimasti a lungo intrappolati in graduatorie che si è preferito ignorare, nella prospettiva di bandire nuovi concorsi. Si dichiara consapevole dell'efficacia transitoria e parziale del testo unificato, evidenziando la necessità di assumere quanto prima — eventualmente anche nell'ambito dell'esame del provvedimento di riforma del mercato del lavoro — misure strutturali che, attraverso lo sblocco del *turn-over*, consentano un ritorno a più fisiologici meccanismi di reclutamento del personale all'interno della PA. Fatto notare che il suo gruppo, condividendo il presente intervento normativo, non intende dar seguito a sollecitazioni o pressioni dell'opinione pubblica, ma esclusivamente risolvere una problematica reale e importante, si dichiara convinto che la questione dell'accesso alla Pubblica Amministrazione delle generazioni future, da ricollocare nell'ambito di problematiche più complessive riguardanti la riforma del mercato del lavoro, non possa essere utilizzata demagogicamente per ostacolare provvedimenti di questo tipo. Manifesta poi qualche dubbio circa l'opportunità di far salve le misure di recente adottate dall'Esecutivo in materia di procedure concorsuali da espletare nell'ambito delle agenzie fiscali, peraltro imposta, di fatto, dal parere reso dalla VI Commissione, chiedendosi se ciò possa favorire la creazione di una « zona franca » di un particolare settore pubblico, in deroga a quanto previsto per gli altri comparti.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nella delibera-

zione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea sul provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene che il testo in esame sia il frutto positivo di un lungo e costruttivo lavoro svolto in Commissione tra i gruppi, che, pur in presenza di molteplici ripensamenti, ha condotto all'individuazione di efficaci soluzioni di compromesso su tematiche di assoluto rilievo, quali l'utilizzazione delle graduatorie da parte degli enti locali, la salvaguardia delle aspettative degli idonei, la durata temporale delle tutele offerte ai vincitori di concorso. Fa notare, quindi, che proprio quest'ultima è stata ridefinita in termini più ragionevoli e rispettosi delle contrapposte esigenze di tutti i soggetti coinvolti, in coerenza con i principi di sostenibilità finanziaria e con l'operato dei precedenti Governi. Rilevato che anche l'ultima modifica suggerita dal relatore, in ordine alla questione delle procedure concorsuali da espletare nell'ambito dell'amministrazione fiscale, appare rispettosa delle novità legislative intervenute in materia, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nella deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea sul provvedimento.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI, nel far notare che il Governo è intervenuto sul provvedimento in esame in una fase in cui l'*iter* era già da tempo iniziato, dichiara di comprendere la *ratio* dell'intervento in oggetto, tenuto conto dell'esigenza di affrontare con efficacia, seppur temporanea, una situazione di emergenza determinata da fattori patologici di blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, rispetto ai quali ritiene opportuno agire in modo strutturale. A tale riguardo, preannuncia che è allo studio del Governo un più ampio provvedimento di riforma, teso ad armonizzare l'accesso al lavoro nel settore pubblico, con il quale ritiene che si possa contribuire, anche in raffronto con il settore privato, a rimuovere le cause che hanno determinato l'attuale situazione di congestione nelle assunzioni della PA. In

tale prospettiva, nell'esprimere qualche perplessità sull'impropria equiparazione, a regime, tra vincitori e idonei, osserva che l'obiettivo del Governo è quello di ricondurre a normalità il meccanismo di reclutamento nell'ambito della « macchina pubblica », sia attraverso un impiego razionale dei contratti a termine, sia attraverso il ripristino di principi di adeguata proporzionalità tra le previsioni sulle dotazioni organiche e le conseguenti autorizzazioni all'espletamento delle relative procedure concorsuali, in un quadro di piena sostenibilità finanziaria.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione a fronte dell'intenzione del Governo, testé preannunciata, di affrontare in modo organico la questione più complessiva dell'accesso alla Pubblica Amministrazione, auspica che si possa valutare l'introduzione di un sistema concorsuale pubblico basato anche sul rispetto tendenziale di criteri territoriali, che prevedano, ad esempio, una proporzionalità tra la densità demografica di una certa area e il numero dei posti a disposizione in un determinato comparto della Pubblica Amministrazione, tenendo conto anche delle mansioni che si andrebbero a svolgere. Giudica necessario, quindi, che, a tutela di tutti i soggetti coinvolti, l'indizione dei futuri concorsi avvenga sulla base di previsione realistiche, che tengano in considerazione le esigenze particolari dei diversi territori, al fine di evitare fenomeni aberranti, come quelli evidenziatisi in particolare in taluni comuni del Mezzogiorno (laddove il numero finale degli idonei di un concorso è risultato spropositato rispetto a quello dei vincitori), che potrebbero portare ad ingolfare le amministrazioni di altre zone del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che qualsiasi cittadino italiano ha il diritto di partecipare ai concorsi pubblici.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una precisazione, auspica che il Governo, nell'ambito del più ampio provvedimento di riforma, testé preannunciato,

possa affrontare la questione generale dell'accesso al lavoro, affrontando con serietà i temi del precariato nella Pubblica Amministrazione, citando in particolare l'esempio dei precari della amministrazione giudiziaria.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo nella deliberazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Vincenzo Antonio Fontana il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 4116, 4366 e 4455, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B.

C. 102 Vico.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, autorizza il Ministero della difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ad assumere personale civile dell'area professionale B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale della medesima amministrazione, appartenente all'area professionale A. Osserva che il problema che si intende risolvere con questa proposta di legge, dunque, riguarda i lavoratori di area 1^a (ex posizione economica A1S), bloccati da ol-

tre quindici anni nella posizione d'inquadramento, che ha reso impossibile ogni progressione di carriera e impedito la partecipazione ai corsi-concorsi e alle riqualificazioni; ciò a causa della situazione di « incapienza », che ha sempre contraddistinto la ex posizione economica B1 fino al 1° gennaio 2008, data di inquadramento dei vincitori delle procedure di riqualificazione, che hanno alleggerito la posizione ex B1 di oltre 8.000 unità, rendendola così finalmente capiente.

Fa notare che la relazione di accompagnamento al provvedimento osserva come – per effetto del processo di riforma a cui l'Amministrazione della difesa è da tempo interessata – sia stata ridotta l'esigenza di personale di qualifica corrispondente a quella dei dipendenti attualmente appartenenti all'area A: a questo fine sono stati predisposti processi di riqualificazione interna, ai quali un numero consistente di dipendenti, valutabile intorno a circa 2.000 unità, non ha potuto partecipare. Rileva che con ciò si è determinata una situazione paradossale, in quanto in relazione allo stato giuridico di questi dipendenti non esisterebbe la possibilità di impiego in mansioni proprie né in quelle superiori, nonostante l'esperienza e le capacità professionali acquisite nel tempo e, soprattutto, nonostante il fatto che tuttora lavorino.

Sottolinea che la proposta di legge, quindi, è volta a consentire la progressione verticale del personale in questione nell'area professionale B, immediatamente superiore, al fine di assorbire l'esubero formale che si è verificato. In proposito, peraltro, fa notare che la proposta di legge è stata depositata nell'aprile del 2008 e che nel frattempo sono intervenute una serie di disposizioni e di atti amministrativi che hanno consentito una parziale soluzione del problema, limitatamente agli aspetti economici: questo dato rende anche meno rilevante la questione della copertura finanziaria, che ovviamente fa riferimento – nel testo a suo tempo presentato – a un triennio finanziario e a un fondo che sono da considerarsi superati. Rammenta, infatti, che proprio per effetto delle modi-

ficazioni intervenute, che hanno consentito l'attribuzione del giusto trattamento economico a tale categoria di personale, l'intervento non comporterebbe oneri finanziari, in quanto ai dipendenti oggetto della norma è già stato riconosciuto il trattamento economico riferito alle funzioni svolte.

Ritiene pertanto che resti da risolvere l'inquadramento giuridico, anche al fine di evitare che questo personale possa essere ritenuto « formalmente » in esubero, con il rischio di incorrere nelle procedure di mobilità. Giudica necessario, al contempo, tenere presente che nel corso della discussione parlamentare l'articolato potrà essere riformulato, proprio prendendo atto delle modificazioni amministrative nel frattempo intervenute.

In conclusione, considerato lo spirito dell'intervento normativo proposto e valutata l'esigenza di svolgere puntuali verifiche per quanto concerne gli aspetti di natura giuridica, dichiara la più ampia disponibilità a riflettere sul merito del provvedimento in esame e su eventuali, ulteriori, spunti che dovessero emergere dal dibattito. Ritiene che, in tale ottica, possa risultare utile anche lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali delle organizzazioni di rappresentanza dei soggetti coinvolti.

Silvano MOFFA, *presidente*, rilevata l'opportunità di approfondire il contenuto della relazione introduttiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, alla quale ha preso parte il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è convenuto di rinviare la deliberazione sulla nuova versione della risoluzione in discussione, anche al fine di acquisire elementi di valutazione da parte di altri dicasteri potenzialmente interessati dall'atto di indirizzo.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI prende atto del contenuto della nuova versione della risoluzione in titolo, facendo presente che il Governo non può che essere favorevole ad assicurare l'osservanza delle previsioni legislative vigenti. Per quanto di competenza del suo dicastero, peraltro, si impegna sin d'ora a esaminare nel merito le singole questioni che dovessero presentarsi in concreto e, se necessario, a valutare le eventuali iniziative da assumere.

Silvano MOFFA, *presidente*, apprezzando la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo e facendo seguito alle intese intercorse tra i gruppi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Atto n. 465.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che è pervenuta alla presidenza una documentazione sul provvedimento in esame, prodotta dalle parti sociali e trasmessa anche al competente dicastero, che è a disposizione dei componenti della Commissione.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla materia, di concerto con gli altri gruppi, anche alla luce degli elementi di conoscenza forniti dalle parti sociali, in vista della presentazione di una proposta di parere sul provvedimento, che possa essere concertata e condivisa.

Elisabetta RAMPI (PD), concordando con quanto testé dichiarato dal relatore, giudica necessario approfondire la tematica in discussione, anche alla luce delle osservazioni svolte dalla parti sociali, che appaiono sin d'ora condivisibili. Ritiene importante, infatti, recepire la direttiva in esame, in quanto tesa a rendere più aperto il mercato del lavoro, in un quadro di più profonda collaborazione tra l'impresa e il lavoro. Giudica tuttavia necessario evidenziare taluni elementi di criticità presenti nel provvedimento, soprattutto in relazione all'impianto sanzionatorio configurato, facendo notare che esso appare sproporzionato in talune ipotesi, laddove si prevedono per il lavoratore conseguenze analoghe a quelle previste per il datore di

lavoro. Dopo aver ricordato che è recente l'istituzione del primo sindacato manifatturiero europeo, che deve essere salutata con favore, si augura che la regolamentazione a livello comunitario della procedura di consultazione dei lavoratori non riguardi solo le attività preliminari di informazione dei lavoratori, ma arrivi a comprendere anche la fase finale della contrattazione, in vista della costruzione di un sistema di relazioni industriali serio ed efficace. Si riserva, in ogni caso, di svolgere ulteriori considerazioni nel pro-

sieguo del dibattito, anche sulla base della proposta di parere che il relatore intenderà formulare.

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'auspicare che il relatore possa ricercare, anche in via informale, il consenso dei gruppi sulla predisposizione di una proposta di parere condivisa, da porre in votazione nella giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi (Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

1. 50. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.

1. 51. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: al presente comma *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.

1. 52. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 9, lettera c), sostituire le parole: nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio *con le seguenti:* nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 53. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

1. 54. Il Relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dell'ulteriore testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »	97
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione)	97
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	105

SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	97
Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	98
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte (<i>Esame e rinvio</i>)	99

INTERROGAZIONI:

5-06308 Mancuso: Modifica della normativa sulla sperimentazione animale su primati.	
5-06309 Ceccacci Rubino: Sperimentazione animale su primati destinati agli stabilimenti della Harlan Laboratories	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
5-06525 Miotto: Mancata emanazione di un regolamento per la creazione di un registro dei dottori in chiropratica	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108
5-06578 Mancuso: Iniziative volte a sostenere il lavoro del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie presso le regioni	102
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	109

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato, con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	103
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 maggio 2012.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dell'ulteriore testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A recante «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2012.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta del 12 aprile scorso la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di rinviare la deliberazione del prescritto parere sulla proposta di legge in esame, avendo la Commissione bilancio richiesto su di essa la relazione tecnica al Governo.

Fa altresì presente che, a seguito dei rilievi formulati nella relazione tecnica presentata dal Governo e dei pareri già espressi da alcune Commissioni, la Commissione di merito (Agricoltura) il 16 maggio scorso ha adottato un nuovo testo base

che non contiene elementi innovativi per quanto riguarda i profili di competenza della XII Commissione.

Pertanto, si rimette alla relazione già svolta l'11 aprile scorso, nella quale aveva segnalato che il provvedimento, pur non contenendo norme che investono nello specifico materie di competenza della Commissione affari sociali, tuttavia – nel prevedere e disciplinare interventi a tutela della biodiversità agraria – dal punto di vista delle finalità generali riguarda la tutela della salute e la prevenzione di determinate patologie, collegandosi a profili generali di sicurezza alimentare.

Ribadisce, dunque, la proposta di esprimere parere favorevole con un'osservazione – anche in accoglimento di quanto rilevato dall'onorevole Miotto nella seduta precedente –, tesa a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in tutte le disposizioni del provvedimento concernenti l'adozione di decreti da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che tali decreti vengano adottati con il concerto del Ministro della salute, al fine di evidenziare nel testo del provvedimento la sinergia tra la tutela della biodiversità agraria e la tutela della salute.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.

C. 3367 Codurelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2012.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, essendosi conclusa la discussione generale e rinunciando ad intervenire in sede di replica, rileva l'opportunità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento in esame, anche al fine di consentire lo svolgimento di audizioni informali sull'argomento.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.
C. 4083 Laura Molteni.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, su richiesta dell'onorevole Scapagnini, è in distribuzione copia di un intervento redatto dal medesimo sul provvedimento in esame, richiesta che ha ritenuto di accogliere in considerazione delle condizioni di salute del deputato nonché del fatto che si tratta di un esperto di farmacologia.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, intervenendo in replica, risponde innanzitutto al collega Bucchino evidenziando che la reazione avversa ai farmaci per definizione è un evento inatteso che si verifica a dosi terapeuticamente corrette di un farmaco.

Fa presente, poi che la figura del farmacologo ad oggi è l'unica in grado di interpretare in chiave di appropriatezza del dosaggio il dato farmaco genetico, e quindi di assistere il clinico nella defini-

zione della terapia ed il genetista qualora sia lui a svolgere materialmente il *test*, è assente dalla normativa. Precisa quindi che, con la proposta di legge in esame, non si vuole eliminare il clinico o il genetista ma, appunto, introdurre la figura del farmacologo clinico per le sue specificità non sostituibili da altre figure.

In risposta all'onorevole Pedoto, la quale aveva mostrato scetticismo circa l'opportunità di intervenire con legge per disciplinare un « sottoambito clinico-sperimentale », fa notare che la farmacogenetica è consolidata da più di dieci anni nelle metodiche di indagine e nelle strategie per la validazione dei *test*. Evidenzia poi che possono cambiare oppure accrescersi il numero di test ritenuti predittivi ma non il quadro clinico-sperimentale della loro analisi, che non è mutevole né in costante cambiamento. Le legge non definisce quali *test* vadano eseguiti bensì la modalità normativa in termini di figure autorizzate e garanzie ai pazienti affinché i *test* siano eseguiti al meglio e nell'interesse della salute pubblica.

Con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole D'Incecco, osserva che la farmacogenetica si occupa di identificare nei pazienti quei polimorfismi che possono influenzare la risposta terapeutica ad un farmaco; non si occupa della malattia e di collegamenti tra geni che, quindi, non sono un suo limite.

Ritiene, poi, di essere d'accordo con quanto affermato dall'onorevole D'Incecco a proposito dell'esigenza di individuare una clausola di cautela rispetto al fatto che chi produce i *test* di farmacogenetica non deve essere in conflitto di interessi con chi produce i farmaci, assicurando adeguate garanzie in questo senso. Osserva che lo spirito della legge è quello di prevedere che il *test* sia svolto in strutture pubbliche e di prevedere il contenimento della spesa del Servizio sanitario nazionale.

Rispondendo all'onorevole Miotto, fa presente che i *test* di farmacogenetica vengono già eseguiti e che per essi è previsto un rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. Non vi è, dunque,

nessuna necessità di spingere o meno per introdurre tali *test*. Lo specifico interesse e lo scopo della legge è esattamente quello di limitare i *test*, riportando la farmacogenetica in un ambito controllato, stante la preoccupazione, come nella premessa della legge, volta a porre un limite al proliferare di *test* predittivi o test farmacogenetici distribuiti da diverse società private.

Per quanto attiene le figure professionali abilitate a eseguire, interpretare e refertare l'indagine farmacogenetica, ritiene che si possa accogliere l'invito a limitare i soggetti autorizzati ai soli farmacologi clinici e genetisti medici. Ricordando che i farmacologi clinici sono medici con cinque anni di specialità e sono già convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e che già svolgono analisi di farmacogenetica e già contribuiscono alla farmacovigilanza.

Riguardo, altresì, a quanto osservato dalla collega Miotto in merito all'articolo 2 della proposta di legge in esame, che prevede l'istituzione di elenchi regionali di soggetti abilitati all'esecuzione, all'interpretazione e alla refertazione delle indagini farmacologiche, ritiene che tale disposizione era stata inserita al fine di aumentare le garanzie per il paziente in un ambito così delicato.

Per quanto concerne poi le osservazioni relative agli articoli 4 e 5 che prevedono, rispettivamente l'indagine farmacogenetica e l'istituzione di apposite biobanche, evidenza che la biobanca inserita in questa proposta di legge ha finalità ed utilizzo diversi da quello delle altre biobanche, in quanto molte delle reazioni avverse o effetti indesiderati ai farmaci si possono manifestare nella popolazione generale con latenza di anni. La biobanca farmacogenetica che si vuole introdurre attraverso questa proposta di legge deve pertanto essere un luogo in cui depositare l'informazione farmacogenetica in modo che possa essere utilizzata per studi di associazione evento avverso-farmacopolimorfismo farmaco genetico anche a distanza di anni.

In questo senso, ritiene che la biobanca deve poter essere non anonimizzata in modo completo al fine di consentire il collegamento tra le informazioni farmacogenetiche e la cartella clinica del paziente anche a distanza di anni.

Fa presente, infine, che vi è una sostanza nella differenza tra la biobanca farmacogenetica prevista in questa proposta di legge e le biobanche a cui si riferisce la collega Miotto, in quanto queste ultime sono di fatto depositi di DNA e tessuti « svincolati » dalla futura storia clinica del paziente. La biobanca farmacogenetica che si vuole introdurre invece dovrà collegare il dato farmacogenetico di oggi con le informazioni sulla storia clinica del paziente anche nel futuro e per questo è sostanzialmente diversa dalle biobanche tradizionali in quanto è molto più delicata ed è per questo che se ne prevede una gestione solo da parte del soggetto pubblico.

Alla luce della replica svolta propone, dunque, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento, anche al fine di procedere allo svolgimento di audizioni informali.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che le proposte di legge

nn. 3303 (Lucà ed altri) e 1266 (d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte), inizialmente abbinata alle proposte di legge nn. 918 e 1353, sono state disabbinata da queste ultime nella seduta del 4 aprile scorso, in modo da consentire alla Commissione di procedere allo svolgimento di un esame autonomo.

Precisa altresì che, poiché esse presentano un contenuto simile, essendo entrambe volte a stabilire norme ed interventi in favore delle gestanti e delle madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati, in questa sede verranno esaminate contestualmente.

Prima di entrare nel merito dell'articolo delle due proposte, ricorda che la normativa vigente (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell'Ospedale dove è nato affinché sia assicurata l'assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell'atto di nascita del bambino viene scritto « nato da donna che non consente di essere nominata ». L'effettività del segreto così disciplinato è garantito altresì da altre norme. In particolare, l'articolo 93 del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs n. 196 del 2003) prevede, nel caso in cui sia stata fatta la dichiarazione di non menzione, per il rilascio del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, particolari cautele volte a impedire che la madre possa essere identificata. Lo stesso articolo 93 protegge temporalmente il diritto della madre al segreto sulle proprie generalità fino a cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto.

Molte regioni ed in particolare alcune città italiane, per prevenire il fenomeno dell'abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative, potenziando i servizi a tutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto in anonimato. Tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, econo-

mico e psicologico, permettono di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e la possibilità di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna, in ordine al riconoscimento o meno del bambino.

L'immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto permette l'apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un'idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.

Fa presente, poi, che nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all'autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre. La madre che ha particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento può chiedere al Tribunale per i minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento stesso. In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nei quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino.

Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d'ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre (artt. 8 e ss. della legge n. 184 del 1983).

Fa notare, quindi, che, dato questo quadro normativo di riferimento, obiettivo di entrambe le proposte di legge è quello di assicurare un'idonea assistenza alla donna in difficoltà, offrendo alla gestante la possibilità di riflettere, verificare e de-

cidere con serenità e autonomia e con le opportune informazioni circa gli aiuti che possono esserle offerti, in merito al riconoscimento o meno del nuovo nato. Infatti, la donna ha diritto a non essere lasciata sola prima, durante e dopo il parto, e spesso l'intervento assistenziale di supporto è necessario oltre che per le gestanti anche per le madri coniugate con situazioni personali e familiari difficili.

Per quanto riguarda, in particolare, la proposta di legge n. 3303, rileva che essa si compone di un unico articolo, che rimette alle regioni e alle province autonome – in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) – il compito di assicurare l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di un sostegno specifico in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto. La citata disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 8 rimette alla legge regionale la disciplina del trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni in materia di assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838) e in materia sanitaria e socio-assistenziale (di cui al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67).

La promozione dei citati interventi, qualificati come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, è affidata agli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge n. 328 del 2000, secondo le modalità stabilite dalle leggi delle regioni e delle province autonome; essi riguardano anche la garanzia alle partorienti e ai loro nati della continuità socio-assistenziale e del sostegno del loro reinserimento sociale. Se effettuati in favore dei

neonati non riconosciuti, sono garantiti fino all'adozione definitiva. Gli interventi sono erogati, senza formalità, su semplice richiesta delle donne interessate, indipendentemente dalla loro nazionalità e residenza anagrafica.

Osserva, quindi, che analogo contenuto presenta la proposta di legge n. 1266, di iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte.

Fa presente, poi, come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge, la regione Piemonte ha già disciplinato la materia con propri provvedimenti legislativi e amministrativi; appare tuttavia necessario garantire queste prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Anche la proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, rimette alle regioni e alle province autonome il compito di garantire gli interventi socio-assistenziali – nonché quelli per la continuità assistenziale e per il reinserimento sociale – alle gestanti presenti sul proprio territorio che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati ed al segreto del parto; tali interventi vengono qualificati come livelli essenziali di assistenza. L'individuazione degli enti locali titolari degli interventi e delle modalità di esercizio degli stessi è poi rimessa alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 15.05.

5-06308 Mancuso: Modifica della normativa sulla sperimentazione animale su primati.**5-06309 Ceccacci Rubino: Sperimentazione animale su primati destinati agli stabilimenti della Harlan Laboratories.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, su richiesta del rappresentante del Governo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatta, rilevando come l'interesse generale su questo tema sia sempre più diffuso. Auspica poi che si pervenga in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge comunitaria 2011, attualmente all'esame delle competenti Commissioni del Senato (S. 3129), ricordando che nel corso dell'esame alla Camera è stato approvato un emendamento che, tra i criteri di delega per l'attuazione della direttiva n. 63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici prevede il divieto di allevamento di primati non umani, cani e gatti destinati alla sperimentazione su tutto il territorio nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, prende atto che il deputato Mancuso non intende intervenire in sede di replica.

5-06525 Miotto: Mancata emanazione di un regolamento per la creazione di un registro dei dottori in chiropratica.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando tuttavia che si dia concreta attuazione all'impegno assunto dal Governo di sostenere iniziative normative volte a superare gli aspetti di criticità connessi all'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), con il quale è stata istituita la professione sanitaria di chiropratico.

5-06578 Mancuso: Iniziative volte a sostenere il lavoro del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie presso le regioni.

Il sottosegretario Adelfio Elio Cardinale risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni MANCUSO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta articolata fornita dal sottosegretario Cardinale, pur evidenziando la necessità per cui il Governo continui ed intensifichi il ruolo proattivo svolto nei confronti delle regioni, affinché queste ultime comunichino tutti i dati di loro competenza concernenti i casi di infezioni associate all'assistenza sanitaria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 15.25.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.

C. 3703-B Governo, approvato, con modificazioni, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda poi che nella seduta precedente si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte altresì che non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, esprime compiacimento per l'esito dell'iter parlamentare del provvedimento in esame, ricordando come uno degli aspetti più qualificanti sia costituito dal divieto di protesi mammarie per soli fini estetici per le minori.

Ringrazia, pertanto, tutti i colleghi che hanno consentito la massima celerità del procedimento in sede legislativa.

Luciana PEDOTO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo al provvedimento in questione, evidenziandone alcuni aspetti quale l'attenzione rivolta ai minori

e a coloro che effettuano interventi impianti di protesi mammarie, nonché il fatto di aver previsto la tracciabilità delle protesi, auspicando che questi possano trovare applicazione anche in altri settori della chirurgia.

Laura MOLTENI (LNP) rileva che la Commissione sta per approvare un provvedimento molto importante, che contiene disposizioni di assoluta rilevanza quale quella concernente la tracciabilità delle protesi mammarie, che è volta a tutelare la salute delle pazienti. In questo contesto richiama altresì l'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, che vengono inquadrati nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Ricorda, in particolare, che tra i dati che vengono raccolti dai registri sono state inserite le informazioni relative alla tipologia degli impianti e quelle relative al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto.

Fa notare come queste disposizioni acquistino un significato ancor maggiore alla luce della grave vicenda di cronaca avente ad oggetto l'impianto di protesi mammarie difettose di provenienza estera.

Rileva, infine, come il disegno di legge in esame distingua il caso in cui sorge la necessità di ricorrere all'impianto per ragioni di salute da quello in cui vi è una motivazione meramente estetica, prevenendo il divieto di applicazione di impianti protesici mammari a soli fini estetici su soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età.

Per le ragioni illustrate ritiene, dunque, che si tratti di un provvedimento all'avanguardia, volto a garantire la tutela della salute di coloro che si sottopongono ad impianti di protesi mammarie e volto ad un nuovo orientamento culturale in quanto porta maggiore consapevolezza e rispetto della persona.

Gianni MANCUSO (PdL) esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione

sta per approvare una legge così rilevante, ricordando di aver mostrato una particolare sensibilità verso questo tema fin dalla XIV legislatura ed evidenziando che, purtroppo, è stato necessario il verificarsi dello scandalo delle PIP per imprimere un'accelerazione all'*iter* parlamentare al provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Avverte altresì che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il disegno di legge C. 3703-B Governo, approvato, con modificazioni, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 Cenni e abb., recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare», quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevata l'esigenza di realizzare una completa sinergia tra la tutela della biodiversità agraria e la tutela della salute, con particolare riferimento alla necessità di garantire la prevenzione contro determinate patologie,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in tutte le disposizioni del provvedimento concernenti l'adozione di decreti da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che tali decreti vengano adottati con il concerto del Ministro della salute.

ALLEGATO 2

5-06308 Mancuso: Modifica della normativa sulla sperimentazione animale su primati.**5-06309 Ceccacci Rubino: Sperimentazione animale su primati destinati agli stabilimenti della Harlan Laboratories.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame.

L'impiego di primati non umani ai fini sperimentali, in Italia, è disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, il quale subordina tale impiego ad una specifica autorizzazione concessa dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*, e solamente presso stabilimenti utilizzatori autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto legislativo n. 116/1992.

Per tutti gli esperimenti che ricadono nell'ambito della specifica autorizzazione ministeriale, trattandosi di progetti che richiedono una valutazione complessa sotto il profilo tecnico-scientifico in ordine alla indispensabilità dell'esperimento, alla non esistenza di metodi alternativi ed alla inutile ripetizione di esperimenti, il Ministero della salute si avvale del parere, previo preventivo esame, dell'Istituto Superiore di Sanità.

In Italia i primati non umani sono utilizzati, per la maggior parte, in prove di qualità, efficacia, innocuità di farmaci e vaccini, in ottemperanza a normative nazionali ed internazionali, mentre una minima parte di animali è utilizzata nella ricerca e sviluppo di nuove terapie per malattie neurologiche e infettive.

I dati ufficiali sul numero di primati non umani utilizzati per le diverse tipologie di impiego sono oggetto di pubblica-

zione sulla *Gazzetta Ufficiale*, così come disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 116/1992.

Gli ultimi dati disponibili, riferentisi al triennio 2007-2009, sono apparsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2011.

Per quanto riguarda l'allevamento e la fornitura di primati non umani, si precisa che gli stabilimenti devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10, rilasciata da parte dei Comuni, e vengono sottoposti a vigilanza veterinaria da parte del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Oltre alle citate autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 116/1992, nel caso specifico di importazione di primati non umani, sono previsti ulteriori adempimenti.

Gli enti che intendono importare primati non umani in Italia devono presentare, «in primis», apposita istanza di autorizzazione al Ministero della salute ai sensi del decreto legislativo n. 633/1996 (articolo 13), per il riconoscimento delle strutture di destinazione come organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.

In base alla sussistenza di tutti i requisiti evidenziati, il Ministero della salute autorizza specificamente l'importazione da un determinato Paese di un determinato numero di animali e per un periodo di tempo definito.

Per quanto riguarda lo stato di salute degli animali importati, è utile sottolineare che gli animali sono controllati, ai sensi del decreto legislativo n. 93/1993, dai Posti di Ispezione Frontalieri veterinari – P.I.F. (Uffici periferici del Ministero della salute), autorizzati a tal fine dalla Commissione europea.

L'Azienda sanitaria di competenza sulla struttura di destinazione, informata immediatamente da parte del P.I.F. dell'arrivo degli animali per mezzo di un apposito sistema informatico comunitario (denominato Sistema « Trade Control and Export System » – TRACES), procede anche essa alle immediate verifiche dello stato di salute degli animali, del rispetto delle norme inerenti il loro benessere nei trasporti e la loro corretta identificazione provvedendo alla predisposizione della quarantena.

Per quanto attiene ai dati richiesti relativi alla destinazione degli animali importati dalla Ditta « Harlan » e ai protocolli sperimentali nei quali sono o saranno impiegati, si precisa che il Ministero della salute non è in possesso di tali dati, né è in possesso dei registri di carico e scarico.

In riferimento alla richiesta di accesso agli atti, per quanto di competenza del Ministero della salute, si garantisce che

essa sarà trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e successive integrazioni o modifiche.

Da ultimo, per quanto attiene alla direttiva n. 63/2010/UE, come è noto a questa Commissione, la citata direttiva è stata inserita nello schema di DDL « Legge Comunitaria 2011 », già approvato alla Camera e trasmesso successivamente nel mese di febbraio al Senato (AS 3129), che è all'esame delle Commissioni competenti.

In particolare, proprio in questa sede parlamentare è stato approvato un emendamento tra i criteri di delega per l'attuazione della direttiva, che prevede il divieto di allevamento di primati non umani, cani e gatti destinati alla sperimentazione su tutto il territorio nazionale, sul quale il Ministro della salute ha espresso parere favorevole.

Il Ministero della salute predisporrà uno schema di recepimento della direttiva comunitaria attenendosi ai criteri di delega stabiliti nella Legge Comunitaria 2011 dal Parlamento. Tuttavia, occorre ricordare che un recepimento non conforme al diritto comunitario potrebbe esporre il nostro Paese ad una procedura di infrazione, con le relative sanzioni di carattere economico.

ALLEGATO 3

5-06525 Miotto: Mancata emanazione di un regolamento per la creazione di un registro dei dottori in chiropratica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, la legge finanziaria 2008, al comma 355 dell'articolo 2, ha istituito la professione sanitaria di chiropratico, affidando all'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora salute, il compito di emanare un regolamento di attuazione.

La citata norma, fin da subito ha dimostrato aspetti di criticità in merito alla sua compatibilità con il sistema generale delle professioni sanitarie.

Innanzitutto, infatti, essa non delinea il profilo professionale del chiropratico e non indica quali attività può porre in essere, demandando la questione ad un regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, prevedere l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei chiropratici, che potrebbe dar luogo a difficoltà operative dovute al ruolo del Ministero che sarebbe, al contempo, ente vigilante la professione e ente deputato alla tenuta dei relativi registri con una funzione meramente burocratico amministrativa.

A ciò aggiungasi che la norma in esame prevede inoltre che l'iscrizione nel citato registro sia riservata ai possessori del diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. In merito, si rappresenta che allo stato attuale detto corso di laurea non risulta attivato presso nessuna università, né è stato elaborato il relativo ordinamento didattico. Si tratterebbe, quindi, di una norma sostanzialmente inapplicabile, in quanto non può stabilirsi quale laurea straniera è da considerarsi equipollente se non si dispone del parametro di riferimento nazionale, costituito, appunto, dall'ordinamento didattico.

Ciò posto, questo Ministero, preso atto della volontà del legislatore di istituire la professione sanitaria di chiropratico, ha avviato a suo tempo (2009) iniziative emendative da apportare nel corpo di un disegno di legge (AS 1142) in esame al Senato, che ad oggi non risultano perfezionate.

Concludendo, colgo l'occasione per rappresentare la favorevole volontà del Ministero a sostenere iniziative normative sia di natura parlamentare che governativa volte a superare le criticità sopra evidenziate.

ALLEGATO 4

5-06578 Mancuso: Iniziative volte a sostenere il lavoro del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie presso le regioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le infezioni associate all'assistenza sanitaria sono state oggetto di studi di prevalenza negli ospedali d'Europa già dagli anni 70: esse costituiscono una problematica cogente in sanità pubblica, sia in termini di morbosità e qualità delle cure sia per quanto riguarda i costi, correlati alle spese di degenza.

Nel 1984 l'Ufficio Regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato raccomandazioni che individuavano le infezioni associate all'assistenza tra gli obiettivi prioritari di salute per il 2000, che hanno determinato l'adozione da parte del Ministero della salute di due Circolari nel 1985 e nel 1988.

Negli anni, sono stati realizzati numerosi studi in ospedali italiani ed europei per la stima della prevalenza ed incidenza delle infezioni associate all'assistenza.

I dati sulle infezioni associate all'assistenza comunicati all'Europa, fino al 2007, provengono dal Progetto «Sperimentazione di un sistema per l'Interoperabilità europea e nazionale delle soluzioni di fascicolo sanitario elettronico: componenti Patient Summary e ePrescription» (IPSE), progetto europeo finanziato dall'Università di Lione, a cui anche l'Italia ha aderito, mentre per quanto riguarda la tipologia delle infezioni investigate si è fatto riferimento al protocollo «Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance» (HELICS), che si basa su una

definizione di caso del «Centers for Disease Control and Prevention» (CDC) di Atlanta del 1992.

Pertanto, le infezioni che vengono notificate sono quelle più rappresentative, tra cui le infezioni del sito chirurgico, le polmoniti nel paziente sottoposto a ventilazione artificiale (Ventilator-Associated Pneumonia – VAP) e le sepsi associate a catetere venoso centrale.

Non esiste ad oggi, né in Italia, né in Europa, alcun sistema di sorveglianza su base nazionale, condivisa e comune, a causa delle caratteristiche di queste infezioni, che differiscono in base alla tipologia della raccolta dei dati da ospedale ad ospedale.

È in corso un progetto multi-centrico, finanziato dall'«European Centre for Disease Prevention and Control» (ECDC), per stabilire ed adottare una definizione di caso comune in Europa per tali patologie.

In questi ultimi 5 anni, il Ministero della salute – Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) ha finanziato e coordinato molteplici convenzioni con le Regioni italiane, tra cui il Progetto interregionale «Prevenzione e controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e sociosanitaria» (INF-OSS) conclusosi nel 2008.

Dai dati di tale studio è stato evidenziato che il 76 per cento degli ospedali ha attivato sistemi attivi di sorveglianza delle infezioni associate all'assistenza, mediante

studi di prevalenza ripetuti, sorveglianza per obiettivi o sorveglianza in reparti a rischio.

Il Ministero della salute, considerata l'importanza di tale tematica in sanità pubblica, ha posto la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria nel Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 come uno degli obiettivi sottoposti ad azioni centrali per la programmazione e la pianificazione dei piani sanitari regionali, e sta costituendo un sito di notifica, basato sul web, dove

ricomprendere anche le infezioni associate all'assistenza sanitaria.

Anche la predisposizione di protocolli e linee guida per la sorveglianza dei batteri antibiotico-resistenti associati alle infezioni ospedaliere è un obiettivo di questo Dicastero.

A tal fine sono stati finanziati e coordinati progetti con alcune Regioni ed Istituzioni Centrali, con la produzione di documenti di « best practice », tra cui un documento sulla sorveglianza di laboratorio dei patogeni sentinella.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi C. 1823 e C. 2132.

Audizione informale dei rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali 111

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri 111

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe e C. 5192 Catanoso (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 5110, C. 5129 e C. 5192*) 112

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio e C. 5095 Di Giuseppe (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5095*) 112

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe e C. 5099 Delfino (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5099*) 112

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 112

AVVERTENZA 112

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 maggio 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi C. 1823 e C. 2132.

Audizione informale dei rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 maggio 2012.

**Interventi per il settore ittico.
C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Interventi per il settore ittico.

C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe e C. 5192 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 5110, C. 5129 e C. 5192).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione le proposte di legge C. 5110 Delfino, che, vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, sono state abbinare ai sensi dell'articolo 77 del regolamento. Il Comitato ristretto potrà quindi tenerne conto nell'ambito dei suoi lavori.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio e C. 5095 Di Giuseppe.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5095).

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5095 Di Giuseppe, che, vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, è stata abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe e C. 5099 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5099).

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5099 Delfino, che, vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, è stata abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 e abbinato.

(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, rinviato nella seduta del 16 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 16 maggio il relatore Cuomo ha presentato una proposta di parere, il cui esame è stato rinviato per consentire ai gruppi i necessari approfondimenti. Permanendo tale esigenza, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2001/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	119
AVVERTENZA	123

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci. (Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, sottolinea che il nuovo testo unificato delle proposte di legge 4790 e 4795 è volto a migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, quale strumento di finanziamento alternativo ai normali canali di approvvigionamento di capitale, utile per sostenere esigenze di liquidità stagionali e altre necessità operative contingenti, grazie a meccanismi di concessione rapidi e

costi contenuti. Il credito bancario, infatti, non appare più sufficiente, da solo, a sostenere adeguatamente la struttura fondamentale del sistema produttivo nazionale, anche alla luce dell'attuale crisi finanziaria.

L'opportunità di rilanciare tale strumento era stata peraltro sollecitata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva sul mercato degli strumenti finanziari recentemente svolta dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, ed è contenuta nelle proposte del documento conclusivo dell'indagine, approvato dalla stessa Commissione il 19 luglio 2011.

Ricorda che la cambiale finanziaria è disciplinata dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 3 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, poi revocata dalla delibera del medesimo CICR n. 1058 del 19 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 2005, che ha armonizzato la normativa della raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari alle norme introdotte con la modifica del diritto societario. In sostanza, si tratta di titoli di credito caratterizzati dall'essere emessi in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. Possono emettere cambiali finanziarie le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, nonché le società non quotate purché le emissioni siano assistite da garanzia (in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione) rilasciata da soggetti vigilati o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa.

In Italia, peraltro, tale strumento non ha trovato ampia diffusione. Le ragioni della modesta utilizzazione delle cambiali finanziarie sono riconducibili, per le imprese quotate, a motivi di carattere fiscale, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; a motivi di carattere rego-

lamentare, legati alla durata, da tre a dodici mesi, mentre in altri Paesi le *commercial paper* sono emesse in quantità maggiore con durata fino a un mese; a motivi di carattere formale e procedurale, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità elevata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati. Inoltre, per le imprese medio-grandi non quotate, pesa l'obbligo di ricorrere al supporto di una garanzia bancaria.

L'articolo 1 del provvedimento modifica, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, la durata delle cambiali finanziarie, prevedendo una scadenza non inferiore a un mese (rispetto alla vigente durata minima di tre mesi) e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione (rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi).

L'articolo 2 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, i nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, volti innanzitutto (comma 2-*bis*) ad individuare i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie. In particolare, essi sono: le società di capitali; le società cooperative e mutue assicuratrici; le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: *a*) la previsione di uno sponsor, rappresentato da una banca o da un'impresa di investimento, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli; *b*) la previsione che lo sponsor mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, cui si aggiunge il 3 per cento fino a 10 milioni di euro, e un ulteriore 2 per cento oltre i 10 milioni di euro; *c*) la certificazione dell'ultimo bilancio da parte di un revisore

contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili; *d*) la possibilità di emettere o girare le cambiali finanziarie esclusivamente in favore di investitori professionali. Il successivo comma *2-ter* consente di derogare all'obbligo per lo sponsor di mantenere una quota di titoli nel proprio portafoglio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. Il comma *2-quater* consente inoltre, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma, di derogare all'obbligo di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.

L'articolo 3 consente – mediante l'introduzione di un nuovo articolo *1-bis* alla legge n. 43 del 1994 – la smaterializzazione del titolo; a tal fine, l'emittente può avvalersi esclusivamente di una di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari (comma 1 del nuovo articolo *1-bis*). Il comma 2 del nuovo articolo *1-bis* contiene la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata. In particolare, l'emittente deve inviare una richiesta alla società di gestione accentrata, con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute. Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo *1-bis*, la richiesta deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ogni cambiale e il numero complessivo; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione, nonché alcuni tra gli elementi

distintivi del vaglia cambiario (ai sensi dell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669: si tratta dell'indicazione della scadenza, del luogo di pagamento, del nominativo del soggetto al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, del luogo di emissione, della sottoscrizione dell'emittente), nonché le eventuali garanzie a supporto dell'emissione. Sono inoltre indicati l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione, la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente e, infine, l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto. Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo *1-bis*, si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla disciplina della gestione accentrata contenute nel Capo II del Titolo II (Gestione accentrata di strumenti finanziari) della Parte III (Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Per favorire, anche dal punto di vista fiscale, l'emissione di cambiali finanziarie dematerializzate, il comma 5 del nuovo articolo *1-bis* prevede inoltre l'esenzione delle stesse dall'imposta di bollo.

Ricorda che il 20 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)452) ed una proposta di direttiva (COM(2011)453) volte a sostituire le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE allo scopo di recepire a livello UE l'accordo di Basilea III sui requisiti patrimoniali delle banche. La proposta di regolamento prevede l'obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell'operatività. A questo scopo, si tiene fermo l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8 per cento in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo

stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo: una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (cosiddetto Tier 1) affinché includa soltanto il *common equity* (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte), in quanto componente di migliore qualità del patrimonio stesso, e strumenti finanziari che rispettino 14 criteri (sulla composizione in dettaglio del patrimonio di base si rinvia all'apposita scheda del presente dossier); l'innalzamento del requisito minimo relativo al *common equity* al 4,5 per cento (a fronte del 2 per cento previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6 per cento (a fronte dell'attuale 4 per cento). I nuovi requisiti saranno introdotti gradualmente, in misura del 20 per cento all'anno dal 2014 per raggiungere il 100 per cento nel 2018.

Come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l'introduzione di due riserve di capitale (cosiddetto *buffer* o cuscinetti): 1) una cosiddetta « riserva di conservazione del capitale » pari al 2,5 per cento costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva; 2) una « riserva di capitale anticiclica » specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

Il 15 maggio 2012 il Consiglio ECOFIN ha adottato all'unanimità un orientamento generale sulle due proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria. Nella stessa data anche la Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo ha adottato all'unanimità le relazioni sulle due proposte. Sia il Consiglio sia il Parlamento europeo hanno prospettato una serie di modifiche alle proposte

originarie della Commissione europea. Sulla base di tali deliberazioni, nei prossimi giorni dovrebbero essere avviati i negoziati informali tra le due istituzioni, in vista dell'adozione definitiva delle nuove misure in prima lettura entro giugno, come peraltro raccomandato dal Consiglio europeo dell'1-2 marzo scorsi.

Inoltre, il 7 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)860) volta a migliorare i finanziamenti tramite *venture capital*, vale a dire le attività di investimento in capitale di rischio realizzate da operatori professionali destinate in particolare a PMI innovative nelle fasi iniziali del loro sviluppo (*start-up*). Nella relazione illustrativa della proposta si sottolinea che nella fase attuale, il *venture capital* riveste un ruolo secondario nel finanziamento delle PMI che dipendono essenzialmente dai finanziamenti bancari i quali coprono più dell'80 per cento delle loro esigenze di finanziamento, mentre solo il 2 per cento è fornito da specialisti in *venture capital* (a fronte del 14 per cento negli Stati Uniti). A causa dell'insufficienza delle risorse di capitali, il *venture capital* non è stato in grado di rispondere alle esigenze di finanziamento delle PMI spinte dalla restrizione dei prestiti bancari nel contesto di crisi finanziaria a richiedere fonti di finanziamento alternative. Le nuove misure dovrebbero consentire alle PMI di ricorrere ad investitori in capitale di rischio a lungo termine anziché soltanto a prestiti bancari a breve termine, migliorandone di conseguenza la competitività ed il potenziale di crescita in un mercato globale. La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo in occasione della plenaria del 10 settembre 2012.

In tema di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti per le imprese, segnala che sempre il 7 dicembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)862) intesa a rendere più facile il finanziamento attraverso fondi privati delle imprese europee a carattere sociale. La proposta intende defi-

nire una nuova disciplina per la commercializzazione di «fondi d'investimento europeo per l'imprenditoria sociale» (FEIS), che dovrebbe consentire a tali organismi finanziari di incrementare le proprie dimensioni e, di conseguenza, la quantità di capitali da mettere a disposizione delle singole imprese del settore, considerate essenziali dalla Commissione per il loro contributo agli obiettivi di crescita dell'UE in termini di posti di lavoro, inclusione e coesione sociale. In particolare, si intende legare a tali fondi d'investimento la creazione di un nuovo «marchio» che dovrebbe garantirne la qualità tra i cui requisiti d'accesso, ad esempio, figurebbe la dimostrazione che almeno il 70 per cento del capitale versato dagli investitori sia destinata ad imprese sociali. Inoltre, una serie di norme uniformi garantiranno agli investitori informazioni chiare e trasparenti sulla destinazione degli investimenti. La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo in occasione della plenaria del 10 settembre 2012.

In tema di sostegno alla competitività delle imprese, il 30 novembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta (COM(2011)834) relativa a un programma (COSME) che, con un bilancio di 2,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, intende aumentare la competitività delle imprese e delle PMI. Il nuovo programma si concentrerà principalmente sugli strumenti finanziari e prevede meccanismi semplificati per agevolare l'attività delle piccole imprese e favorire, in particolare, l'espansione di quelle orientate verso attività transfrontaliere e lo sviluppo di un mercato transfrontaliero dei finanziamenti alle PMI. La proposta intende intervenire in un segmento di mercato che attualmente è coperto dalle misure degli Stati membri, che si limitano agli investimenti e al sostegno entro i confini nazionali, e intende migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito prospettando nuovi strumenti finanziari e nuove piattaforme. In primo luogo, la Commissione

prevede uno strumento di capitale proprio per gli investimenti in fase di sviluppo che fornirà alle PMI, tramite intermediari finanziari, finanziamenti di capitale proprio rimborsabili ad orientamento commerciale, principalmente sotto forma di capitale di rischio. In secondo luogo, uno strumento di prestito offrirà alle PMI accordi di condivisione dei rischi diretti o di altro tipo, con intermediari finanziari, allo scopo di coprire i prestiti. La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo in occasione della plenaria del 9 ottobre 2012.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rileva che la XIV Commissione è oggi chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato del provvedimento recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle biodiversità agraria, approvato dalla XIII Commissione nella seduta dello scorso 16 maggio. La precedente versione del provvedimento – sulla quale la XIV Commissione si era già espressa il 17 aprile, formulando alcuni rilievi – è stata modificata dalla Commissione Agricoltura al fine di tenere conto sia dei rilievi formulati dalle Commissioni di settore, che di quelli avanzati dalla Ragioneria generale dello Stato e segnalati dalla Commissione Bilancio, riguardanti l'inidoneità della copertura finanziaria.

Con particolare riferimento ai rilievi formulati dalla XIV Commissione segnala

che, con la nuova formulazione dell'articolo 17 (Contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica) si dà risposta alla osservazione con la quale si invitava la Commissione di merito a valutare la necessità, con riferimento alle azioni positive per la biodiversità agraria di cui all'articolo 18 del provvedimento, di tenere conto che i soggetti pubblici promotori – quali ad esempio istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, ospedali – dovranno poi rispettare, negli acquisti, i vincoli europei in materia di procedure di gara.

In tal senso il comma 4 del citato articolo 17 stabilisce che, al fine di promuovere la biodiversità, « il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica del decreto ministeriale 25 luglio 2011, recante « Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, n. 220, al fine di prevedere, tra le specifiche tecniche di base riguardanti la produzione degli alimenti e delle bevande, una riserva a favore dei prodotti per i quali è concesso l'uso del contrassegno di cui al presente articolo ».

Tale disposizione è riconducibile alle azioni intraprese nell'ambito del GPP (*Green Public Procurement* – Acquisti Pubblici Verdi, Comunicazione 2003/302), definito dalla Commissione europea come « l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita ».

Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire

lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti.

In Italia, è stato emanato nel 2008 il Decreto Interministeriale di approvazione del Piano d'azione nazionale sul *Green Public Procurement*, che fa seguito alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 1126 della legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007).

Con il citato decreto ministeriale 25 luglio 2011, che il provvedimento in esame intende integrare, si fissano i « Criteri ambientali minimi » per le categorie di beni, servizi e lavori ambito obiettivo d'intervento del Piano d'azione, e si contribuisce a delineare un quadro di riferimento utile a facilitare l'adozione e l'implementazione di pratiche di GPP sia dal punto di vista tecnico che metodologico.

Valuta quindi positivamente l'inserimento del nuovo comma 4 nell'articolo 17 ed esprime soddisfazione per il ruolo svolto dalla XIV Commissione, le cui osservazioni hanno consentito di avviare una discussione seria sul provvedimento in esame.

Resta da svolgere un approfondimento sulle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 1, della proposta di legge, concernente la tutela delle varietà e razze locali iscritte nell'Anagrafe unica della biodiversità agraria. Occorre infatti valutare la rispondenza alla normativa dell'Unione europea del divieto ivi previsto di protezione tramite privativa dell'Unione europea, in particolare alla luce del regolamento (CE) n. 2100 del 1994, che ha istituito un regime comunitario di tutela per le varietà vegetali.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2001/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Atto n. 462.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, richiamando le ragioni già esposte in sede di illustrazione del provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Marco MAGGIONI (LNP), tenuto conto dei profili di competenza della XIV Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Atto n. 463.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiamati i profili di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

Atto n. 461.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in oggetto reca l'attuazione della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/109/CE la quale, recando modifiche alle direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE (ora rifiuta nella direttiva 2011/35UE), 82/891/CEE e 2005/56/CE, ha lo scopo di ridurre gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione.

Il 26 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2011/0485) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/109/UE riguardante la semplificazione degli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni. Il termine di recepimento della direttiva era il 30 giugno 2011.

Il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione di tale direttiva, dall'articolo 6, comma 1 della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217), che ha altresì fissato il termine per l'esercizio della delega al 17 aprile 2012 (ovvero entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2011, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 2 gennaio 2012), salva l'applicazione (ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge 217/2011) delle norme di proroga recate dall'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

Nel caso di specie, il parere sullo schema in esame deve essere reso entro il 26 maggio 2012; il termine per l'esercizio della delega è dunque posticipato al 16 luglio 2012.

Ai predetti scopi di semplificazione, la direttiva consente di effettuare gli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusione, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite pubblicazione degli stessi sul web (sito della società medesima ovvero altro sito web designato a tale scopo dagli Stati membri) e l'invio di copia via posta elettronica, purché siano soddisfatte le garanzie di integrità e autenticità

dei medesimi atti e documenti (articolo 2, n. 2 e 5; articolo 3, n. 1 e 5; articolo 4, n. 1). Le norme europee inoltre stabiliscono che le società possano essere esonerate da alcuni obblighi di redazione documentale, previo accordo degli azionisti (articolo 2, n. 4). Si prevede inoltre la possibilità di omettere la redazione della situazione contabile, ove l'emittente, i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblici relazioni semestrali ai sensi delle disposizioni vigenti (articolo 2, n. 5). L'articolo 6 non indica principi e criteri direttivi specifici cui il Governo è tenuto a conformarsi nell'attuazione della direttiva 2009/109/CE, fatti salvi i principi generali di cui all'articolo 2 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), in quanto richiamati dall'articolo 24 della legge comunitaria 2010.

La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento fa tuttavia presente che, alla luce del vigente divieto di aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cosiddetto divieto di *gold plating*, posto dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità 2012), lo schema intende avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni.

L'articolo 1 dello schema in esame apporta modifiche formali e sostanziali alle norme del codice civile dedicate alla documentazione prodotta in occasione delle operazioni di fusione e scissione. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 2501-*ter* del codice civile, che impone all'organo amministrativo della società di redigere un apposito progetto di fusione di cui deve essere data pubblicità mediante deposito presso il registro delle imprese; per effetto delle norme proposte, in luogo del deposito si prevede la possibilità di pubblicarlo sul sito internet della società.

Il comma 2 modifica il successivo articolo 2501-*quater*, relativo alla situazione patrimoniale delle società coinvolte nella fusione; per effetto delle modifiche pro-

poste, essa (lettera *a*) del comma 2) potrà essere riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito internet della società. La lettera *b*) del comma 2 intende introdurre una specifica disciplina per le società quotate in mercati regolamentati, precisando che la situazione patrimoniale potrà essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale, purché riferita ad una data antecedente i sei mesi dal deposito/pubblicazione sul *web* del progetto di fusione. Inoltre (lettera *c*) del comma 2) la situazione patrimoniale non sarà richiesta ove vi rinuncino all'unanimità i soci delle partecipanti alla fusione (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera *a*), n. *i*) e *ii*) della direttiva).

Il comma 3 dell'articolo 1 modifica l'articolo 2501-*quinquies* c.c., che impone agli amministratori dei partecipanti alla fusione di predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio di azioni o quote. In particolare, si propone di disporre (in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva) che l'organo amministrativo segnali ai soci e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito o pubblicazione in internet del progetto di fusione e la data della decisione sulla fusione medesima. Analogamente a quanto previsto dal comma 2, la relazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci delle società che partecipano alla fusione.

Il comma 4 modifica l'articolo 2501-*sexies* c.c. che disciplina la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote. In particolare, si propone di escludere – in ottemperanza all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva – la presentazione della relazione di stima, richiesta in occasione di conferimento di beni in natura o di crediti, ove sia redatta la predetta relazione degli esperti. Si fa salva l'ipotesi

delle fusioni di società di persone con società di capitali, per le quali tale relazione di stima viene comunque richiesta.

Il comma 5 modifica l'articolo 2501-*septies* c.c., relativo agli obblighi di deposito del progetto di fusione, degli ultimi tre bilanci di esercizio delle società partecipanti e delle relative situazioni patrimoniali. Accanto a modifiche di coordinamento formale (comma 5, lettere *b*) e *c*)), si intende disporre (comma 5, lettera *a*)) la possibilità di pubblicare tali documenti su internet in luogo del deposito presso la sede sociale e (comma 5, lettera *d*)), su richiesta del socio, la possibilità di trasmissione telematica dei predetti; si esonera la società dal fornire copia dei documenti, ove essi siano pubblicati sul sito internet e da lì liberamente scaricabili/stampabili.

Il comma 6 modifica l'articolo 2505 c.c., al fine di recepire le disposizioni, contenute nell'articolo 25 della direttiva 2011/35/UE (in origine articolo 25 della direttiva 78/855/CEE, modificato dalla direttiva 2009/109/CE), che obbligano lo Stato membro a non richiedere, in determinate condizioni, l'approvazione della fusione con delibera assembleare, nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ma a prevedere la sua sostituzione con una decisione dell'organo amministrativo. Il vigente articolo 2505, comma secondo, prevede già che l'atto costitutivo o lo statuto contemplino tale possibilità. Lo schema intende dunque modificare le condizioni al cui rispetto è subordinata tale sostituzione.

In particolare, il richiamato articolo 25 della direttiva 2011/35/UE prevede:

a) che siano rispettate da tutte le società partecipanti le disposizioni in materia di pubblicità del progetto di fusione;

b) che sia garantito ai soci della società incorporante di prendere visione e di estrarre copia oltre che del progetto di fusione, dei bilanci e delle relative relazioni degli ultimi tre esercizi e della situazione patrimoniale (nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non si fa luogo alla

redazione della relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti indipendenti);

c) che sia garantito ad una minoranza qualificata di azionisti di chiedere la convocazione dell'assemblea per deliberare sulla fusione.

Per effetto delle modifiche proposte, la sostituzione con una delibera degli organi amministrativi è possibile purché: siano rispettate le norme sulla pubblicità del progetto di fusione (anche via internet); siano rispettate inoltre le norme sulla pubblicità e il deposito di atti, di cui all'articolo 2501-*septies* (v. ante), anche tramite trasmissione telematica.

Il terzo comma del vigente articolo 2505 soddisfa la condizione di cui all'illustrata lettera c) (possibilità delle minoranze azionarie di chiedere la delibera assembleare).

Il comma 7 intende modificare l'articolo 2505-*bis*, al fine di recepire le norme (di cui all'articolo 28 della direttiva 2011/35/UE, come risultante dalla modifica operata con la direttiva 2009/109/CE) che prevedono, nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90 per cento o più, ma non nella totalità, la disapplicazione degli obblighi di redazione e pubblicazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e della relazione degli esperti al sussistere di specifiche condizioni.

In particolare, per effetto delle modifiche proposte (comma 7, lettera a)), viene integrato il primo comma dell'articolo 2505-*bis*, al fine di aggiungervi il riferimento agli articoli che contengono gli obblighi i quali, in tale ipotesi, non sono più applicabili.

La lettera b) del comma 7 – in ottemperanza all'articolo 27 della direttiva 2011/35/UE, come risultante dalla modifica operata con la direttiva 2009/109/CE – modifica le norme che prevedono, nella predetta ipotesi, la possibilità di sostituire la delibera assembleare sulla fusione con la decisione dell'organo amministrativo; in particolare, sono modificate le condizioni

alle quali può avvenire tale sostituzione, che vengono individuate nell'osservanza dell'articolo 2501-*septies* sulla pubblicazione e trasmissione dei documenti inerenti la fusione, anche tramite internet.

Il comma 8, modificando l'articolo 2506-*bis* c.c., introduce – in alternativa alla pubblicazione nel registro delle imprese – la possibilità di pubblicare via internet anche il progetto di scissione.

Il comma 9 dell'articolo 1 modifica le norme (contenute nell'articolo 2506-*ter*) relative alla scissione mediante costituzione di nuova società, nel caso in cui non si prevedano criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. In ottemperanza alle modifiche introdotte con la direttiva 2009/109/CE, in tale ipotesi si dispone (lettera a) del comma 9) che non siano richieste, oltre alla relazione degli esperti, nemmeno la relazione dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, esentando la società dal relativo obbligo di pubblicazione. L'articolo 2506-*ter* è dunque integrato col riferimento ai modificati articoli 2501-*quater* e 2501-*quinquies*.

Per quanto concerne la lettera b) del comma 9, la Relazione illustrativa precisa che la direttiva 2009/109/CE ha reso obbligatoria la sostituzione della delibera assembleare di scissione con una decisione dell'organo amministrativo, in presenza di determinate condizioni; le modifiche all'articolo 2503-*ter*, comma quinto, sono dunque volte a recepire tali condizioni, limitando il rinvio ivi contenuto ai commi primo e secondo del già commentato articolo 2505 in materia di fusione, come modificato dallo schema in esame. In sostanza, nel caso di fusione per incorporazione di società già posseduta, la predetta sostituzione potrà essere effettuata ove – tra le altre – siano rispettate le norme sulla pubblicità del progetto di fusione, obbligo assolto anche mediante internet, e le norme sulla pubblicità e il deposito di atti, anche tramite trasmissione telematica ai soci.

L'articolo 2 del provvedimento intende sopprimere l'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 108 del 2008, in quanto

– come precisa al riguardo la Relazione illustrativa – tale disposizione è superata dalla nuova disciplina delle fusioni transfrontaliere (direttiva 2007/63/CE, recepita con decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147). La disposizione che si intende sopprimere prevede infatti che, nei soli casi di fusioni transfrontaliere, i soci di tutte le società partecipanti alla fusione possano rinunciare all'unanimità alla relazione degli esperti. Dal momento che la citata direttiva 2007/63/CE equipara la disciplina delle fusioni « interne » e transfrontaliere, si ritiene superfluo mantenere una specifica disposizione in materia di fusioni transfrontaliere, alle quali si applica la disciplina italiana (articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2008).

L'articolo 3 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).

COM(2011)873 def.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di documento presentata dal presidente della Commissione</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti alla nuova formulazione della proposta di documento presentata dal presidente della Commissione</i>)	134
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore emendamento</i>)	140
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di documento presentata dal gruppo Lega Nord</i>)	145
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di documento presentata dal gruppo Italia dei Valori</i>) ..	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono in distribuzione due fascicoli. Il primo reca una nuova formulazione della proposta di documento presentata dalla Presidenza, già trasmessa nella giornata di mercoledì 16 maggio a tutti i membri della Commissione (*vedi allegato 1*). Al riguardo ribadisce il ringraziamento al senatore Vitali per il contributo determinante alla predisposizione di tale proposta. Il fascicolo contiene altresì una nuova formulazione della proposta alternativa di documento presentata dal Gruppo della Lega

Nord e la proposta alternativa di documento presentata dal Gruppo IdV (*vedi allegati 4 e 5*). Nel secondo fascicolo sono contenuti gli emendamenti riferiti alla nuova formulazione della proposta di documento della Presidenza (*vedi allegato 2*).

Intende quindi procedere all'espressione del parere sugli emendamenti presentati, avvertendo che gli emendamenti sui quali sarà espresso parere favorevole si dovranno considerare nel testo della proposta di documento della Presidenza che sarà posta in votazione.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala l'esigenza di porre in votazione anche gli emendamenti su cui la Presidenza esprime parere favorevole, nel caso in cui ciò sia richiesto. Soltanto in questo modo infatti sarà possibile ai Gruppi manifestare il loro eventuale dissenso su tali emendamenti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, esprime parere favorevole sugli emendamenti

Paolo Franco 1, Lanzillotta 2, 3, 4, 5. Propone una riformulazione dell'emendamento D'Ubaldo 6 (*vedi allegato 2*), che si concentra sulla perequazione verso i territori con minore capacità fiscale per abitante. Avverte che nella riformulazione dell'emendamento D'Ubaldo 6 è aggiunto, in fine, quanto proposto dall'emendamento Lanzillotta 8, di cui pertanto si chiede il ritiro.

Il senatore Enzo BIANCO (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento D'Ubaldo 6 e dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla Presidenza.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 7, a condizione che sia riformulato nel senso di far riferimento, piuttosto che al carico burocratico, al carico di adempimenti regolamentari e amministrativi prefigurati dalla legge n. 42 (*vedi allegato 2*).

Il senatore Walter VITALI (PD) sottoscrive l'emendamento Lanzillotta 7 e accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, chiede che sia accantonato l'emendamento Nannicini 9, nonché gli emendamenti Barbolini 19 e Nannicini 36, che intervengono sul medesimo tema, vale a dire le sanzioni in caso di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Esprime parere favorevole all'emendamento Lanzillotta 10, a condizione che sia convertito in una riformulazione del capoverso dodicesimo della premessa della proposta di documento (*vedi allegato 2*).

Il senatore Walter VITALI (PD) sottoscrive l'emendamento Lanzillotta 10 e accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) chiede chiarimenti in merito all'emendamento Lanzillotta 10, con particolare riferimento al significato dell'espressione

« necessarie verifiche ». A suo giudizio infatti rimane indeterminato l'oggetto e i contenuti di dette verifiche, nonché i soggetti ai quali spetterebbe il compito di effettuarle.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, condividendo l'osservazione del senatore Belisario ritiene che la riformulazione possa essere rivista. Propone quindi di accantonare l'emendamento Lanzillotta 10 e la relativa riformulazione.

Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Paolo Franco 11, nel senso di aggiungere al punto 6) del dispositivo un riferimento all'esigenza di riconsiderare la disciplina dell'IMU, tenendo conto dell'eccessivo carico fiscale che grava sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) insiste per la votazione del proprio emendamento, considerando che esso richiede in maniera chiara e inequivocabile l'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene comunque opportuno integrare il testo della proposta di documento con quanto previsto nell'ipotesi di riformulazione dell'emendamento Paolo Franco 11.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 12. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Paolo Franco 13 e Belisario 15, osservando che la fissazione del termine di tre mesi non potrebbe che avere natura di termine ordinatorio. Osserva inoltre che, considerando irrealistica l'ipotesi che il Governo possa rispettare un termine tanto ravvicinato, risulta più opportuna la formulazione recata dal punto 3 della proposta di documento, la quale prevede che tali azioni siano compiute nel tempo più breve possibile.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV), in relazione all'esigenza primaria di definire un documento programmatico che contenga impegni puntuali al Governo, ritiene necessario l'inserimento di un termine, sia

pure ordinatorio, entro il quale le azioni di revisione della spesa in campo sanitario debbano essere attuate.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel condividere le osservazioni del senatore Belisario propone quindi di riformulare gli emendamenti Paolo Franco 13 e Belisario 15 nel senso di sostituire le parole: « quanto più tempestivamente possibile » con le seguenti: « nel termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento » (*vedi allegato 2*).

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) accoglie la riformulazione del proprio emendamento.

Il senatore paolo Paolo FRANCO (LNP) accoglie la riformulazione del proprio emendamento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Belisario 14 e Lanzillotta 16. Osserva quindi che l'emendamento Paolo Franco 17 dovrebbe ritenersi assorbito dalla formulazione del punto 3) del dispositivo della proposta di documento.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) insiste perché il proprio emendamento 17 sia posto in votazione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, esprime parere favorevole sull'emendamento Belisario 18. Propone una riformulazione dell'emendamento Paolo Franco 20, nel senso di inserire quanto previsto dall'emendamento al punto 10) del dispositivo della proposta di documento.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) insiste per la votazione del proprio emendamento come sostitutivo del citato punto 10). Fa presente infatti che la propria intenzione era quella di formulare un emendamento sostitutivo e non integrativo del punto 10) della proposta di documento. Pertanto non concorda con la riformulazione proposta dalla Presidenza in quanto non condivide in relazione al

processo di attuazione del federalismo demaniale la priorità assegnata all'azione di riduzione del debito pubblico.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene comunque opportuno l'inserimento di quanto proposto dall'emendamento Paolo Franco 20 al punto 10) del dispositivo.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento Belisario 21, con particolare riferimento a quanto previsto in relazione all'applicazione dell'IMU sugli immobili di proprietà delle fondazioni bancarie, al fine di verificare con precisione la disciplina vigente.

Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Belisario 22, in quanto ritiene che non sia attinente al contenuto del documento in esame, per quanto siano facilmente comprensibili e anche condivisibili le finalità dello stesso.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ritiene necessario, diversamente da quanto affermato dal Presidente, impegnare il Governo su un argomento così delicato come la soppressione delle province, anche in considerazione dell'esigenza di fornire un indirizzo certo e chiaro in relazione alla disciplina di tali enti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone quindi che sia accantonato l'emendamento Belisario 22.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 23.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) chiede che sia definita la portata dell'emendamento Lanzillotta 23, dal momento che non è chiaro se l'eliminazione dei poteri fiscali sia da riferire a tutti gli enti oggetto di accorpamento e quindi anche all'ente accorpante o principale. Ritiene che l'emendamento debba essere riformulato in modo da non suscitare dubbi interpretativi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, concorda con l'osservazione dell'onorevole Simonetti e propone di accantonare l'emendamento in questione, precisando che lo

scopo dello stesso è di eliminare i poteri fiscali in capo agli enti minori accorpati in modo da non generare situazioni di doppia tassazione.

Esprime parere contrario sull'emendamento Belisario 24.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) insiste perché il proprio emendamento 24 sia posto in votazione, considerando che anche in questo caso si fa riferimento a un provvedimento, quale la Carta delle autonomie locali, che risulterebbe al di fuori delle competenze della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone quindi l'accantonamento anche dell'emendamento Belisario 24.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Belisario 25, segnalando che, a seguito dell'accoglimento di tale emendamento, viene meno, in quanto precluso, l'emendamento Paolo Franco 26. Esprime parere favorevole sull'emendamento Belisario 27, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Franco 28 e Lanzillotta 29.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 30.

Invita invece il presentatore al ritiro dell'emendamento Belisario 31, in quanto il contenuto risulta assorbito dal punto 15) del dispositivo della proposta di documento.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) reputa non soddisfacente la formulazione del punto 15) e insiste per porre in votazione il proprio emendamento, che, a suo giudizio, risulta molto più chiaro.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone quindi di accantonare l'emendamento Belisario 31. Propone altresì di accantonare l'emendamento Belisario 32, invitando la Commissione, e in particolare i deputati Causi e Leo, relatori sullo schema di decreto legislativo concernente Roma capitale, a valutare con attenzione i contenuti.

Propone una riformulazione dell'emendamento Belisario 33, nel senso di aggiun-

gere, in fine, al punto 11) del dispositivo, le seguenti parole: « anche con particolare riferimento ai territori montani e alle isole minori ».

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) si riserva una valutazione della proposta di riformulazione avanzata dal Presidente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone quindi di accantonare l'emendamento Belisario 33. Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento Belisario 34 concernente i meccanismi sanzionatori e premiali. Ricorda in proposito di aver più volte espresso la propria convinzione, in sede di esame del relativo schema di decreto legislativo, circa la necessità di un maggior rigore del sistema sanzionatorio. Ricorda altresì come tale opinione non abbia trovato appoggio nella maggioranza dei componenti della Commissione e nel Governo. D'altra parte segnala che la proposta di inasprire i regimi di incandidabilità ed incompatibilità degli amministratori locali con riguardo a particolari delitti di pericolosità sociale possa generare dubbi interpretativi sui reati ai quali dovrebbe applicarsi.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ritiene necessario un inasprimento del sistema sanzionatorio previsto nel decreto legislativo n. 149 del 2011, in quanto non può essere consentito ad un criminale o ad un alcoolista di candidarsi come amministratore.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ribadisce di essere sicuramente d'accordo sulle finalità dello stesso, ma di dubitare che tale emendamento sia riconducibile alla materia affrontata nel documento. In ogni caso, ai fini di un approfondimento, reputa opportuna la proposta di accantonamento già formulata.

Esprime quindi parere contrario Lanzillotta 35, osservando peraltro che le finalità di tale emendamento sarebbero comunque conseguite attraverso l'accoglimento dell'emendamento Lanzillotta 23, che, al momento, ha richiesto di accantonare.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) segnala al Presidente di aver presentato, insieme al collega Simonetti, un emendamento interamente sostitutivo della proposta di documento, che non è stato inserito nel fascicolo degli emendamenti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, rileva che un emendamento interamente sostitutivo non può che configurarsi come proposta alternativa di documento e, come tale, è stato considerato.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) contesta la decisione della Presidenza rilevando che essa di fatto impedisce alla Commissione di esaminare e votare un documento che si caratterizza per un'impostazione completamente diversa da quella della proposta formulata dalla Presidenza.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pur sottolineando la correttezza di tale decisione, che si basa sulla sostanza, piuttosto che sulla forma della proposta della Lega. Ritiene comunque che l'emendamento presentato dal senatore Franco e dal de-

putato Simonetti possa essere inserito nel fascicolo degli emendamenti (*vedi allegato 3*) e, in quanto interamente sostitutivo, sarà posto in votazione per primo.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) esprime soddisfazione per quest'ultima decisione della Presidenza.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno chiudere la seduta, demandando all'Ufficio di Presidenza la definizione dei tempi per il prosieguo dei lavori sul documento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del documento ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO
PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione,
premessi che

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che si è reso necessario ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa e ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello substatale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risultano ora fondamentali per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali rappresenta il modo per effettuare la *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e come tale può e deve procedere se possibile accelerando le scadenze previste, estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011, e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere e al Governo, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, non consentendo l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto-legge tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, ed è stato prorogato a tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria un'accelerazione nell'attuazione della legge delega attraverso il suo completamento entro la fine di questa legislatura;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, « sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione stessa può, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo »;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

nella seduta del 9 maggio 2012 la Commissione ha approvato la terza Relazione semestrale, nella quale si dà conto nuovamente dello stato di attuazione della delega, delle questioni da affrontare e degli adempimenti previsti dai decreti legislativi già approvati;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega entro la fine di questa legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, e approvare in modo tempestivo tutti gli atti amministrativi previsti, in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli da 33 a 37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza deve, infatti, concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto pre-

visto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adottare quanto più tempestivamente possibile tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, in modo da consentire l'avvio di una efficace revisione della spesa delle amministrazioni regionali e locali, specie in campo sanitario; i principi e gli strumenti attuativi relativi alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dovrebbero essere estesi anche alle amministrazioni statali, quale elemento della *spending review*; l'operatività del criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province dovrebbe altresì consentire agli enti territoriali di contenere la pressione fiscale derivante dalle imposte di propria competenza, in particolare dalle addizionali all'IRPEF, e indurre gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

4) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

5) rivedere, in coerenza con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, le regole del patto di stabilità interno nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, « Introduzione del principio del

pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, consentendo l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

6) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard;

7) per quanto riguarda la riforma delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni; a tal fine, valutare l'opportunità di prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 in modo che entro tale data il Parlamento

riesca ad approvare una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale pervenire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrà assicurare una effettiva razionalizzazione delle province, attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato;

8) coordinare l'assetto della finanza delle province con le modifiche ordinarie già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali, anche al fine di assicurare la proporzionalità tra l'autonomia impositiva riconosciuta a tali enti e le funzioni ad essi assegnate;

9) assicurare, nell'ambito della definizione degli interventi di modifica della Costituzione concernenti la riforma del Parlamento e la forma di governo, il necessario raccordo, a livello parlamentare, tra lo Stato e le istituzioni regionali e locali;

10) verificare l'attuazione e, se necessario, rivedere, il decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico;

11) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di

regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

12) coordinare la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo, da un lato, di non pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni e, dall'altro, di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta, nonché di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario, anche in relazione a quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale;

13) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

14) riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche valutando l'opportunità di anticipare, con provvedimento normativo, la scadenza del termine applicativo del nuovo regime della tesoreria unica medesima, fissato al 31 dicembre 2014;

15) valutare l'opportunità di introdurre, anche nell'ambito della definizione e della successiva attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale, misure che, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 tengano conto delle esternalità negative che, nei territori interessati da attività estrattive e di raffinazione e, più in generale, da attività riconducibili al settore energetico, si determinano a carico della popolazione residente.

ALLEGATO 2

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.****EMENDAMENTI ALLA NUOVA FORMULAZIONE
DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESENTATA
DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

Alla premessa, capoverso secondo, sostituire le parole: che si è reso necessario *con le seguenti:* che è stato attuato.

1. Paolo Franco, Simonetti.

Alla premessa, capoverso quarto, dopo le parole: di governo *aggiungere:* nonché di revisione della struttura organizzativa della Repubblica multilivello e della riduzione dei centri di spesa.

2. Lanzillotta.

Alla premessa, capoverso quinto, sostituire le parole: risultano ora fondamentali *con le parole:* risulterebbero utili.

3. Lanzillotta.

Alla premessa, capoverso sesto, sostituire le parole: rappresenta il modo per *con le parole:* possono rappresentare un modo efficace per.

4. Lanzillotta.

Alla premessa, capoverso settimo, dopo le parole: riequilibrio finanziario, *aggiungere:* ed anche del contenimento della pressione tributaria.

5. Lanzillotta.

Alla premessa, dopo il settimo capoverso, inserire il seguente: in questi anni i governi regionali e le autonomie locali sono stati promossi a motore della razionalizzazione della spesa pubblica. È nato un nuovo protagonismo nel segno della cultura della sussidiarietà. In ogni caso, l'autonomia fiscale si è tradotta in una progressiva e controllata diminuzione del peso dello Stato come regolatore della finanza di Regioni, Province e Comuni. I rapporti tra Stato e Comuni ne hanno risentito notevolmente. Sulla base del previsto gettito dell'IMU, circa trecento enti locali usciranno nel 2012 dal sistema dei trasferimenti erariali, divenendo collettori di risorse a destinazione statale. Al Comune di Roma andavano una volta circa 4-500 milioni di trasferimenti, quest'anno in base a calcoli già fatti non più di 90. È solo un esempio tra i tanti possibili. Inevitabilmente tende perciò ad affievolirsi la funzione statale indirizzata all'equilibrio tra territori forti e territori deboli, con politiche mirate al sostegno di enti dotati di basi imponibili insufficienti. Lo si può fare con appena due o tre miliardi effettivi che residuano formalmente nel fondo perequativo? Si tratta allora di capire fino a che punto è lecito assecondare o tollerare questo processo di estraniamento dello Stato. D'altronde, perequazione e promozione dei territori sono i pilastri di una politica di respiro costituzionale, ben sapendo che finalità principale dello Stato è garantire il massimo di coesione e solidarietà nell'ambito del sistema repubblicano.

Dobbiamo pertanto ripensare o meglio rilanciare un'azione organica di sviluppo della nazione « una e indivisibile », perché solo attraverso l'intervento risolutore in ordine alle storiche fratture della società e dell'economia italiana è possibile pensare a una fuoriuscita strutturale dalla crisi.

6. D'Ubaldo.

Alla premessa, dopo il settimo capoverso, inserire il seguente: la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge n. 42 del 2009. Nei decreti finora approvati, e nella legislazione ordinaria che ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, ci si è limitati ad introdurre un fondo sperimentale di riequilibrio senza attuare il principio stabilito dalla legge. È perciò indispensabile dare priorità al tema della perequazione nel successivo percorso di attuazione del federalismo fiscale, per evitare che la funzione statale di riequilibrio venga progressivamente del tutto meno. Bisogna, peraltro, tener conto che in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle Regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e delle relative leggi di attuazione, non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale;

6. D'Ubaldo, Bianco (nuova formulazione).

Alla premessa, capoverso ottavo, dopo le parole: completa attuazione *aggiungere:* ed evidenziano il carico burocratico del processo prefigurato dalla legge n. 42.

7. Lanzillotta.

Alla premessa, capoverso ottavo, dopo le parole: completa attuazione *aggiungere:* ed evidenziano il carico di adempimenti re-

golamentari e amministrativi prefigurati dalla legge n. 42.

7. Lanzillotta, Vitali (nuova formulazione).

Alla premessa, dopo il capoverso ottavo, inserire il seguente: in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle Regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e delle relative leggi di attuazione non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale.

8. Lanzillotta.

Alla premessa, capoverso nono, dopo le parole: elezioni amministrative del maggio 2012. *aggiungere le seguenti:* Occorre altresì definire, riguardo all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, una modifica più attenta di quella apportata con il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevedendo comunque un importo massimo delle sanzioni commisurato all'entità della spesa corrente.

9. Nannicini, Causi, Boccia, Misiani, Soro, Barbolini, Bianco, D'Ubaldo, Stradiotto, Vitali.

Alla premessa, sopprimere il capoverso dodicesimo.

10. Lanzillotta.

Alla premessa, sostituire il capoverso dodicesimo, con il seguente: l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria la piena attuazione, entro la fine della legislatura in corso, della legge delega, pur con tutte le necessarie verifiche;

10. Lanzillotta, Vitali (nuova formulazione).

Al dispositivo, punto 1), sostituire il primo periodo con il seguente: dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili e prevedendo in particolar modo interventi diretti ad eliminare l'applicazione dell'imposta municipale unica sulla prima abitazione e a garantire che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta stessa sulle seconde abitazioni rimanga interamente in capo ai comuni, nonché introducendo a favore dei comuni stessi la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

11. Paolo Franco, Simonetti.

Al dispositivo, punto 1), dopo le parole: ritenuti utili aggiungere: previo raccordo del sistema tributario con le riforme organizzative in corso di approvazione e/o di attuazione.

12. Lanzillotta.

*Al dispositivo, punto 3), sostituire le parole: ed adottare quanto più tempestivamente possibile tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, in modo da consentire l'avvio di una efficace revisione della spesa delle amministrazioni regionali e locali, specie in campo sanitario;» con le seguenti: ed adottare, nel termine ineludibile di tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, unico modo per avviare una vera ed efficace *spending review* delle amministrazioni statali, specie in campo sanitario;*

13. Paolo Franco, Simonetti.

Al dispositivo, punto 3), sostituire le parole: quanto più tempestivamente possibile, con le seguenti: nel termine inelu-

dibile di tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo.

15. Belisario.

Al dispositivo, punto 3), sostituire le parole: quanto più tempestivamente possibile, con le seguenti: entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento.

* **13.** Paolo Franco, Simonetti (*nuova formulazione*).

Al dispositivo, punto 3), sostituire le parole: quanto più tempestivamente possibile, con le seguenti: entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento.

* **15.** Belisario (*nuova formulazione*).

Al dispositivo, punto 3), dopo le parole: ed adottare, inserire le seguenti: , anche attraverso il coinvolgimento formale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,.

14. Belisario.

Al dispositivo, dopo il punto 3), inserire il seguente:

3-bis) verificare l'impatto in termini di livelli di spesa dell'attuazione dei costi standard sin qui adottati nel settore della sanità, per valutare l'effettiva efficacia della metodologia.

16. Lanzillotta.

Al dispositivo, dopo il punto 3), inserire il seguente:

3-bis) nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, agire con la massima urgenza per rendere operativo il criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province, af-

finché sia consentito agli enti territoriali di contenere le addizionali regionali e locali, inducendo tutti gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

17. Paolo Franco, Simonetti.

Al dispositivo, punto 5), secondo periodo, sostituire la parola: consentendo, con la seguente: agevolando.

18. Belisario.

Al dispositivo, dopo il numero 5) inserire il seguente:

5-bis) rivedere, in relazione alla normativa dettata del decreto legislativo n. 149 del 2011, le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno ed in particolare l'assoggettamento, nell'anno successivo a quello di inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, stabilendo che la predetta riduzione sia ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza;

19. Barbolini.

Dopo il punto 6) del dispositivo, inserire il seguente:

6-bis) rimodulare l'imposta municipale unica attraverso alleggerimenti tributari sulla prima casa, con possibilità di deduzioni ed esenzioni per i ceti sociali più deboli, con l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica per le fondazioni bancarie, nonché attraverso un'estensione della quota del gettito derivante dall'imposta a favore delle amministrazioni comunali; abrogare, altresì, l'imposta di soggiorno ovvero provvedere all'introduzione di un vincolo di esclusività – riferito alla parziale coper-

tura delle spese per la realizzazione di opere di rilevanza turistica – sul gettito derivante da eventuale imposta di scopo turistica;

21. Belisario.

Sostituire il punto 7) del dispositivo, con il seguente:

7) per quanto riguarda la riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, sostenere ogni disegno di legge costituzionale in materia di soppressione integrale delle Province;

22. Belisario.

Al dispositivo, punto 7), dopo le parole: a ciascun livello di governo aggiungere le seguenti: nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno oggetto di accorpamento.

23. Lanzillotta.

Al dispositivo, punto 8), sopprimere le seguenti parole: e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali;

24. Belisario.

Al dispositivo, sopprimere il punto 9).

25. Belisario.

Al dispositivo, punto 9), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: con particolare riguardo alla forma di Governo, alla previsione del Senato federale, alla riduzione del numero dei membri delle Camere, alla eliminazione degli enti intermedi inutili e, in generale, alla revisione della Parte seconda della Carta costituzionale;

26. Paolo Franco, Simonetti.

Al dispositivo, sostituire il punto 10) con il seguente:

10) verificare il motivo della mancata emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio;

20. Paolo Franco, Simonetti.

Al dispositivo, punto 10), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche attraverso la valutazione di una possibile dismissione immobiliare,.

27. Belisario.

Al dispositivo, sostituire il punto 14) con il seguente:

14) abrogare l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività » (cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni), in quanto interviene, in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, accentrando la gestione delle tesorerie di regioni ed enti locali e riportando in vigore le norme degli anni '80 precedenti all'innovazione costituzionale citata;

28. Paolo Franco, Simonetti.

Al dispositivo, punto 14), sostituire le parole: riconsiderare la con le seguenti: valutare gli effetti della.

29. Lanzillotta.

Al dispositivo, punto 14), sostituire le parole da: anche valutando fino alla fine del capoverso con le seguenti: per verificare i reali effetti sui bilanci comunali, valutando la possibilità di diverse forme di compensazione delle eventuali minori disponibilità per i Comuni.

30. Lanzillotta.

Al dispositivo sostituire il punto 15), con il seguente:

15) valutare l'opportunità di introdurre misure in grado di consentire alle regioni di ridurre le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto a favore dei cittadini residenti e delle imprese aventi sede legale e operativa nelle aree interessate dalle attività estrattive e di raffinazione;

31. Belisario.

Al dispositivo, dopo il punto 15, inserire il seguente:

15-bis) valutare, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento di funzioni a Roma capitale, l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni *standard*, con espressa esclusione della spesa storica; di integrare le disposizioni concernenti il trasporto pubblico, la mobilità, il sistema produttivo, lo sviluppo urbano, l'edilizia pubblica e privata; di modificare le disposizioni riguardanti il trasferimento di personale al nuovo ente, prevedendo che abbia luogo soltanto in modo contestuale e corrispondente alla riduzione delle dotazioni organiche di altri enti; rivedere altresì le disposizioni sul personale aggiuntivo della Giunta capitolina.

32. Belisario.

Al dispositivo, dopo il punto 15, inserire il seguente:

15-bis) valutare l'opportunità, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali, ad introdurre taluni parametri che, alla stregua dell'articolo 16, lettera c), della legge n. 42 del 2009 dovrebbero concorrere ad orientare specificamente la destinazione dei fondi speciali: si tratta, in particolare, della collocazione geografica degli enti, della loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto

speciale, della specifica menzione dei territori montani, delle isole minori, come pure dell'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale.

33. Belisario.

Al dispositivo, dopo il punto 15, inserire il seguente:

15-bis) valutare l'opportunità, con riferimento ai meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, di rendere più rigorosi, attraverso opportuni provvedimenti normativi, i regimi di incandidabilità ed incompatibilità degli amministratori locali in materia di conflitti di interessi, nonché con riguardo a particolari delitti di elevata pericolosità sociale.

34. Belisario.

Al dispositivo, dopo il punto 15), aggiungere il seguente:

15-bis) sospendere, a partire dall'esercizio 2013, e fino alla definizione del

nuovo assetto delle province, i poteri delle province in materia di fiscalità.

35. Lanzillotta.

Al dispositivo, dopo il numero 15), aggiungere il seguente:

15-bis) emanare entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente documento lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e stabilire che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 l'ente locale inadempiente sia assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle spese correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

36. Nannicini, Causi, Boccia, Misiani, Soro, Barbolini, Bianco, D'Ubaldo, Stradiotto, Vitali.

ALLEGATO 3

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.**

ULTERIORE EMENDAMENTO

Sostituire l'intero testo con il seguente:

« La Commissione,

premessi che

a gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi anche se gli

strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello sub statale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risultano ora fondamentali per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali rappresenta il modo per effettuare una efficace *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e come tale può e deve procedere se possibile accelerando le scadenze previste, estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico

del necessario riequilibrio finanziario, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011 e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato non consentendo l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138; legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e molto meno una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, ed è stato prorogato a tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

vista l'urgenza imposta dalla crisi si rende necessaria un'accelerazione nell'attuazione della legge delega attraverso il suo completamento entro la fine di questa legislatura;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

tutto ciò premesso

si impegna il Governo a:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili e prevedendo in particolar modo interventi diretti ad eliminare l'applicazione dell'imposta municipale unica sulla prima abitazione e a garantire che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta stessa sulle seconde abitazioni rimanga interamente in capo ai comuni, nonché introducendo a favore dei comuni stessi la compartecipa-

zione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega e per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli artt. 33-37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema, ed è prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed adottare, nel termine ineludibile di tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, unico modo per avviare una vera ed efficace spending review delle amministrazioni statali, specie in campo sanitario;

4) nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, agire con la massima urgenza per rendere operativo il criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province, affinché sia consentito agli enti territoriali di contenere le addizionali regionali e locali ed inducendo tutti gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

5) coordinare il tema della finanza locale, in modo particolare per quanto riguarda le province, con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo

23 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale, con particolare riguardo alla forma di Governo, alla previsione del Senato federale, alla riduzione del numero dei membri delle Camere, alla eliminazione degli enti intermedi inutili, e in generale alla revisione della Parte seconda della Carta costituzionale;

6) per quanto riguarda la riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni, già gravati dalle difficili condizioni di sostenibilità del loro patto di stabilità; le nuove norme ingenerano infatti confusione nel sistema delle autonomie e conseguenze pesanti per lo sviluppo dei territori, producendo notevoli costi aggiuntivi per lo Stato e per la pubblica amministrazione;

7) prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una più efficace riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta che consideri una vera razionalizzazione delle province attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni; razionalizzazione che dovrà essere effettuata in ambito regionale, con la previsione di accorpamenti tra province e mantenendo comunque saldo il principio democratico della rappresentanza dei territori, con organi di governo eletti dai cittadini; ridefinizione e razionalizzazione delle funzioni, in modo da lasciare in capo ai nuovi enti esclusivamente le funzioni di area vasta; l'eliminazione di tutti gli enti intermedi strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono impropriamente funzioni che possono essere esercitate dalle istituzioni democraticamente elette previste dalla Costituzione;

l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane; il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato, che deve essere legato al riordino delle province; infine, la destinazione dei risparmi così conseguiti ad un fondo speciale destinato al rilancio degli investimenti degli enti locali;

8) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, a partire dal percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e dall'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

9) eliminare da subito tutte le norme che bloccano oggi l'autonomia dei comuni e che non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica e in generale rivedere le regole del patto di stabilità interno, introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, anche nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale di modifica dell'articolo 81, dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, consentendo l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

10) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard;

11) verificare il motivo della mancata emanazione dei Dpcm che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio;

12) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, anche introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

13) valorizzare lo strumento dell'addizionale IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote, nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo di

garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

14) ripristinare il dettato del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), con particolare riferimento alla compartecipazione regionale I.V.A. le cui modalità di attribuzione siano stabilite in conformità con il principio di territorialità;

15) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo stato sull'intero

territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

16) abrogare l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante « Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività » (cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni) in quanto interviene, in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, accentrando la gestione delle tesorerie di regioni ed enti locali e riportando in vigore le norme degli anni '80 precedenti all'innovazione costituzionale citata;

17) verificare lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi degli atti amministrativi previsti, al fine di definire un percorso per la loro reale definitiva entrata in vigore. »

37. Paolo Franco, Simonetti.

ALLEGATO 4

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO PRESENTATA
DAL GRUPPO LEGA NORD**

La Commissione,
premessò che

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello sub statale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risultano ora fondamentali per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali rappresenta il modo per effettuare una efficace *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e come tale può e deve procedere se possibile accelerando le scadenze previste, estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011 e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato non consentendo l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138; legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e molto meno una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21

novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, ed è stato prorogato a tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

vista l'urgenza imposta dalla crisi si rende necessaria un'accelerazione nell'attuazione della legge delega attraverso il suo completamento entro la fine di questa legislatura;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

tutto ciò premesso

si impegna il Governo a:

18) dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili e prevedendo in particolare modo interventi diretti ad eliminare l'applicazione dell'imposta municipale unica sulla prima abitazione e a garantire che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta stessa sulle seconde abitazioni rimanga interamente in capo ai comuni, nonché introducendo a favore dei comuni stessi la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

19) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega e per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli artt. 33-37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema, ed è prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

20) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed adottare, nel termine ineludibile di tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, unico modo per avviare una vera ed efficace spending review delle amministrazioni statali, specie in campo sanitario;

21) nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, agire con la massima urgenza per rendere operativo il criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province, affinché sia consentito agli enti territoriali di contenere le addizionali regionali e locali ed inducendo tutti gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

22) coordinare il tema della finanza locale, in modo particolare per quanto riguarda le province, con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di

conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale, con particolare riguardo alla forma di Governo, alla previsione del Senato federale, alla riduzione del numero dei membri delle Camere, alla eliminazione degli enti intermedi inutili, e in generale alla revisione della Parte seconda della Carta costituzionale;

23) per quanto riguarda la riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni, già gravati dalle difficili condizioni di sostenibilità del loro patto di stabilità; le nuove norme ingenerano infatti confusione nel sistema delle autonomie e conseguenze pesanti per lo sviluppo dei territori, producendo notevoli costi aggiuntivi per lo Stato e per la pubblica amministrazione;

24) prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una più efficace riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta che consideri una vera razionalizzazione delle province attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni; razionalizzazione che dovrà essere effettuata in ambito regionale, con la previsione di accorpamenti tra province e mantenendo comunque saldo il principio democratico della rappresentanza dei territori, con organi di governo eletti dai cittadini; ridefinizione e razionalizzazione delle funzioni, in modo da lasciare in capo ai nuovi enti esclusivamente le funzioni di area vasta; l'eliminazione di tutti gli enti intermedi strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono impropriamente funzioni che possono essere esercitate dalle istituzioni democraticamente elette previste dalla Costituzione; l'istituzione delle città metropolitane come

enti per il governo integrato delle aree metropolitane; il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato, che deve essere legato al riordino delle province; infine, la destinazione dei risparmi così conseguiti ad un fondo speciale destinato al rilancio degli investimenti degli enti locali;

25) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, a partire dal percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e dall'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

26) eliminare da subito tutte le norme che bloccano oggi l'autonomia dei comuni e che non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica e in generale rivedere le regole del patto di stabilità interno, introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, anche nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale di modifica dell'articolo 81, dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, consentendo l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

27) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard;

28) verificare il motivo della mancata emanazione dei Dpcm che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio;

29) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, anche introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

30) valorizzare lo strumento dell'addizionale IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote, nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo di

garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

31) ripristinare il dettato del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), con particolare riferimento alla compartecipazione regionale I.V.A. le cui modalità di attribuzione siano stabilite in conformità con il principio di territorialità;

32) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo stato sull'intero

territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

33) abrogare l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante « Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività » (cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni) in quanto interviene, in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, accentrando la gestione delle tesorerie di regioni ed enti locali e riportando in vigore le norme degli anni '80 precedenti all'innovazione costituzionale citata;

34) verificare lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi degli atti amministrativi previsti, al fine di definire un percorso per la loro reale definitiva entrata in vigore.

Paolo Franco, Simonetti.

ALLEGATO 5

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO PRESENTATA
DAL GRUPPO ITALIA DEI VALORI**

La Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

preso atto che:

sin dalla approvazione della riforma costituzionale del 2001, non è mai mancata la consapevolezza della necessità di accompagnare l'evoluzione della forma dello Stato (e dell'architettura del sistema amministrativo) con una parallela e coerente riforma della finanza regionale e locale, ispirata ai principi del cosiddetto federalismo fiscale: responsabilità finanziaria degli enti territoriali, autonomia nella provvista delle risorse, loro sufficienza rispetto ai compiti attribuiti, autonomia e responsabilità di spesa, perequazione e solidarietà;

l'ineludibilità dell'attuazione del federalismo fiscale è diventata oggi evidente sia sotto il profilo giuridico che, soprattutto, sotto quello politico ed economico. Al centro di questo processo vi è, infatti, il rapporto fiscale tra i cittadini, lo stato, le regioni e il sistema delle autonomie, nell'ambito del complessivo processo di decentramento della sovranità;

i criteri di convergenza economico-finanziaria e di coesione sociale, che l'Unione europea impone al nostro Paese, disegnano la cornice dentro cui lo Stato centrale deve chiamare il sistema delle regioni e delle autonomie locali a declinare responsabilità fiscale e autonomia di spesa. Completare, dunque, il disegno di un sistema ordinato di rapporti finanziari tra i livelli di governo richiede che siano

conciliati almeno *tre principi* garantiti dalla Costituzione, come riformata nel 2001: (1) l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, con propria responsabilità contabile; (2) la perequazione necessaria per l'uniformità nei livelli essenziali delle prestazioni, che richiede importanti trasferimenti perequativi; (3) la sostenibilità della condizione complessiva dei conti pubblici, nella consapevolezza che il sistema economico italiano sta attraversando una pesantissima crisi, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità finanziaria dello Stato, determinato dalla prospettiva di abbassamento della base di ricchezza imponibile;

anche per questo, parte essenziale del procedimento attuativo del c.d. « federalismo fiscale » non può che trovare momento di riflessione nella fase consultiva parlamentare. Non solo per rispondere ad una prescrizione di carattere normativo, ma piuttosto per rendere compatibile costituzionalmente il mutamento dell'assetto statutale di carattere istituzionale, fiscale e tributario, messo in atto dalla legge n. 42 del 2009;

il c.d. federalismo fiscale modella la forma e la struttura dello Stato. Incide, pertanto, sull'intimo equilibrio costituzionale, in riferimento alla distribuzione concreta dei poteri (legislativi ed amministrativi); ma soprattutto sul godimento dei diritti civili e sociali, proclamati solennemente dalla nostra Carta costituzionale,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e – per quanto in questa sede rileva – senza distinzione di luogo di residenza. L'esplicito legame tra i livelli prestazionali ed i diritti civili e sociali rappresenta un « ponte » di collegamento tra la prima e la seconda parte della Costituzione;

considerato che:

sin dal percorso parlamentare che ha portato all'approvazione della legge n. 42 del 2009, il Gruppo Parlamentare dell'Italia dei Valori ha mantenuto sempre una posizione costruttiva, apportando il suo contributo al miglioramento dei testi, senza per questo rinunciare a vigilare sulla garanzia dei valori costituzionali di autonomia, solidarietà, efficienza, responsabilità e trasparenza. Ci si è mossi, cioè, nella piena consapevolezza della necessità di dare attuazione alla riforma costituzionale del 2001 e di cogliere l'opportunità che tale attuazione costituisce (passaggio dalla spesa storica ai costi *standard* e binomio autonomia-responsabilità), al fine di mettere in moto un processo virtuoso che porti ad una maggiore efficacia ed efficienza dell'amministrazione pubblica nel suo complesso;

contestualmente vi è stata la consapevolezza dei rischi che un'attuazione distorta e strumentale può provocare per l'unità del paese e per i diritti sociali ed economici dei cittadini, in presenza di un quadro istituzionale ancora indefinito riguardo alla distribuzione delle funzioni tra i livelli di governo e, in conseguenza, di grandezze finanziarie non ancora quantificate né quantificabili;

in particolare, nell'ambito del procedimento attuativo della legge delega n. 42 del 2009, risultano sinora emanati nove decreti legislativi: una loro analisi dimostra come il percorso federalista risulti, sinora, assai deludente: volto, cioè, più che a esplicitare normativamente le preziose indicazioni delle legge delega, a issare « bandiere » di carattere meramente

propagandistico, senza portata realmente modificativa a vantaggio dei cittadini, degli elettori e dei contribuenti;

le criticità di ordine costituzionale, normativo, tributario e finanziario sono state puntualmente ed analiticamente evidenziate in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da parte del Gruppo parlamentare « *Italia dei Valori* » anche attraverso la presentazione – per ciascun decreto esaminato – di pareri alternativi, nonché di numerose proposte emendative;

le manovre economico finanziarie adottate, da ultimo, nel corso dell'anno 2011 hanno operato ingentissime decurtazioni alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti senza una adeguata riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;

impegna il Governo:

sotto il profilo generale, a voler sostenere, nell'ambito di un riassetto dell'ordinamento statale, ogni disegno di legge costituzionale in materia di soppressione integrale delle Province;

sotto il profilo concernente l'ambito attuativo della legge n. 42 del 2009, a voler pedissequamente rispettare i principi ed i criteri direttivi ivi contenuti nella emanazione dei decreti legislativi attuativi rimanenti, nonché i previsti atti amministrativi;

con riferimento al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. « federalismo demaniale »), a voler provvedere rapidamente alla emanazione dei relativi decreti ai fini della compiuta e concreta attribuzione patrimoniale agli enti destinatari, anche con specifico riguardo ad una riduzione dello *stock* del debito pubblico, attraverso la valutazione di una possibile dismissione immobiliare;

con riferimento al decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 ed al decreto legislativo in via di promulgazione concernenti « Roma Capitale », a voler emanare i relativi provvedimenti correttivi volti alla concreta attuazione dell'articolo 24 della legge delega: esplicitando l'assegnazione a Roma Capitale di ulteriori risorse finanziarie in considerazione esclusivamente i fabbisogni *standard* con espressa esclusione della spesa storica; integrando le disposizioni concernenti il trasporto pubblico, la mobilità, il sistema produttivo, lo sviluppo urbano, l'edilizia pubblica e privata; modificando le disposizioni riguardanti il trasferimento di personale al nuovo ente, solo in modo contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche di altri enti, con riguardo al personale aggiuntivo della Giunta capitolina;

con riferimento al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 concernente i « fabbisogni *standard* », attraverso cui dovrà individuarsi il costo ottimale delle funzioni, di procedere senza indugio alla loro esatta definizione, anche con il coinvolgimento formale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

con riguardo al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, significativamente integrato dal decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 (decreto-legge c.d. « Salva Italia »), a voler rimodulare l'imposta municipale unica attraverso alleggerimenti tributari sulla prima casa, con possibilità di deduzioni ed esenzioni per i ceti sociali più deboli, con l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica per le fondazioni bancarie, nonché attraverso un'estensione della quota del gettito derivante dall'imposta a favore delle amministrazioni comunali; a voler altresì abrogare l'imposta di soggiorno ovvero provvedere all'introduzione di un vincolo di esclusività – riferito alla parziale copertura delle spese per la

realizzazione di opere di rilevanza turistica – sul gettito derivante da eventuale imposta di scopo turistica;

con riferimento al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Fisco regionale e costi *standard*), a voler considerare anche la media aritmetica oltretutto la distribuzione delle classi sociali sul territorio nazionale, nell'ambito della definizione del fabbisogno *standard* sanitario, volto alla ripartizione economico-finanziaria più equa sull'intero territorio nazionale;

a valutare altresì l'opportunità di emanare un decreto legislativo correttivo al fine di consentire alle regioni di ridurre le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto a favore dei cittadini residenti e delle imprese aventi sede legale e operativa nelle aree interessate dalle attività estrattive, anche compensando la riduzione con l'aumento dei diritti a carico delle compagnie petrolifere;

con riguardo al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali, ad introdurre a taluni parametri che, alla stregua dell'articolo 16, lettera c), della legge n. 42 dovrebbero concorrere ad orientare specificamente la destinazione dei fondi speciali: si tratta, in particolare, della collocazione geografica degli enti, della loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, oltre che la specifica menzione dei territori montani, delle isole minori, come pure dell'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

con riferimento al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ad incrementare, attraverso opportuni provvedimenti normativi, i regimi di incandidabilità ed incompatibilità degli amministratori locali in materia di conflitti di interessi nonché con riguardo a particolari delitti di elevata pericolosità sociale;

a voler riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche valutando l'opportunità di anticipare, con provvedimento normativo, il termine applicativo fissato al 31 dicembre 2014;

ad adottare le opportune iniziative volte ad allentare i vincoli del Patto di stabilità interno, con particolare riferimento alle spese per interventi infrastrutturali da parte degli enti locali più virtuosi; ad escludere dal computo dei saldi validi ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese per investimenti dei comuni virtuosi, consentendo così il finanziamento di opere pubbliche di piccole e medie dimensioni,

immediatamente cantierabili, adatte all'intervento delle piccole e medie imprese, e creando un volano per le attività economiche, con un effetto di traino tanto più prezioso in questa fase di crisi economica ed occupazionale tenendo anche conto che le spese degli enti locali per le opere pubbliche rappresentano più del 60 per cento delle spese in conto capitale delle nostre pubbliche amministrazioni; ad adottare iniziative per escludere il più possibile dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali.

Belisario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Riunione n. 70 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza
del presidente PISANU.*

Riunione n. 70.

Orario: dalle ore 13.50 alle ore 15.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Esame C. 5194 – Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	3
---	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2. (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla riunione informale del Consiglio europeo del 23 maggio 2012 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO (Subemendamenti ed emendamenti approvati)</i>	21

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA-CGIL) e dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Atto n. 466) .	20
--	----

AVVERTENZA	20
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A	32
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. Emendamenti C. 5044-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	36
---	----

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi. Emendamenti C. 749-A Paniz e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	36
---	----

AVVERTENZA	36
------------------	----

ERRATA CORRIGE	36
----------------------	----

IV Difesa

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160-4084-4113-A	37
--	----

INTERROGAZIONI:

5-06490 Fadda: Sull'eventuale chiusura del Reparto Investigazioni Scientifiche - RIS di Cagliari	37
--	----

ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	42
--	----

RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

AVVERTENZA	41
------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	43
Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame degli articoli da 1 a 5 – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. C. 5044-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	49
Disposizione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	50
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	51
AVVERTENZA	52
ERRATA CORRIGE	52

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi. C. 1777 Di Pietro (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	64

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative alla razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4149 Comaroli (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione</i>)	62
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nomina del Comitato dei Nove</i>)	65
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Discussione e rinvio</i>)	65
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'AGI (Associazione Imprese Generali) e dell'AISCAT (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori) nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.)	69
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.) .	70
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del capitano di vascello Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre. Nomina n. 144 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	72
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». Testo base C. 4913 Nicco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	74
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	74

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	76
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 477 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti del MEF – Dipartimento del Tesoro e di rappresentanti dell'ENI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	85
7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	88
<i>ALLEGATO (Emendamenti del Relatore)</i>	95
Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B. C. 102 Vico (<i>Esame e rinvio</i>)	91

RISOLUZIONI:

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	93
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
---	----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dell'ulteriore testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »	97
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione)	97
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	105

SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	97
Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	98

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

INTERROGAZIONI:

5-06308 Mancuso: Modifica della normativa sulla sperimentazione animale su primati.	
5-06309 Ceccacci Rubino: Sperimentazione animale su primati destinati agli stabilimenti della Harlan Laboratories	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-06525 Miotto: Mancata emanazione di un regolamento per la creazione di un registro dei dottori in chiropatica	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-06578 Mancuso: Iniziative volte a sostenere il lavoro del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie presso le regioni	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	109

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato, con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	103
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi C. 1823 e C. 2132.	
Audizione informale dei rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali	111

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri	111
---	-----

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe e C. 5192 Catanoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 5110, C. 5129 e C. 5192</i>)	112
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio e C. 5095 Di Giuseppe (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5095</i>)	112
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe e C. 5099 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5099</i>)	112

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	112
AVVERTENZA	112

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2001/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	119
AVVERTENZA	123

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di documento presentata dal presidente della Commissione</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti alla nuova formulazione della proposta di documento presentata dal presidente della Commissione</i>)	134
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore emendamento</i>)	140
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di documento presentata dal gruppo Lega Nord</i>)	145
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di documento presentata dal gruppo Italia dei Valori</i>) ..	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Riunione n. 70	154

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,00



16SMC0006600